

FONDAZIONE GIOVANNI AGNELLI
*Laboratorio di Ricerche e Relazioni Culturali
Europee e Internazionali*

Dossier Mondo Islamico

Maghreb, Mashreq, Asia Occidentale,
Centrale e Meridionale, Sud-est Asiatico

Tempo, lavoro e culto nei paesi musulmani

Roberta Aluffi Beck-Peccoz

Introduzione di *Andrea Pacini*



*Edizioni della
Fondazione Giovanni Agnelli*

Tempo, lavoro e culto nei paesi musulmani / Roberta Aluffi
Beck-Peccoz / XXI, 73 p.: 24 cm

Copyright © 2000 by *Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli*
via Giacosa 38, 10125 Torino
tel. 011 6500500, fax 011 6502777
e-mail: staff@fga.it Internet: <http://www.fondazione-agnelli.it>

ISBN 88-7860-172-1

Indice

Introduzione <i>Andrea Pacini</i>	XI
Premessa	XIX
Capitolo primo I sistemi tradizionali di regolazione del tempo	1
1. Il tempo dell'islam	1
1.1. L'anno	1
1.2. Il mese	2
1.3. I giorni e la settimana	4
1.4. L'era	5
2. Altri calendari in uso nel mondo musulmano	5
2.1. Il calendario giuliano	5
2.2. Il calendario copto	6
2.3. I calendari persiani	7
Capitolo secondo Tempo, stato, lavoro. Le soluzioni nazionali	9
1. Algeria	9
2. Arabia Saudita	11
3. Bahrayn	12
4. Egitto	14
5. Emirati Arabi Uniti	17
6. Giordania	18
7. Iran	19
8. Iraq	21
9. Kuwayt	22
10. Libano	23
11. Libia	25
12. Marocco	27

13. Mauritania	29
14. Oman	30
15. Qatar	31
16. Senegal	31
17. Siria	33
18. Sudan	34
19. Tunisia	34
20. Turchia	37

Capitolo terzo

I sistemi di regolazione del tempo oggi in uso. Considerazioni generali	41
1. Sistemi di datazione	41
1.1. Uso esclusivo del calendario gregoriano	41
1.2. Uso esclusivo del calendario hiġrī	42
1.3. Uso combinato dei calendari gregoriano e hiġrī	42
2. I sistemi di denominazione dei mesi	44
3. La settimana e il riposo settimanale	44
3.1. Riposo settimanale di domenica	46
3.2. Riposo settimanale di venerdì	47
3.3. Riposo settimanale libero	47
4. L'organizzazione dei tempi di lavoro e l'osservanza degli obblighi religiosi	48
4.1. Il pellegrinaggio	48
4.2. Il digiuno	49
4.3. La preghiera	50
5. Le festività	51
5.1. Feste religiose islamiche	51
5.2. Feste di carattere civile	53
5.3. Feste religiose cristiane	53

Capitolo quarto

I tempi del culto nelle richieste dei musulmani allo Stato italiano	57
1. Il venerdì islamico	57
2. Le festività	59
3. Il pellegrinaggio	61
4. Il digiuno	62
5. La preghiera canonica	63

Glossario	65
Tabella delle festività	69
Tabella del riposo settimanale	70
Bibliografia	71
Nota sull'autore	73

Introduzione

Andrea Pacini

Ponendosi in continuità con le ricerche promosse negli ultimi dieci anni dal Laboratorio di Ricerche e Relazioni Culturali Europee e Internazionali della Fondazione Giovanni Agnelli nell'ambito del programma *Islam e Modernità*, la ricerca "Tempo, lavoro e culto nei paesi musulmani" – pubblicata in questo numero di Dossier Mondo Islamico – intende aggiungere un ulteriore tassello alla conoscenza di come concretamente l'islam venga vissuto nei paesi musulmani contemporanei. Si tratta di una conoscenza che ha un obiettivo molto concreto e un orizzonte di riferimento urgente: contestualizzare le richieste avanzate dagli organismi musulmani presenti in Italia e in Europa e suggerire risposte e linee generali con cui affrontare il problema, che siano efficaci per promuovere l'integrazione nelle nostre società della popolazione musulmana immigrata.

Dopo aver analizzato temi cruciali per il nostro assetto sociale e valoriale quali il diritto familiare nei paesi musulmani contemporanei¹, il concetto di cittadinanza, il rapporto tra legge religiosa e laicità dello stato², il rapporto odierno tra islam e diritti fondamentali dell'uomo³, questa ricerca intende affrontare un argomento su cui spesso gli organismi musulmani avanzano richieste, ovvero la regolazione del tempo lavorativo e sociale in Europa in conformità con la prassi religiosa islamica. È un argomento molto concreto, ma proprio il tipo di risposte date a queste domande possono orientare in modo molto diverso l'inserimento degli immigrati musulmani nelle nostre società europee e nella società italiana in particolare.

La presenza di una consistente popolazione di origine immigrata in Italia, che si è costituita prevalentemente negli ultimi quindici anni grazie allo sviluppo delle migrazioni internazionali, pone infatti alla società e alle istituzioni italiane la sfida di elaborare efficaci politiche di integrazione che da un lato riconoscano legittimità alle espressioni culturali e religiose di questi nuovi residenti e cittadini, dall'altro ne vagolino però le richieste alla luce dei valori fondamentali che stanno alla base dell'organizzazione sociale e politica italiana e che costituiscono il nucleo del patto di cittadinanza⁴.

Un'efficace politica di integrazione, quanto mai necessaria per favorire lo sviluppo di una società sufficientemente coesa e stabile, non può infatti rinunciare ad affermare con chiarezza i principi e i valori fondamentali che reggono l'ordinamen-

to italiano, che costituiscono il quadro irrinunciabile in cui le stesse diversità culturali trovano spazio di espressione creativa ma anche un limite ben definito. D'altra parte le politiche di integrazione si misurano certo sul piano dei principi che le guidano, ma anche sul piano dell'applicazione dei principi alle circostanze concrete dell'organizzazione dei vari ambiti della vita collettiva, che richiedono di volta in volta una attenta valutazione delle richieste fatte in nome della specificità culturale e delle loro conseguenze positive o negative rispetto all'esigenza di promuovere una corretta integrazione sociale delle popolazioni immigrate.

All'interno del più vasto processo di integrazione della popolazione immigrata, il caso della componente musulmana presenta indubbe peculiarità e complessità. A differenza della maggior parte delle altre comunità immigrate, i cui membri privilegiano strategie di inserimento individuale e che comunque non pongono alla società di accoglienza richieste significative sul piano collettivo, la popolazione musulmana – o almeno molte delle organizzazioni che se ne dicono i rappresentanti – si distingue in tutti i paesi europei per la sua volontà di attuare il proprio inserimento enfatizzando la dimensione collettiva e avanzando articolate richieste di riconoscimento della propria identità religiosa negli ambiti più diversi della sfera pubblica sociale e istituzionale.

La situazione è resa più complessa dal fatto che nella tradizione musulmana i confini tra l'ambito laico dello stato e l'ambito religioso sono assai meno definiti di quanto avvenga nella tradizione culturale europea. Nell'islam infatti la dimensione religiosa è tradizionalmente il fondamento che legittima la stessa dimensione giuridica e politica. La laicità dello stato e del diritto, la reciproca autonomia tra stato e religioni, la stessa indipendenza della cittadinanza dall'appartenenza religiosa non sono concetti scontati in ambito musulmano. Di qui la facilità con cui in nome dell'islam e del diritto alla libertà religiosa spesso i musulmani in Europa avanzano agli stati richieste che, da una prospettiva europea, non riguardano in senso stretto la libertà religiosa bensì altri ambiti della vita associata, e che talvolta si pongono in conflittualità con quanto previsto dallo stato di diritto comune a tutti i cittadini. Basti pensare alle richieste più estreme in questo senso, quale quella di ottenere che sia la *šarī'a* a regolare i rapporti nell'ambito coniugale e familiare, in deroga al diritto comune e in aperta conflittualità con esso.

In altre parole si nota una certa tendenza in ambito musulmano, sostenuta da specifiche organizzazioni islamiche, a perseguire una strategia di inserimento comunitario nelle società europee, nel tentativo di ottenere progressivamente un diritto comunitario che riconosca ai musulmani tutta una serie di prerogative in deroga a quanto previsto appunto dal diritto comune. È chiaro che una tendenza di questo tipo non può che nuocere all'integrazione della popolazione musulmana in Europa e costituisce un vettore di potenziale disgregazione delle stesse società europee, indebolendo il consenso su un patto di cittadinanza comune, che il residente e il cittadino fanno proprio indipendentemente dalla propria appartenenza religiosa e che pone tutti su un piano di eguaglianza giuridica.

D'altra parte vale la pena di ribadire ancora una volta che l'islam, come ogni

altra cultura, è ben lungi dall'essere un blocco monolitico: al suo interno esistono una varietà di scuole di pensiero e di diverse posizioni, che affrontano in modo differenziato il nodo fondamentale dell'incontro dell'islam con la modernità. Accanto a posizioni conservatrici, che tendono a mantenere uno stretto legame tra dimensione religiosa, politica e giuridica pur necessariamente confrontandosi con il mondo moderno, vi sono certo posizioni fondamentaliste che rifiutano la modernità sul piano dei valori e propongono il ritorno alla società islamica integrale, ma si stanno anche sviluppando posizioni aperte al confronto e alla recezione dei valori positivi che la modernità ha concorso a diffondere, quali i diritti dell'uomo, la concezione egualitaria di cittadinanza, la laicità dello stato. Queste diverse tendenze, variamente organizzate in correnti, scuole di pensiero, talora anche partiti politici, sviluppatesi nei paesi musulmani, sono ben presenti anche tra la popolazione musulmana immigrata in Italia e in Europa. Naturalmente le interpretazioni dell'islam proprie delle varie correnti influenzano le modalità di rapporto con la cultura europea, con conseguenze inevitabilmente differenti per gli stati e le società europee.

Di qui la necessità di valutare le richieste avanzate dalle organizzazioni musulmane in Italia e in Europa per verificarne sia la conformità con i valori e le prassi fondamentali dell'ordinamento sociale e istituzionale italiano e europeo, sia l'adeguatezza nel coniugare il rispetto per la diversità culturale e religiosa con la promozione dell'integrazione sociale, sia, infine, la stessa obbligatorietà sul piano dell'osservanza religiosa islamica in nome della quale viene invocato il principio della tutela del diritto alla libertà religiosa.

Proprio il pluralismo esistente all'interno dell'islam permette di sollevare la questione se tutte le richieste avanzate dalle organizzazioni islamiche in Italia e in Europa siano plausibili o non si possano trovare soluzioni differenti da quelle prospettate per garantire una migliore integrazione dell'intera società. Alcune organizzazioni musulmane sono portate ad avanzare richieste che affermano un'identità islamica forte, magari arrivando a porsi in conflittualità con i principi basilari degli ordinamenti giuridici europei, mentre molti musulmani di tendenza liberale, o comunque con propensione positiva verso la cultura e la società europea, sono ben lontani dal condividere tali richieste e il progetto di società che ne scaturirebbe.

Non bisogna dimenticare che la maggioranza della popolazione musulmana in Italia è immigrata in tempi recenti ed è impegnata in un progetto di inserimento sul piano economico e sociale. Le richieste collettive avanzate in nome dell'islam sono frutto dell'attività di organizzazioni islamiche il cui grado di rappresentatività del mondo immigrato di origine musulmana è certamente da verificare. Tuttavia tali organizzazioni si presentano allo stato e alla società italiani come interlocutori ufficiali: occorre dunque verificarne la matrice ideologica attraverso un'attenta analisi e valutazione delle richieste che avanzano, avendo ben presente che un'integrazione positiva dei musulmani in Italia dipende in maniera essenziale dal tipo di interpretazione di islam che diventerà prevalente. Questo processo dipende non solo dal normale sviluppo interno alla comunità musulmana, ma anche dall'azione delle istituzioni italiane nella scelta degli interlocutori musulmani e soprattutto nella fermezza con cui le istituzioni sapranno perseguire una strategia di integrazione che coniughi

il rispetto della diversità con l'affermazione irrinunciabile del quadro di valori e principi che sta alla base dell'ordinamento civile italiano, di volta in volta espresso nei vari ambiti.

Per attuare questa verifica delle richieste avanzate dalle organizzazioni musulmane è naturalmente indispensabile approfondire la conoscenza dell'islam contemporaneo in tutte le sue dimensioni, in particolare in relazione alle richieste avanzate in Italia e in Europa. Solo una conoscenza approfondita permette infatti di elaborare politiche adeguate. È proprio in questa prospettiva, come si è detto, che il Laboratorio di Ricerche e Relazioni Culturali Europee e Internazionali della Fondazione Giovanni Agnelli, nell'ambito del suo programma di ricerca Islam e Modernità, ormai attivo da più di un decennio, ha promosso questa nuova ricerca sul rapporto tra l'uso del tempo, il lavoro e il precetto religioso nell'islam.

La ricerca è suddivisa in tre parti. L'oggetto della prima parte è l'analisi della dottrina e della prassi storica islamica in relazione alla scansione del tempo e alla qualifica di vari "tempi": i calendari utilizzati, le feste, i tempi di riposo, il ruolo del precetto religioso in questo ambito, per verificare in quale misura la percezione e l'organizzazione del tempo esprima e corrobora una determinata identità islamica. Nella seconda parte viene analizzata in maniera dettagliata la legislazione attuale dei principali stati musulmani contemporanei rispetto agli stessi temi, in particolare riguardo al rapporto tra tempo lavorativo e doveri religiosi. La terza parte è dedicata a una valutazione delle richieste delle organizzazioni musulmane presenti in Italia in relazione a garanzie specifiche per l'espletamento dei doveri del culto islamico in rapporto al tempo lavorativo e, più in generale, al normale uso del tempo sociale.

La ricerca è nata proprio dall'esigenza concreta di raccogliere dati di prima mano sulla cui base valutare queste richieste avanzate dagli organismi musulmani in Italia in nome della libertà religiosa, verificando come gli stati musulmani si comportano sul piano legislativo rispetto alle medesime esigenze. La legislazione degli stati musulmani, che si presume tendano a garantire la pratica religiosa dei propri cittadini, può dare indicazioni quanto mai utili proprio per valutare le richieste avanzate in Italia e la loro ispirazione ideologica. Il fatto che emergano comportamenti legislativi diversi mostra che sono possibili soluzioni diversificate, tutte compatibili con una pratica ortodossa dell'islam.

Per una valutazione delle richieste degli organismi musulmani in Europa e per elaborare le soluzioni più appropriate al fine di una corretta integrazione si possono dunque utilizzare una serie di filtri. Il primo filtro è senz'altro costituito dalla verifica della non conflittualità della richiesta con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano ed europeo. Un secondo filtro può essere costituito proprio da una verifica comparativa del comportamento in atto nei paesi musulmani sul tema in questione, giustificato dal pluralismo esistente all'interno dell'islam. Questo pluralismo offre infatti uno spettro di soluzioni diverse – che spesso rivelano un differente rapporto tra islam e modernità nei vari stati musulmani – e che offrono indicazioni interessanti per coniugare in Italia e in Europa il rispetto della diversità e della libertà religiosa dei musulmani con la promozione dell'integrazione sociale: a parte

altre argomentazioni sul piano dei principi, diventerebbe infatti lecito respingere quelle richieste che non trovano formulazione legislativa neppure in molti paesi musulmani. Infine un terzo filtro riguarda gli strumenti legislativi con cui gestire l'assenso a determinate richieste che abbiano superato i primi due stadi. In Italia tre diversi organismi musulmani hanno presentato la domanda di intesa con lo stato, formulando nelle bozze di intesa le loro richieste e le soluzioni desiderate. A prescindere dall'opportunità di siglare oggi un'intesa tra stato italiano e confessione islamica – che richiede di superare il non facile scoglio di avere una rappresentanza unitaria e veramente rappresentativa della popolazione musulmana presente in Italia, e che nello stesso tempo sia rappresentanza veramente religiosa e non politica – ci si può chiedere tuttavia se l'intesa sia lo strumento appropriato per definire molte delle richieste avanzate dalle organizzazioni musulmane. Ad esempio molte delle richieste riguardanti il mondo del lavoro nel quadro istituzionale italiano sono pertinenti del patteggiamento tra organizzazioni di categoria e datori di lavoro, e esulano da un intervento così pesante e diretto dello stato, che si qualificerebbe come un'indebita ingerenza. Non si deve d'altra parte dimenticare il carattere definitivo proprio delle intese tra stato italiano e confessioni religiose che – a differenza che nell'ordinamento spagnolo spesso portato come esempio sul piano comparativo – non possono essere denunciate unilateralmente dallo stato. Sia l'organismo che rappresenta la confessione religiosa sia i contenuti dell'intesa sono dunque difficilmente mutabili. Di qui la doverosa cautela nell'evitare intese premature, tanto più che la maggior parte delle richieste delle organizzazioni musulmane possono trovare soluzione nell'ambito del diritto comune⁵.

Come si è detto tutta una serie di richieste delle organizzazioni musulmane mirano a tutelare la libertà religiosa rispetto all'uso del tempo e all'attività lavorativa. Si tratta delle richieste relative ad ottenere il riconoscimento del venerdì come giorno di riposo settimanale, il carattere festivo dei giorni in cui ricorrono le principali feste religiose, l'orario ridotto nel mese del *ramadān*, la fruizione di permessi specifici per assentarsi dal lavoro e compiere il pellegrinaggio alla Mecca, il diritto di interrompere il lavoro per effettuare le preghiere rituali durante la giornata. Tutte queste richieste sono avanzate sotto l'ombrello del principio della libertà religiosa garantito dalla Costituzione: l'analisi degli ordinamenti legislativi dei paesi musulmani mostra tuttavia una pluralità di soluzioni in proposito, che mostrano come la libertà della pratica religiosa islamica non sia legata alla maggior parte di tali richieste.

Il risultato più sorprendente si ha per quel che riguarda il venerdì come giorno di riposo settimanale, che sarebbe anche la richiesta più difficile da accogliere e da gestire sul piano della vita concreta e dell'organizzazione del lavoro. L'analisi della dottrina islamica mostra infatti che nell'islam il riposo settimanale non ha alcuna valenza religiosa. Il venerdì, giorno dedicato alla preghiera comune di mezzogiorno, non era giorno di riposo. Anzi l'astensione dal lavoro il giorno di venerdì è stata esplicitamente riprovata dalla dottrina, in antagonismo alla prassi ebraica e cristiana che giustifica invece il giorno di riposo proprio con la sua valenza religiosa. Per la dottrina islamica infatti pensare che Dio riposi il settimo giorno della creazione –

riposo che giustifica e obbliga sul piano religioso il riposo dell'uomo in ambito giudaico-cristiano – è un antropofornismo da condannare. Dio non si riposa mai: così neppure l'uomo deve riposare nel giorno di venerdì dedicato alla preghiera comunitaria di mezzogiorno.

Solo in epoca contemporanea l'adeguamento agli standard internazionali di diritto del lavoro ha comportato l'introduzione del giorno di riposo settimanale obbligatorio nei paesi musulmani, di per sé estraneo alla tradizione e persino riprovato dal punto di vista religioso. Sebbene molti stati musulmani abbiano comprensibilmente scelto il venerdì come giorno di riposo, tuttavia tale scelta è stata lungi dall'essere unanime: Senegal, Tunisia e Turchia hanno infatti preferito la domenica, mentre il Marocco lascia libera la scelta tra venerdì, sabato, domenica o il giorno di mercato, a conferma del carattere non religioso e "laico" della giornata.

A fronte di questa realtà così differenziata sembra del tutto ingiustificata la richiesta di avere il venerdì come giorno settimanale di riposo per i musulmani in Italia, o di considerare automaticamente giustificati gli allievi musulmani che il venerdì non frequentano la scuola. In effetti nel giorno di venerdì l'unico obbligo religioso per i musulmani osservanti è la preghiera comunitaria che si effettua verso mezzogiorno o le tredici; la preghiera dura circa mezz'ora ed è effettuata normalmente durante la pausa pranzo, per cui è compatibile con lo svolgimento delle normali attività lavorative della società moderna, anche nei paesi musulmani che proprio per questo non legiferano in proposito. È tra l'altro interessante che siano proprio Tunisia, Senegal e Marocco gli stati che non hanno il venerdì come giorno festivo: sono infatti i tre stati da cui provengono il maggior numero di immigrati in Italia. Se dunque nell'islam non si pone il problema del giorno di riposo religiosamente legittimato, e se, a maggior ragione, proprio gli stati da cui provengono il maggior numero di immigrati musulmani in Italia non hanno optato per il venerdì come giorno festivo, è del tutto contrario all'integrazione in Italia proporlo come tale da parte delle organizzazioni musulmane. Oltre alle difficoltà concrete di gestire un giorno di riposo settimanale diverso dai giorni condivisi da tutta la società, significherebbe spingere i musulmani residenti in Italia a non usufruire, senza motivo, degli stessi giorni di riposo previsti per tutti i cittadini, diminuendo drasticamente la loro possibilità di intessere con il resto della società le relazioni più varie in ambiti diversi da quello strettamente lavorativo, con la conseguenza concreta di ostacolare la loro integrazione favorendo un ripiegamento comunitario. Una richiesta di questo genere sembra obbedire in effetti a una strategia di affermazione identitaria della propria differenza in antagonismo con la più ampia società.

Con lo stesso metodo e gli stessi obiettivi la ricerca esamina quanto la legislazione degli stati musulmani prevede riguardo alle altre esigenze connesse al culto in rapporto all'attività lavorativa: le feste riconosciute civilmente, l'eventuale diritto di godere di ferie straordinarie per compiere il pellegrinaggio alla Mecca, la riduzione dell'orario del mese di lavoro durante il mese di *ramadān*. Lasciando a una lettura del testo le risposte analitiche e dettagliate a questi argomenti, si può tuttavia affermare in modo sintetico che non si hanno soluzioni omogenee e che nell'ambito pri-

vato le varie soluzioni sono sempre lasciate alla concertazione tra dipendente e datore di lavoro, e eventuali permessi di assenza dal lavoro concessi per motivi religiosi non si qualificano generalmente come ferie straordinarie, ma devono essere recuperati. A maggior ragione in Italia e in Europa si dovrebbe lasciare alla libera concertazione locale decisioni di questo genere, che non trovano in un'intesa il loro luogo appropriato di definizione. In ogni caso tuttavia ci si può chiedere se in un paese europeo risulterebbe proponibile riconoscere un simile privilegio – permessi straordinari per il pellegrinaggio: da dieci giorni a un mese – ai soli musulmani, che diventerebbero anche non concorrenziali sul piano lavorativo. Infine può forse stupire che nessuno stato musulmano legiferi riguardo alle pause per la preghiera durante l'orario di lavoro. Esse vengono lasciate all'iniziativa del singolo, e spesso vengono raggruppate in tre momenti, cosicché cadano fuori dall'orario di lavoro: è quanto avviene nel pur strettamente islamico Iran. In ogni caso in Italia sarebbe certo una questione da lasciare ancora una volta alla contrattazione locale nell'ambito dei rapporti di lavoro.

I risultati di questa ricerca offrono dunque indicazioni concrete quanto mai interessanti, perché, in definitiva, mostrano che è possibile trovare soluzioni appropriate a garantire contemporaneamente sia l'osservanza religiosa dei musulmani in Italia e in Europa sia la loro integrazione nel più ampio tessuto sociale e nel ritmo fondamentale della vita del paese di accoglienza. Tali soluzioni devono essere però attivamente ricercate, studiate e attuate nell'orizzonte di una politica di integrazione basata su principi chiari, e implicano una attività di dialogo e di confronto con i musulmani presenti in Italia e in Europa finalizzata a impedire derive di carattere integralista e di ripiegamento comunitario. Processi di quest'ultimo tipo nuocerebbero infatti sia alla stabilità della società nel suo insieme, sia, in definitiva, alla stessa popolazione musulmana, ridotta in una sorta di *enclave* identitaria con forti probabilità di derive nella marginalità.

¹ R. Aluffi (cur.), *Le leggi del diritto di famiglia negli stati arabi del Nord Africa*, Dossier Mondo Islamico 4, Torino, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, 1997.

² *Dibattito sull'applicazione della Shari'a*, Dossier Mondo Islamico 1, Torino, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, 1995; *I Fratelli Musulmani e il dibattito sull'islam politico*, Dossier Mondo Islamico 2, Torino, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, 1996.

³ A. Pacini (cur.), *L'islam e il dibattito sui diritti dell'uomo*, Dossier Mondo Islamico 5, Torino, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, 1998.

⁴ Per un'analisi della presenza musulmana in Italia e degli organismi islamici che si presentano come "rappresentanti" dell'islam si veda: A. Pacini, *I Musulmani in Italia. Dinamiche organizzative e processi di interazione con la società e le istituzioni italiane*, in S. Ferrari (cur.), *Musulmani in Italia*, Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 21-52; nello stesso volume si veda il contributo di R. Guolo, *La rappresentanza dell'islam italiano e la questione delle intese*, pagg. 67-82.

⁵ Per l'esame dettagliato della possibilità di applicazione del diritto comune italiano rispetto alle richieste dei musulmani si veda i vari contributi del volume di S. Ferrari (cur.), *Musulmani in Italia*, cit.

Premessa

Roberta Aluffi Beck-Peccoz

L'islam sviluppa, fin dai suoi inizi, un sistema caratteristico di organizzazione dei tempi sociali: al centro è il calendario lunare, che scandisce il ciclico ritorno delle grandi feste e i periodi in cui i credenti, impegnati nel digiuno o nel pellegrinaggio, si riconoscono come comunità; il sole regola il tempo della quintuplici preghiera quotidiana, la cui pratica culmina nella partecipazione alla preghiera comunitaria del venerdì; l'era islamica prende inizio dal tempo dell'emigrazione di Muhammad da Mecca a Medina, atto fondativo della comunità dei fedeli. In un certo modo il tempo modella la comunità, distinguendola da ciò che la circonda e aumentandone la coesione.

Il sistema islamico di regolazione del tempo non è tuttavia mai stato in grado di soddisfare tutte le necessità delle società islamiche. Oggi come ieri i musulmani gli hanno affiancato sistemi alternativi, particolarmente efficaci nell'assolvere specifiche funzioni.

Parrebbe dunque di poter cogliere una sostanziale continuità tra passato e presente, ma non è così. In passato le alternative al sistema di regolazione islamico erano molteplici e sviluppate localmente. Oggi il calendario islamico è immancabilmente affiancato, più raramente sostituito, dal solo calendario gregoriano, che, originato nell'Europa cattolica, ha ormai raggiunto una diffusione globale. La rottura tra passato e presente corrisponde a ciò che convenzionalmente si definisce modernizzazione. I paesi musulmani si aprono all'influenza culturale dell'occidente e sono progressivamente integrati nell'economia internazionale: l'adozione del calendario gregoriano favorisce la sincronizzazione e l'intensificarsi degli scambi.

Un altro aspetto della discontinuità tra presente e passato è costituito dal ruolo crescente svolto dalla legge dello stato nella regolazione del tempo. Essa è strumento per la ricezione a livello statale degli standard internazionali in materia di lavoro. L'integrazione economica impone l'adozione di condizioni di lavoro omogenee: esse costituiscono a un tempo il riconoscimento di alcuni diritti fondamentali del lavoratore e la premessa necessaria alla competizione internazionale. La legge introduce il giorno di riposo settimanale, individua le festività retribuite, che acquistano rango diverso dagli altri giorni di festa, disciplina la partecipazione del lavoratore ad alcune attività culturali.

L'indagine degli attuali sistemi di regolazione del tempo nel mondo islamico ripropone dunque in una nuova prospettiva alcune delle grandi questioni che segna-

no la nostra epoca: il rapporto tra tradizione e modernità, tra dimensione globale e dimensione locale. I suoi risultati possono essere inoltre utili nell'affrontare le sfide poste dalla crescente presenza dei musulmani in Italia e nei paesi europei.

Desidero ringraziare il dr. Giovanni Benenati, il prof. Béchir Bilani, il prof. Jacques al-Hakim, il prof. Babakar Kante, il dr. Majid Karshenas, il prof. Saibé Oktay Özdemir, il dr. Abdulrahman al-Radhwan che mi hanno generosamente aiutata nella raccolta dei dati, rispondendo a un mio questionario. Si intende che ogni inesattezza o errore è da attribuire unicamente a me.

Egli è colui che fece del sole uno Splendore e della luna una Luce e ne stabilì le dimore nel cielo perché voi sapeste il numero degli anni e il conto del tempo: questo Iddio creò solo con verità d'intento

Corano, X, 5

Dio disse: «Ci siano luci nel firmamento del cielo, per distinguere il giorno dalla notte; servano da segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni e servano da luci nel firmamento del cielo per illuminare la terra».

Genesi, I, 14

Capitolo primo

I sistemi tradizionali di regolazione del tempo

Il calendario lunare islamico, la cui importanza è centrale nel modellare la coscienza islamica, non ha mai rappresentato, né nel passato, né oggi, il sistema esclusivo di calcolo del tempo nel mondo musulmano. Esso è sempre stato affiancato dai calendari propri delle comunità religiose diverse da quella islamica e da calendari utilizzati a fini amministrativi, agricoli e fiscali, per i quali il calendario lunare non era funzionale.

Questo primo capitolo è dedicato alla presentazione dei diversi sistemi di computo del tempo utilizzati tradizionalmente nell'area, cominciando dal musulmano.

Queste notizie sono funzionali al successivo esame della situazione attuale nei diversi paesi dell'area.

1. *Il tempo dell'islam*

1.1. *L'anno*

Il calendario musulmano si basa su anni composti di dodici mesi lunari.

L'introduzione dell'anno lunare puro, operata da Muhammad pochi mesi prima di morire, durante il pellegrinaggio dell'addio¹, trova la sua base coranica nei versetti IX, 36-37:

«In verità il numero dei mesi, presso Dio, è di dodici mesi segnati nella scrittura di Dio il giorno in cui creò i cieli e la terra. Fra essi quattro son sacri: questa è la religione retta. E durante quei quattro mesi non fate torto a voi stessi. Ma gli idolatri combatteteli totalmente, come essi vi combattono totalmente, e sappiate che Dio è con quelli che Lo temono. – Quanto al mese intercalare², esso è un dappiù di empietà col quale si traviano gli empi: essi lo dichiarano profano in un anno e sacro in un altro per far combaciare il numero dei mesi dichiarati da Dio sacri, e profanano così quel che Dio ha proclamato sacro; la malvagità delle loro azioni è stata fatta bella agli occhi loro, ma Dio non guida il popolo degli empi».

Il Corano condanna la pratica araba preislamica di intercalare ogni tanto, ai dodici mesi lunari, un tredicesimo mese. L'uso pare essersi sviluppato sotto l'influsso del calendario ebraico, allo scopo di riportare l'anno lunare, piuttosto breve rispetto all'anno solare, in armonia con il susseguirsi delle stagioni. Il tredicesimo mese

veniva inserito dopo il mese del pellegrinaggio (*dū' l-ḥiǧǧa*), che, compreso tra i mesi di *dū' l-qa'da* e di *muḥarram*, costituiva il cuore di un periodo sacro di tregua per le tribù arabe³. L'effetto dell'intercalazione era dunque di far considerare sacro un mese che, di per sé, non lo era, e viceversa: il sovvertimento dell'ordine imposto da Dio all'alternarsi dei tempi sacri e profani giustifica la restaurazione coranica del calendario lunare.

Particolarmente suggestivo è il collegamento che la tradizione istituisce tra l'introduzione del calendario lunare e l'origine del pellegrinaggio islamico. Il pellegrinaggio era già praticato prima dell'islam; nel pellegrinaggio dell'addio, a cui si fa risalire la riforma del calendario, Muhammad fissa per le diverse cerimonie il modello che i musulmani seguiranno più tardi attraverso i secoli. Egli conserva antichi riti modificandone il significato o, secondo la visione islamica, restaura nella sua purezza l'antico culto monoteista istituito a Mecca da Abramo.

Molti dei riti del pellegrinaggio, che pare cadesse originariamente intorno all'equinozio di autunno, sembrano da ricondurre a un culto solare; d'altra parte l'autunno, stagione di inizio dell'anno, è un momento particolarmente adatto per le fiere che affiancavano i riti del pellegrinaggio e che alimentavano la prosperità dell'aristocrazia meccana. L'adozione di un calendario lunare esclude la possibilità di conservare significati di questo tipo, legati all'apparente rivoluzione del sole intorno alla terra e all'alternarsi delle stagioni: rafforza dunque la contrapposizione tra il pellegrinaggio nuovo e l'antico. Occorre peraltro notare che già prima dell'avvento dell'islam una certa modificazione dei tempi tradizionali del pellegrinaggio era consumata. Per cause non chiare infatti, l'intercalazione del tredicesimo mese non aveva evitato lo slittamento del pellegrinaggio rispetto al ritmo stagionale, così che ai tempi di Maometto il pellegrinaggio era ormai celebrato di primavera.

Pare comunque innegabile che l'adozione del calendario lunare sia diretta a distinguere il popolo dei credenti e a contrapporlo al popolo degli empi (Corano, IX, 37), contribuendo così a rafforzare l'identità islamica.

1.2. *Il mese*

I mesi del calendario musulmano sono:

1. *muḥarram*
2. *ṣafar*
3. *rabī' al-awwal*
4. *rabī' al-tānī*
5. *ǧumādā al-ūlā*
6. *ǧumādā al-āḥira*
7. *raǧab*
8. *ša'bān*
9. *ramaḍān*
10. *šawwāl*
11. *dū' l-qa'da*
12. *dū' l-ḥiǧǧa*

L'inizio del nuovo mese è fissato mediante la diretta osservazione della comparsa della luna nuova (*al-hilāl*)⁴ nel cielo. La regola è prevalsa, non senza discussioni, presso i giuristi, nonostante il tenore dei diversi versetti coranici dedicati al crescente, che farebbero piuttosto propendere per una scansione basata sul calcolo matematico. Dice il Corano:

«Ti chiederanno delle lunazioni. Rispondi: «Esse sono periodi stabiliti a vantaggio degli uomini e per il pellegrinaggio» (II, 189).

«O voi che credete! V'è prescritto il digiuno, come fu prescritto a coloro che furono prima di voi, nella speranza che voi possiate divenire timorati di Dio, - per un numero determinato di giorni» (II, 183-4).

«Egli è colui che fece del sole uno Splendore e della luna una Luce e ne stabilì le dimore nel cielo perché voi sapeste il numero degli anni e il conto del tempo: questo Iddio creò solo con verità d'intento. Egli precisa i Suoi Segni a gente capace d'intendere» (X, 5).

L'osservazione diretta della luna è necessaria dunque, per tutti i giuristi, ad eccezione degli ismailiti, per determinare, ad esempio, la data del pellegrinaggio o l'inizio del mese di *ramadān*, durante il quale i fedeli osservano il digiuno. La regola si fonda su una tradizione profetica, secondo cui Muhammad avrebbe detto: «Non digiunate fino a che non abbiate visto la luna nuova, e non rompete il digiuno prima di averla vista; ma quando essa vi è nascosta, contate trenta»⁵. L'osservazione della luna nuova deve essere effettuata, secondo le diverse opinioni, da un testimone degno di fede o da un gruppo di persone. Se le condizioni meteorologiche impediscono la visione del cielo, non si può considerare che il nuovo sia già mese incominciato. Dunque la durata del mese non può essere stabilita in anticipo e possono presentarsi divergenze rispetto ai calendari stampati; è inoltre possibile che si producano scarti su base locale.

Gli astronomi musulmani avevano calcolato la durata esatta di un mese lunare puro in 29 giorni, 12 ore, 14 minuti e 3 secondi. La durata dei mesi musulmani è fissata alternativamente in 29 giorni, per i mesi dispari, e in 30 giorni, per i mesi pari: si ottiene dunque per l'anno lunare una durata di 354 giorni. Tale durata risulta inferiore a quella dell'anno lunare astronomico, che è di 354 giorni, 8 ore e 48 minuti. La differenza tra le due durate è di undici giorni ogni trent'anni: i calendari astronomici prevedono dunque che per ogni ciclo di trent'anni si abbiano undici anni bisestili, o intercalari, in cui il mese di *dū' l-ḥiġġa* conta trenta giorni anziché ventinove.

L'opportunità di affiancare, alla determinazione empirica dell'inizio dei mesi lunari, il ricorso sistematico al calcolo astronomico è oggi al centro di un acceso dibattito⁶.

L'anno lunare puro, composto di 354 giorni, è più breve dell'anno solare di 11 giorni. Ciò comporta due conseguenze: il mese lunare, anticipando ogni anno il suo inizio rispetto al calendario solare, nel tempo si trova a cadere in ogni singola stagione; trentatré anni lunari equivalgono a trentadue anni solari⁷.

L'anno lunare puro, necessario per la determinazione delle feste religiose e adatto alla datazione dei documenti ufficiali, non si prestava tuttavia all'utilizzazione agricola, vista la mancanza di corrispondenze stabili con l'alternarsi delle stagioni.

La stessa ragione impediva la sua utilizzazione a fini fiscali, dato che l'imposizione gravava in gran parte la produzione agricola. Nel mondo musulmano furono perciò sempre in uso, a fianco del calendario lunare, vari calendari fondati sull'apparente moto del sole intorno alla terra (calendari solari) o sul periodico ritorno di una stella fissa o di una costellazione a una determinata posizione celeste (calendari siderali)⁸.

1.3. I giorni e la settimana

Come in tutti i sistemi basati su un calendario lunare o lunisolare, nel sistema islamico il giorno (*yawm*) inizia al tramonto; nei calendari solari, l'inizio del giorno è invece fissato al sorgere del sole, o al mezzogiorno, o alla mezzanotte. Non vi è dunque perfetta corrispondenza tra i giorni del calendario islamico e quelli del calendario europeo: ad esempio, la notte tra la domenica e il lunedì appartiene per intero, secondo il calendario islamico, al lunedì.

Va peraltro ricordato che, per i fini liturgici, la regola seguita è diversa: nell'elencare le cinque preghiere canoniche giornaliere, i cui tempi sono stabiliti in rapporto alla posizione del sole, i giuristi nominano innanzi tutto la preghiera del mezzogiorno (*al-ẓuhr*), la prima a essere recitata dopo l'alba.

I giorni sono riuniti in settimane (*usbū'*), raggruppamento temporale di origine semitica: esse costituiscono una scansione del tempo continuativa indipendente dal mese, come nel calendario ebraico, e non la quadripartizione del mese lunare, come avveniva presso i babilonesi.

I nomi dei primi cinque giorni della settimana sono una modificazione del numero cardinale corrispondente: *yawm al-aḥad* (domenica), *yawm al-itnayn* (lunedì), *yawm al-talāṭā'* (martedì), *yawm al-arba'ā'* (mercoledì), *yawm al-ḥamīs* (giovedì).

Il venerdì è il giorno della preghiera comunitaria ed è chiamato giorno dell'assemblea (*yawm al-ḡum'a*) e il sabato è *yawm al-sabt*, termine chiaramente imparentato con l'ebraico *šabbāt*.

La denominazione del venerdì non pare da collegarsi al rito islamico, ma piuttosto all'uso medinese di tenere il mercato di venerdì, in modo che gli ebrei locali potessero fare le loro provviste per il sabato. Muhammad ordinò appunto che il culto pubblico dell'islam venisse celebrato nel giorno in cui gli ebrei preparano il loro *šabbāt*. La decisione è stata spiegata in vario modo: potrebbe rispecchiare una certa dipendenza rispetto all'ebraismo, segnalare un intento polemico nei confronti degli ebrei e la volontà di distinguersi da loro, ovvero essere semplicemente la prova del pragmatismo del Profeta, che prescelse per la preghiera comunitaria il giorno in cui comunque i musulmani, come gli altri abitanti dell'oasi medinese, si trovavano già riuniti per il mercato⁹.

Se non sono certe le ragioni che determinarono la scelta del venerdì quale giorno da consacrare al culto pubblico, sono tuttavia sicure le sue conseguenze. Come già l'adozione del calendario lunare, essa rafforza, l'identità della comunità islamica, per contrasto con quella ebraica. La diversità dei giorni di festa nelle due religioni è ulteriormente enfatizzata dall'essere il sabato ebraico connotato dalla astensione da qualsiasi attività¹⁰: il sabato è un segno dell'alleanza perenne tra gli Israe-

liti e Dio, «*perché il Signore in sei giorni ha fatto il cielo e la terra, ma nel settimo ha cessato e si è riposato*» (Esodo, 31, 17). Per il Corano Dio non è stanco, né ha bisogno di riposarsi dalla creazione dell'universo in sei giorni: il settimo giorno si assise in trono:

«In verità Noi creammo i cieli e la terra e quel che v'è frammezzo in sei giorni, e non ci ha colto stanchezza» (Corano, L, 38).

«In verità il vostro Signore è Dio, che ha creato i cieli e la terra in sei giorni e poi s'è assiso sul trono» (Corano, VII, 54).

Assiso in trono, Dio continua la creazione, che ricorre a ogni istante¹¹:

«Non vedono come Dio produce il creato e poi lo riproduce: certo questa è facil cosa a Dio!» (Corano, XXIX, 19).

Secondo la tradizione musulmana, il riposo del sabato fu imposto agli ebrei a titolo di punizione: essi si erano rifiutati di adorare Dio il venerdì, vero giorno sacro, e Dio permise loro di adorarlo il sabato purché osservassero l'obbligo di astenersi da qualsiasi altra attività.

Il venerdì non è dunque un giorno di riposo per il musulmano e, nel passato, il comportamento di chi osservava il riposo al modo degli ebrei o i cristiani fu oggetto di riprovazione¹². La recente diffusione del venerdì come giorno festivo è frutto dell'adattamento dei modelli gius-lavoristici europei ai paesi islamici¹³.

1.4. *L'era*

Sembra sia stato il secondo califfo 'Umar che, per mettere ordine nell'amministrazione del nuovo stato, decise nel 638 a.D./17 h. di numerare gli anni a partire dall'anno dell'ègira (ar. *hiğra*), cioè della migrazione di Muhammad da Mecca a Medina. Più precisamente, l'era musulmana inizia non dal giorno dell'ègira, che ebbe luogo in autunno, ma dal primo giorno del primo mese (1° *muḥarram*) dell'anno arabo in cui l'ègira ebbe luogo, corrispondente al 16 luglio dell'anno 622 d.C.

L'anno musulmano così numerato è contrassegnato dalla sigla A.H. (*anno hegirae*) o dalla lettera h. (ar. *hiğr'ī*).

Nei paesi islamici furono in uso altre ere, oltre a quella dell'ègira, spesso connesse all'uso di calendari diversi da quello lunare puro proprio dell'islam. D'altro lato, l'era dell'ègira fu utilizzata anche per il computo di anni solari¹⁴.

2. *Altri calendari in uso nel mondo musulmano*

2.1. *Il calendario giuliano*

Il calendario giuliano fu introdotto da Cesare nel 46 a.C., per riportare l'anno civile a coincidere con l'anno tropico e diminuire l'arbitrio dei pontefici nelle intercalazioni. Il calendario giuliano è fondato su cicli quadriennali, composti di tre anni di 365 giorni e di un anno di 366 giorni.

L'era fu calcolata dal 1° gennaio dell'anno 709 dalla fondazione di Roma (45 a.C.). Il calendario giuliano si diffuse nelle regioni dell'impero, dove continuò a essere in uso anche dopo la conquista musulmana.

Esistevano tuttavia importanti differenze, che riguardavano i nomi dei mesi, l'inizio dell'anno e la definizione delle ere.

Per quanto riguarda i nomi dei mesi, ne esistono due serie: la prima è di chiara derivazione latina, e si ritrova in diverse varianti; la seconda è un adattamento dei mesi del calendario lunisolare degli antichi babilonesi.

1. <i>yannayr</i>			<i>kānūn al-tānī</i>
2. <i>fibrayr</i>			<i>šubāṭ</i>
3. <i>māris</i>			<i>ādār</i>
4. <i>abrīl</i>			<i>nīsān</i>
5. <i>māyuh</i>			<i>ayyār</i>
6. <i>yūniyuh</i>			<i>ḥazīrān</i>
7. <i>yūlyuh</i>			<i>tammūz</i>
8. <i>aḡušt</i>	/	<i>aḡuštus</i>	<i>āb</i>
9. <i>šutanbir</i>	/	<i>sibtimbir</i>	<i>aylūl</i>
10. <i>uktubar</i>			<i>tišrīn al-awwal</i>
11. <i>nuwanbar</i>	/	<i>nūfimbir</i>	<i>tišrīn al-tānī</i>
12. <i>duḡanbir</i>	/	<i>dīsimbir</i>	<i>kānūn al-awwal</i>

L'uso del calendario giuliano era compatibile con diverse opzioni riguardanti il capodanno. La soluzione oggi generalizzata di inizio dell'anno al primo gennaio era caratteristica delle regioni occidentali; i melkiti fissavano il capodanno a settembre, come nella tradizione bizantina, e i nestoriani e giacibiti a ottobre.

La correzione gregoriana¹⁵ introdotta nel 1581 e subito adottata nei paesi di tradizione cattolica, altrove si diffuse lentamente.

Lo stesso vale per l'era calcolata dalla nascita di Cristo, che era in uso nell'Europa Occidentale; essa era ignorata in Medio Oriente, tanto dai musulmani che dai cristiani, i quali adottavano l'era seleucide, o di Alessandro, con inizio il primo ottobre 312 a.C., o l'alessandrina (*ta'rīk al-qubṭ*) che, in ricordo della persecuzione di Diocleziano, fu detta anche era dei martiri (*ta'rīk al-šuhadā'*): l'inizio ne fu fissato alla data in cui l'imperatore salì al trono (28 agosto 248 d.C.)

2.2. Il calendario copto

Quando in Egitto venne introdotto l'anno giuliano, si mantennero però per i mesi i nomi dell'antico calendario egiziano, che era formato di dodici mesi di trenta giorni, più un piccolo ciclo di cinque giorni. Con l'adozione della riforma giuliana, il ciclo di cinque giorni divenne di sei negli anni bisestili. Peraltro, l'anno bisestile copto precede l'anno bisestile giuliano.

I nomi dei mesi copti, nella versione araba, sono:

1. *tūt*
2. *bābih*
3. *hātūr*

4. *kiyahk*
5. *tūbah*
6. *amšīr*
7. *barmahāt*
8. *barmūdah*
9. *bašans*
10. *ba'ūna*
11. *abīb*
12. *misrā*
13. *ayyām al-nasī'* (il ciclo di giorni intercalari)

Il capodanno ortodosso, primo giorno del mese di *tūt*, corrisponde al 29 agosto.

2.3. I calendari persiani

Simile al calendario egiziano era quello sasanide di origine zoroastriana che la Persia musulmana conservò, utilizzandolo come base dell'anno fiscale. Esso era formato di dodici mesi di trenta giorni, più un ciclo di cinque giorni. Era dunque leggermente più corto dell'anno solare e questo provocava col passar del tempo una grave anticipazione dell'anno di imposizione rispetto alla stagione di maturazione dei raccolti. Alcune riforme si proposero di eliminare l'inconveniente, e il califfo al-Mu'tadid sopprime sessanta giorni nell'anno 282/895. Il sultano selgiuchide Ğalāl al-Dawla Mu'izz al-Dīn Abū l-Faḥ Mālik Šāh¹⁶, soppressi i giorni necessari a riportare l'inizio dell'anno (primo giorno del mese di *farvardīn*) a coincidere con l'equinozio di primavera, dispose che venisse intercalato un sesto giorno negli anni in cui a mezzogiorno del quinto giorno del piccolo ciclo, ultimo giorno dell'anno, il sole non fosse ancora entrato nella costellazione dell'ariete. Il nuovo calendario fu chiamato *ġalālī*, dal titolo del sultano¹⁷; la sua introduzione segnò l'inizio di una nuova era, dallo stesso nome, in corrispondenza del 15 marzo 1079/ 9 ramaḍān 471.

Il calendario *ġalālī* sembra ancora in uso in alcune regioni dell'Iran, anche dopo che, nel 1925, il paese ha adottato ufficialmente un calendario solare. I nomi dei mesi sono un adattamento di quelli dell'antico calendario persiano, ma ne è variata la durata: i primi cinque sono di trentun giorni, quelli dal sesto all'undicesimo di trenta e l'ultimo di ventinove o, nell'anno bisestile, di trenta. L'inizio dell'anno resta fissato all'equinozio di primavera; gli anni sono contati dalla data dell'egira¹⁸.

Lo stesso calendario fu adottato in Afganistan nel 1957, ma ai nomi dei mesi persiani furono sostituiti i nomi delle costellazioni.

¹ Il comportamento del Profeta durante il pellegrinaggio d'addio (*ḥiġġat al wadā'*) è il modello cui i musulmani si sono fedelmente rifatti in seguito per il compimento del rito. Durante tale pellegrinaggio Muhammad tiene il famoso discorso dell'addio, una sorta di testamento spirituale in cui sono raccolte le principali prescrizioni per i credenti: tra le altre quelle relative al calendario e ai mesi sacri.

² In arabo *nasī'* su cui cfr. EI².

³ Il quarto mese sacro è *raġab*.

⁴ Cfr. voce Hilāl in EI².

⁵ La tradizione in questione, in una diversa versione, è peraltro alla base anche di una parziale concessione al calcolo, dato che può essere intesa come esortazione a ricorrere al calcolo delle mansioni lunari. Si veda peraltro un'altra tradizione: «Noi siamo un popolo illetterato, non scriviamo e non facciamo calcoli».

⁶ Per una trattazione generale del problema, con cenni agli sviluppi più recenti del dibattito, si veda Ebrahim Moosa, «Shaikh Ahmad Shākir and the Adoption of a Scientifically-Based Lunar Calendar», in *ILS*, vol. 5, n. 1, 1998, pagg. 57-89.

⁷ Al fine di convertire le date del calendario dell'egira in date di altri calendari, e in particolare del calendario gregoriano, esistono una grande quantità di tavole medioevali e moderne (per citare soltanto un esempio, ricorderò l'opera di R. Campani, *Calendario arabo. Tabelle comparative delle Ere Araba e Cristiano-Gregoriana*, Modena, 1914). Oggi sono disponibili anche appositi programmi software. Va tuttavia ricordato che la conversione automatica non tiene conto degli scarti che possono prodursi per il fatto che l'inizio del mese lunare è stabilito in base all'osservazione diretta del cielo.

⁸ Per una descrizione dei principali calendari agricoli o amministrativi, v. *infra* par. 2.

⁹ Cfr. D.S. Margoliouth, *Mohammed and the Rise of Islam*, New York-Londra, 1905, pag. 248; M. Gaudefroy-Demombynes, *Mahomet*, Parigi, 1957, pag. 522; F. Buhl, *Das Leben Muhammads*, Lipsia, 1930, pag. 214; A.W. Montgomery Watt, *Muhammad at Medina*, Oxford, 1956, pag. 198; S.D.F. Goitein, «The Origins and Nature of Muslim Friday Worship», in *MW*, 1959, pagg. 183-195.

Tra le biografie arabe tradizionali del Profeta, la più nota è la *sīra* di Ibn Hišām (m. 218 c.), largamente basata sulla più antica opera di Ibn Ishāq (704-767) (tr. inglese: *The Life of Muhammad, a translation of Ibn Ishāq's Sīrat Rasūl Allāh*, A. Guillome (cur.), Oxford University Press, Londra, 1955).

¹⁰ Conferma dell'inopportunità di avvicinare il venerdì islamico al sabato ebraico viene da J. Neusner e T. Sonn (*Comparing Religions through Law. Judaism and Islam*, Londra-New York, 1999, pagg. 168 e ss.) che, intendendo comparare i tempi sacri delle due religioni, accostano il sabato ebraico al tempo del pellegrinaggio islamico.

¹¹ Secondo i teologi islamici, se l'atto di creazione non si ripetesse a ogni istante, l'esistenza delle creature precipiterebbe nel nulla. Sull'idea di creazione ricorrente secondo la versione ash'arita si leggano L. Gardet e G.C. Anawati, *Introduction à la théologie musulmane. Essai de théologie comparée*, Parigi, 1948, pagg. 154-6; H. Corbin, *Storia della filosofia Islamica*, Milano, 1991, pag. 131.

¹² S.D.F. Goitein, *Jews and Arabs: Their Contacts through the Ages*, New York, 1955, pagg. 39-40.

¹³ V. *infra*, Cap. 3, par. 3.

¹⁴ Si è già ricordato che i calendari solari sono più adatti di quello lunare puro a scandire i cicli di imposizione fiscale. Le cancellerie e le amministrazioni islamiche utilizzavano dunque spesso allo stesso tempo l'anno lunare e l'anno solare, computandoli entrambi a partire dall'egira. Data la minore durata dell'anno lunare rispetto all'anno solare, si produceva uno scarto tra le due datazioni che periodicamente era annullato mediante la soppressione di un anno fiscale (ad esempio, nel 241 dell'egira, l'inizio dell'anno fiscale persiano sarebbe caduto pochi giorni prima della fine del corrispondente anno religioso; le autorità abbasidi decisero allora di passare direttamente dall'anno fiscale 240 al 242, saltando il 241 e restaurando una certa armonia tra anno solare e lunare). Non sempre l'aggiustamento periodico è regolato da una norma precisa.

¹⁵ Papa Gregorio dispose la soppressione di dieci giorni per riportare l'equinozio di primavera al 21 marzo, dal giorno 11 in cui ormai cadeva. Per evitare che l'inconveniente si ripresentasse in futuro, dispose inoltre che si sopprimesse il carattere bisestile di tutti gli anni centenari non multipli di 400.

¹⁶ Terzo sultano della dinastia selgiuchide, regnò tra il 1072 e il 1092. Sotto il suo potere l'impero selgiuchide raggiunse il suo apogeo.

¹⁷ V. voce *DJalālī* su EI² e la voce *Calendars – Islamic period*, in *Encyclopaedia Iranica*, vol. IV.

¹⁸ Durante gli ultimi anni, tra il 1975 e il 1978, di regno dello scià, l'era dell'egira fu abbandonata a favore dell'era imperiale, il cui inizio coincideva con l'inizio del regno di Ciro il grande (559 a.C.).

Capitolo secondo

Tempo, stato, lavoro. Le soluzioni nazionali

In questo capitolo sono presentati i dati relativi al calendario ufficiale, al giorno di riposo settimanale, alle festività ufficiali organizzati in schede per paese. Vengono inoltre fornite, ove disponibili, informazioni specifiche riguardo alle disposizioni gius-lavoristiche dirette a facilitare al lavoratore musulmano l'adempimento dei suoi doveri di culto.

Le scelte relative al sistema di organizzazione ufficiale del tempo hanno certamente un forte valore simbolico e sono rivelatrici dell'impostazione profonda del rapporto tra lo Stato e la religione. È perciò sembrato utile premettere a ogni scheda un breve profilo costituzionale del paese, per misurare la congruenza tra le declamazioni contenute nei testi costituzionali e le soluzioni adottate in materia di organizzazione del tempo.

1. *Algeria*

La prima sfida che il giovane stato algerino si trova ad affrontare è quella della costruzione dell'identità nazionale: la soluzione è ricercata nella mediazione tra gli ideali di arabicità e di islamicità, centrali nella lotta contro il potere coloniale, e i principi di uguaglianza che caratterizzano l'ideologia socialista, abbracciata all'indomani dell'indipendenza.

Nel paese non esistono minoranze significative di non musulmani. Nell'ambito del diritto di famiglia ciò ha consentito di realizzare, con la legge del 1984¹, l'uniformità giuridica attraverso l'estensione delle norme di diritto musulmano a tutti i cittadini. Si è così stabilita una virtuale coincidenza tra cittadinanza e appartenenza religiosa.

La costituzione del 1989, modificata nel 1996, chiude la fase del socialismo islamico e apre al multipartitismo conservando la caratterizzazione islamica dello Stato nel tentativo di rafforzarne la legittimità. Ciò non impedisce che, dopo la sospensione delle elezioni del 1991, si apra un periodo di feroce scontro tra i gruppi fondamentalisti armati e le forze governative. L'art. 1 della costituzione definisce l'Algeria una Repubblica Democratica e Popolare (art. 1). La religione dello Stato è l'islam (art. 2). Le istituzioni proibiscono le pratiche contrarie alla morale islamica e ai valori della rivoluzione di novembre (art. 9). I cittadini sono uguali di fronte alla

legge (art. 29): contrariamente a quanto solitamente precisato dalle costituzioni arabe, non è fatta menzione del divieto di discriminazione basato sull'appartenenza religiosa. È garantita la libertà di coscienza (art. 36).

Calendari

La *Ġarīda Rasmiyya* della Repubblica Algerina Democratica e Popolare porta la data calcolata secondo il calendario lunare dell'egira, con indicazione della corrispondenza al calendario gregoriano; i nomi dei mesi sono di tipo latino. Lo stesso sistema è utilizzato per la datazione delle intestazioni e delle sottoscrizioni degli atti, ma il loro codice identificativo fa riferimento all'anno dell'era volgare².

Riposo settimanale

La legge quadro generale sul lavoro dispone che questi ha diritto a un giorno intero di riposo alla settimana. Ciò vale per le diverse imprese (industriali, agricole, commerciali, etc.) sia del settore socializzato, sia del settore privato, ma non si applica al datore di lavoro e ai suoi famigliari. Il giorno di riposo è fissato dalla legge o mediante decreto, avuto riguardo alle condizioni di lavoro.

Festività

I giorni festivi ufficiali sono fissati per legge. Per i giorni festivi, così come per il giorno di riposo settimanale, il lavoratore ha diritto alla piena retribuzione. Sono giorni festivi:

1. *'īd al-fiṭr*
2. *'īd al-adḥā*
3. l'anniversario della nascita del Profeta
4. il capodanno
5. la festa dei lavoratori e altre ricorrenze nazionali o locali

I giorni festivi ufficiali fissati dalla legge sono da tenere distinti dai giorni festivi non ufficiali, come ad esempio le feste religiose non ufficiali o le ricorrenze locali, durante le quali i datori di lavoro sospendono le attività accogliendo il desiderio dei lavoratori. Queste festività non sono retribuite ed è possibile che ne venga chiesto il recupero, purché ciò avvenga al più presto, nella settimana stessa o in quella seguente, secondo un accordo tra i rappresentanti dei lavoratori e il datore di lavoro, e purché non si recuperi un numero di ore maggiore di quelle non lavorate.

Per feste religiose non ufficiali si intendono le feste islamiche. Per quanto riguarda le feste di religioni diverse, viene regolato il caso in cui il datore di lavoro non musulmano desidera chiudere in un giorno festivo per la sua religione: egli deve farne richiesta al consiglio popolare locale e i lavoratori hanno diritto al salario per i giorni non lavorati.

Permessi

La legge quadro generale del lavoratore, all'art. 78 prevede che il lavoratore possa ottenere, una sola volta nella vita, un permesso per visitare i luoghi santi dell'islam. D'altra parte, l'art. 229 del decreto sulle condizioni generali del rapporto di lavoro per il settore privato dispone che ogni lavoratore o apprendista che desideri compiere il pellegrinaggio alla Mecca ha diritto a un permesso non retribuito di trenta giorni consecutivi, per una sola volta nella vita lavorativa. Per quanto riguarda il settore pubblico, l'art. 39 della legge sulla funzione pubblica dispone che chi desidera compiere il pellegrinaggio alla Ka'ba (*bayt Allāh al-ḥarām*) ha diritto a un permesso di trenta giorni consecutivi. Il permesso può essere ottenuto una sola volta nella vita³.

2. Arabia Saudita

Il carattere islamico del regno dell'Arabia Saudita è essenziale alla definizione della sua identità. Le origini stesse della dinastia sono segnate dall'alleanza con il movimento puritano dei wahhabiti (XVIII sec.). Oggi, l'art. 1 della legge fondamentale del 27 *ša' bān* 1412 (1 marzo 1992⁴) stabilisce che il Regno è uno Stato arabo, islamico e indipendente, la cui religione è l'islam e la cui prima e principale fonte del diritto è il Corano, insieme alla *sunna* del Profeta. Il potere di governo del Regno discende dal Corano e dalla *sunna* del Profeta, che sono superiori a qualunque atto normativo dello Stato, compresa la legge fondamentale. Lo Stato protegge e applica la *šarī'a*; ordina il bene e proibisce il male (art. 23). Lo Stato protegge i diritti umani in accordo con le norme della *šarī'a* (art. 26).

La popolazione del regno è nella sua totalità musulmana; una esigua minoranza appartiene allo sciismo⁵. Gli unici non musulmani sono quindi gli stranieri residenti, i quali, a norma della legge fondamentale «debbono conformarsi alle sue leggi, e osservare i valori, rispettare le tradizioni e i sentimenti della società saudita» (art. 41).

Lo sviluppo dell'economia ha determinato una certa necessità di modernizzazione del settore del diritto commerciale e dell'economia. Ne è risultato «l'emergere di un sub-sistema temporale, autonomo ma non completamente indipendente dalla *šarī'a*»⁶.

Calendari

La legge fondamentale del Regno all'art. 2 proclama calendario dello Stato il calendario *hiğrī*.

La gazzetta ufficiale (*Umm al-qura*) riporta la doppia datazione: per prima quella secondo il calendario *hiğrī*, e quindi quella secondo il calendario gregoriano dell'era comune.

Riposo settimanale

Il giorno di riposo settimanale è il venerdì (*Niẓām* del lavoro e dei lavoratori, art. 149). Ad esso viene aggiunto il sabato⁷. Nel calcolare l'orario di lavoro si tiene conto delle ore di lavoro effettivo, senza considerare il tempo dedicato al riposo, alla preghiera e al pasto.

Ramaḍān

Durante il mese di *ramaḍān* l'orario settimanale di lavoro, che normalmente non può superare le quarantotto ore settimanali, è fissato a non più di trentasei ore (*Niẓām* del lavoro e dei lavoratori, art. 147).

Festività

Il lavoratore ha diritto all'intero salario per i giorni festivi, religiosi o nazionali, fissati mediante decreto del Ministro del lavoro. I giorni festivi non possono essere più di dieci all'anno (art. 155)⁸. Il decreto ministeriale n. 357 del 24/11/1389 (corrispondente al 1 febbraio 1970) ha fissato le feste e le rispettive durate:

1. la festa di *al-fiṭr*: tre giorni
2. la festa di *al-adḥā*: quattro giorni
3. la festa nazionale del regno: un giorno

La festa di *al-fiṭr* e la festa di *al-adḥā* sono dichiarate feste dello Stato dall'art. 2 della legge fondamentale del Regno.

Le disposizioni appena considerate non pregiudicano i diritti quesiti e le previsioni di circolari interne più favorevoli per i lavoratori.

3. *Bahrayn*

Lo stato del Bahrayn ha la forma di una monarchia ereditaria ed è indipendente dal 1971.

La popolazione è formata per più del 90% da musulmani, in prevalenza sciiti. Il resto è formato da cristiani.

La *ṣarī'a* è la legge fondamentale del piccolo emirato: essa regge in via esclusiva lo statuto personale ed è fonte sussidiaria nei settori interessati dalla legislazione moderna (stato civile, sviluppo agricolo, ordinamento giudiziario, procedure, società, assegni, etc.). Le scuole di riferimento sono la malikita per i sunniti e la *ga'farita* per gli sciiti.

I tribunali sciaraitici, distinti in sezione malikita e sezione *ga'farita* si affiancano ai tribunali civili, con competenza in materia civile, commerciale e penale.

Calendari

La *Ġarīda Rasmiyya* ha la doppia datazione: è indicata innanzi tutto la data secondo il mese e l'anno lunare computato a partire dall'egira, della quale viene data la corrispondenza con il calendario gregoriano dell'era volgare. I nomi dei mesi solari sono quelli di tradizione occidentale.

Festività

I tempi di lavoro sono regolati minuziosamente dalla legge sul lavoro nel settore privato, promulgata con il decreto emirale n. 23 del 1976. L'art. 81 fissa le festività ufficiali:

1. il capodanno dell'anno lunare (il 1° del mese di *muḥarram*)
2. la festa di *al-adḥā* (il 10, 11 e 12 del mese di *ḍū' l-ḥiġġa*)
3. la festa di *al-fiṭr* (il 1°, 2 e 3 del mese di *šawwāl*)
4. *al-mawlid* (il 12 di *rabī' al-awwal*)
5. la festa nazionale (16 dicembre)
6. *al-'āšūrā'* (il 9 e 10 di *muḥarram*)
7. il capodanno gregoriano (1° gennaio)

Altre festività ufficiali possono essere stabilite con decreto del Ministro del lavoro e degli affari sociali in accordo con un decreto del Consiglio dei ministri.

Riposo settimanale

Il giorno di riposo settimanale è il venerdì.

Ḥaġġ

Il lavoratore musulmano può, una volta durante la vita lavorativa, godere di un permesso per un periodo non superiore alle quattro settimane per adempiere all'obbligo del pellegrinaggio. Il datore di lavoro determina per ogni anno il numero di lavoratori che possono godere di tale permesso in considerazione delle esigenze produttive. Quando le circostanze lo permettono, il permesso è accordato di preferenza al dipendente con durata continua di impiego più lunga (art. 88).

Ramaḍān

Durante il mese di *ramaḍān*, l'orario di lavoro non può superare le sei ore giornaliere o le 36 settimanali (art. 78). Tale disposizione non si applica ai lavoratori non musulmani, che comunque non dovranno essere occupati oltre gli orari fissati dalla legge (decreto del Ministro del lavoro e degli affari sociali n. 11 del 1977). Il periodo del *ramaḍān* rappresenta peraltro un tempo di intensa attività per il settore commerciale: un decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale (n. 20 del 1976)⁹ autorizza il lavoro straordinario, purché il lavoratore non lavori per più di sessanta ore settimanali complessive.

4. Egitto

La definizione del rapporto tra Stato e islam è questione particolarmente delicata in Egitto, paese caratterizzato dalla presenza di una importante minoranza cristiana (attualmente quasi il 6% dell'intera popolazione).

Sin dal secolo scorso si assiste nel paese a un precoce sviluppo del sentimento nazionale, favorito dalle oggettive condizioni ambientali e dalle particolari vicende storiche che hanno sempre connotato la regione e permesso una sua facile riconoscibilità. I partiti e i movimenti politici presenti all'inizio del secolo sulla scena politica sono animati da ideali patriottici e nazionalisti e di ispirazione laica: l'appartenenza allo stato egiziano, o in altri momenti alla nazione araba, è considerata prevalente sull'appartenenza religiosa.

L'abolizione nel 1955 delle giurisdizioni confessionali tende a cementare il sentimento di appartenenza nazionale. Unici giudici competenti anche per le questioni di diritto personale restano quelli nazionali. Il diritto da loro applicato è tuttavia solo parzialmente unificato: fuori dal settore delle successioni, i diritti delle diverse comunità restano differenziati.

L'Egitto è anche il paese in cui, a partire dal primo dopoguerra, nascono e si sviluppano movimenti politici di ispirazione islamica, che predicano la rigenerazione della società mediante la reinstaurazione della *šarī'a*. Gli attivisti sono duramente repressi durante l'epoca del socialismo nasseriano; ma negli anni settanta le rivendicazioni che si ispirano all'islam riprendono vigore.

Il 1980 segna un momento cruciale nella ridefinizione dei rapporti tra stato e islam. In quell'anno la costituzione del 1971 viene emendata. Il testo originario enfatizzava il carattere arabo e socialista dello Stato («la Repubblica Araba d'Egitto è uno Stato democratico basato sull'alleanza delle forze lavoratrici del popolo», art. 1) e, secondo un modello assai diffuso nelle costituzioni arabe, definiva l'islam come la religione dello Stato; la *šarī'a* era considerata una fonte principale della legislazione (art. 2).

L'emendamento del 1980 ha modificato quest'ultima disposizione, così che oggi la *šarī'a* è la fonte principale della legislazione¹⁰. La nuova formulazione del testo potrebbe avere effetti importanti sul sistema, a partire dall'interpretazione di altri articoli della stessa costituzione, come l'art. 40, che sancisce l'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, e l'art. 46, che impone allo Stato di garantire la libertà di religione e la libertà di esercitare i corrispondenti diritti.

Calendari

Il giornale ufficiale, *al-Ġarīda al-Rasmiyya* (come *al-Waqā'i 'al-Miṣriyya*) è datata esclusivamente secondo il calendario gregoriano, con gli anni dell'era volgare e i mesi denominati secondo il modello latino.

Gli atti sono identificati con il numero d'ordine riferito all'anno gregoriano. Le date di promulgazione sono invece indicate secondo il calendario lunare dell'egira, con indicazione tra parentesi della corrispondente data del calendario gregoriano.

I calendari, le agende e i giornali riportano spesso, accanto alla data gregoriana e alla data dell'egira, anche l'indicazione della data secondo il calendario copto.

Festività

La materia è stata regolata successivamente dalla legge n. 91 del 1959 (codice del lavoro), modificata dalla legge n. 4 del 1975, e dalla n. 137 del 1981, che abroga il codice del 1959. Per il settore pubblico rileva la legge n. 47 del 1978.

Nel 1959 il legislatore fissava il numero massimo di festività retribuite in sette all'anno; in seguito il limite è stato gradualmente portato a tredici (art. 47, I comma, l. n. 137/81). In esecuzione di tale disposizione, il Ministro del lavoro e della programmazione ha adottato il decreto n. 62 del 1981 e ha individuato le seguenti festività (art. 1):

Per il settore privato, la legge n. 137 del 1981 (art. 48) stabilisce che il lavoratore ha diritto alla retribuzione delle festività nei giorni festivi individuati da un decreto del Ministro della forza lavoro e della programmazione; i giorni festivi non devono essere più di tredici in un anno. La legge del lavoro abrogata fissava il numero massimo in sette. Il decreto del ministro della forza lavoro e della programmazione n. 22 del 1975 in materia di fissazione delle festività religiose e delle ricorrenze ufficiali durante le quali il lavoratore ha diritto alla retribuzione ha individuato le seguenti giornate:

1. il primo giorno del mese di *muḥarram* (festa del capodanno dell'egira)
2. il primo e il secondo giorno del mese di *ṣawwāl* ('*īd al-ḥiṭr*)
3. il nono giorno del mese di *ḍū' l-ḥiḡḡa* (il giorno in cui i pellegrini sostano in piedi a 'Arafāt)
4. il decimo e l'undicesimo giorno di *ḍū' l-ḥiḡḡa* (primo e secondo giorno della festa dei sacrifici, '*īd al-adḥā*)
5. il giorno della nascita del Profeta
6. il giorno di *ṣamm al-nasīm*¹¹
7. il primo giorno di maggio (festa dei lavoratori)
8. il diciottesimo giorno di giugno ('*īd al-ḡalā'*)
9. il ventitreesimo giorno di luglio (festa della rivoluzione)
10. il sesto giorno di ottobre (festa delle forze armate)
11. il ventiquattresimo giorno di ottobre (festa della città di Suez e della resistenza popolare)

Gli stessi giorni debbono ritenersi festivi anche per i lavoratori del settore pubblico. L'art. 64 della legge n. 47 del 1978 in materia di ordinamento della funzione civile dello Stato dispone che il lavoratore ha diritto alla retribuzione completa nei giorni delle feste religiose e delle ricorrenze pubbliche individuati con decreto dal presidente del consiglio dei ministri.

Lo stesso articolo, al terzo comma, dispone che le festività religiose dei non musulmani sono regolate da apposito decreto del consiglio dei ministri. Il decreto n. 2362 del 1967 riconosce ai lavoratori non musulmani dello stato e del settore pubblico giorni festivi retribuiti nelle seguenti feste:

a. per copti e ortodossi:

1. Natale
2. Epifania
3. domenica delle palme
4. giovedì santo
5. Pasqua

essi possono inoltre essere autorizzati ad assentarsi sino alle dieci del mattino della festa di *nayrūz* (festa del capodanno copto).

b. per cattolici e protestanti:

1. Natale
2. Pasqua
3. capodanno gregoriano

essi possono inoltre essere autorizzati ad assentarsi fino alle dieci del mattino la domenica delle palme, il giovedì santo e l'Epifania.

c. per gli ebrei:

1. Kippur;
2. Pasqua ebraica;
3. capodanno ebraico

Vista la politica che tende a equiparare i lavoratori del settore privato ai lavoratori del settore pubblico, non manca chi auspica che il legislatore disponga l'applicazione generalizzata di queste norme di favore per i lavoratori non musulmani¹².

La cassazione ha disposto che il lavoratore, qualunque sia la sua appartenenza religiosa, ha diritto a godere delle festività retribuite stabilite dalla legge: che i non musulmani godono delle festività loro proprie in aggiunta a quelle comuni. Sempre la corte di cassazione ha riconosciuto l'efficacia di accordi tra il lavoratore e il datore di lavoro che prevedano un trattamento più favorevole al lavoratore, anche se superano il limite massimo di festività retribuite fissato dalla legge (n. 96 del 1966); lo stesso vale nel caso in cui in occasioni determinate venga concesso al lavoratore una festività per consuetudine. Quando la consuetudine abbia le caratteristiche di continuità, generalità e stabilità, i lavoratori acquisiscono il diritto (n. 237 del 1973).

Pellegrinaggio

I lavoratori, sia del settore pubblico sia del settore privato, possono ottenere un permesso retribuito per compiere il pellegrinaggio, seppure a condizioni diverse.

Per quanto riguarda il settore pubblico, l'art. 71 n. 1 della legge n. 47 del 1978 dispone che il lavoratore ha diritto, per una sola volta durante la vita lavorativa, a un permesso retribuito della durata di un mese per adempiere l'obbligo del pellegrinaggio (*hağğ*).

Per il settore privato, la questione è regolata dall'art. 49 della legge n. 137 del 1981. Secondo tale disposizione, il datore di lavoro può concedere al lavoratore che abbia prestato la sua opera alle sue dipendenze per tre anni consecutivi un permesso retribuito a metà per un periodo non superiore a un mese per ottemperare all'obbl-

go del pellegrinaggio o della visita di Gerusalemme¹³. Il permesso è ottenibile una sola volta durante il servizio.

Se la durata del permesso è uguale per il settore pubblico e per quello privato, la retribuzione è intera solo nel primo. Soltanto al lavoratore del settore privato è richiesto di aver prestato la propria opera per un periodo minimo di tempo in modo continuativo. Ma quel che più differenzia le due soluzioni, è che il lavoratore del settore pubblico vanta un vero e proprio diritto al permesso di compiere il pellegrinaggio, non essendo possibile all'amministrazione rifiutarglielo, mentre il datore di lavoro privato può concedere oppure non concedere il permesso al lavoratore che ne fa richiesta.

Riposo settimanale

La legge n. 137 del 1981 impone la chiusura settimanale di tutte le imprese (art. 136), e non più soltanto alle imprese commerciali, come era previsto nella legge del 1959. La previsione va intesa in modo estensivo, così da comprendervi le imprese individuali e familiari. Il giorno di chiusura e gli orari sono stabiliti dal Ministro del lavoro e della programmazione. Allo stesso ministro spetta l'individuazione delle attività e delle aree esentate dall'obbligo di chiusura settimanale¹⁴. Gli orari di chiusura sono differenziati a seconda della stagione. I governatori possono modificare con decreto gli orari durante il mese di *ramadān* e in occasione delle feste religiose o civili¹⁵.

Per quanto riguarda le imprese non soggette all'obbligo di chiusura settimanale, gli orari di lavoro debbono comunque essere organizzati in modo che ogni lavoratore possa godere di un riposo settimanale non inferiore alle ventiquattro ore consecutive dopo sei giorni di lavoro (art. 137). La legge in vigore innova rispetto a quella abrogata del 1959 disponendo che in ogni caso il riposo settimanale è retribuito.

Il datore di lavoro è dunque libero di scegliere il giorno di riposo dei propri dipendenti, di differenziarlo così da fissarlo il venerdì per un gruppo di lavoratori e la domenica per un altro, e anche di mutarlo, a condizione che ne dia comunicazione preventiva ai lavoratori¹⁶.

L'art. 138 permette infine, per determinate attività, il raggruppamento del riposo settimanale spettante per un periodo non superiore alle otto settimane.

Per quanto riguarda il settore del pubblico impiego, l'art. 62 della legge n. 47 del 1978¹⁷ attribuisce all'autorità competente l'individuazione dei giorni lavorativi durante la settimana e la definizione degli orari, che vanno effettuate tenendo conto delle esigenze dell'interesse pubblico.

Nei fatti il giorno di riposo settimanale è di regola osservato il venerdì, al quale è spesso collegato il sabato.

5. Emirati Arabi Uniti

Degli Emirati Arabi Uniti fanno parte sette emirati federatisi al momento dell'indipendenza, nel 1971. Nello stesso anno essi si dotano di una costituzione provviso-

ria, a norma della quale l'islam è la religione ufficiale dell'Unione e la *šarī'a* islamica la sua fonte legislativa fondamentale.

L'Unione ha adottato nel 1985 il codice civile: in caso di lacuna si fa riferimento in prima battuta al diritto malikita e hanbalita e poi, se necessario, allo sciafiita e hanafita.

Accanto al sistema di corti federali, esistono sette diverse organizzazioni giudiziarie statali. In tutti gli emirati la giustizia sciaraitica rappresenta la base del sistema giudiziario.

Calendari

La *Ġarīda Rasmiyya* federale riporta la datazione *hiġrī* e quella gregoriana comune. I mesi solari sono denominati secondo il sistema occidentale.

Riposo settimanale

Il giorno di riposo settimanale è il venerdì.

Festività

Sono considerati giorni festivi:

1. *'īd al-fīṭr*
2. *'īd al-adḥā* (la festività comprende quattro giorni)
3. il capodanno *hiġrī*
4. il capodanno gregoriano
5. *laylat al-mi'rāġ*
6. l'anniversario dell'incoronazione dello Sceicco Zayd¹⁸
7. la festa nazionale degli Emirati Arabi Uniti (2-3 dicembre)¹⁹

6. *Giordania*

In Giordania, la funzione dell'islam nella legittimazione del potere monarchico è centrale, tenuto conto che la dinastia hashemita vanta la propria discendenza diretta dal Profeta. La costituzione del 1952, tuttora in vigore, dichiara l'islam religione di Stato (art. 2). I cittadini sono uguali di fronte alla legge e non possono subire discriminazioni basate sulla razza, sulla lingua o sulla religione (art. 6). Lo stato garantisce il libero esercizio del culto secondo le tradizioni del regno, a meno che ciò sia in contrasto con l'ordine pubblico o la morale (art. 14).

Se il tenore del testo costituzionale non si discosta significativamente dai modelli più diffusi nei paesi arabi, il paese si segnala per la tradizionale buona integrazione sociale della comunità cristiana. La monarchia ha inoltre costantemente operato per il mantenimento di buoni rapporti interconfessionali²⁰.

Il diritto islamico della famiglia è stato codificato, ma resta applicabile ai soli

musulmani. Le comunità non musulmane conservano integra la propria autonomia giuridica e giudiziaria.

Calendari

La *Ġarīda Rasmiyya* è datata secondo l'anno lunare, computato a partire dall'egira del quale viene data la corrispondenza secondo il calendario gregoriano dell'era comune. I mesi sono denominati secondo il modo orientale.

Festività

Sono feste ufficiali del Regno:

8. *'īd al-fiṭr*

9. *'īd al-adḥā*

10. *al-mawlid*

11. il capodanno dell'egira

12. *laylat al-mi'rāġ*

13. la festa dell'indipendenza (25 maggio)

14. il compleanno di Re Abdullah (30 gennaio)

15. la salita al trono di Re Abdullah (9 giugno)

16. l'anniversario della nascita di Re Hussayn (14 novembre)

Sono altresì considerate festive le ricorrenze cristiane:

1. il Natale (25 dicembre)

2. la Pasqua ortodossa²¹

Riposo settimanale

Il giorno di riposo settimanale è il venerdì, cui viene collegato il sabato²².

7. Iran

La Repubblica Islamica dell'Iran nasce dalla rivoluzione che nel febbraio 1979 rovesciò la dinastia dei Pahlavi. Essa è fondata sulla fede nel monoteismo, nella rivelazione divina, nella resurrezione, nella giustizia divina, nell'imamato e nella dignità dell'uomo, che è dotato di libero arbitrio e quindi responsabile verso Dio (art. 2 cost.). Le leggi e le normative devono essere fondate sui precetti islamici (art. 4 cost.). La religione ufficiale dell'Iran è l'islam di scuola sciita ga'farita imamita (art. 12 cost.). La sovranità assoluta è di Dio, il quale ha voluto che l'umanità fosse sovrana sul proprio destino sociale (art. 56 cost.). I poteri legislativo, esecutivo e giudiziario sono esercitati sotto la supervisione della Guida religiosa (art. 57 cost.), rappresentata da un giurista sapiente e virtuoso, la cui autorità è riconosciuta dal popolo, o, in sua mancanza, da un Consiglio direttivo (artt. 5, 107 segg.). Tra le prerogative della Guida religiosa rientra la nomina di metà dei membri del consiglio di

vigilanza, cui è affidata la tutela della costituzione e dei principi islamici (art. 91 e segg.). Il parere favorevole del consiglio è necessario per l'entrata in vigore di tutti gli atti legislativi.

Calendari

L'art. 17 della Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran ammette sia il calendario solare, sia il calendario lunare. Gli anni vengono comunque calcolati a partire dalla *hiğra*²³. Il capodanno dell'anno solare dell'egira cade il primo giorno di primavera, corrispondente al primo giorno di *farvardīn* (20 o 21 marzo). L'anno solare dell'egira così descritto è stato introdotto nel 1925.

È anche diffuso l'uso del calendario gregoriano.

I mesi del calendario solare dell'egira sono:

1. *farvardīn* (31 giorni)
2. *ordībehešt* (31 giorni)
3. *ḵordād* (31 giorni)
4. *tīr* (31 giorni)
5. *mordād* (31 giorni)
6. *šahrivār* (31 giorni)
7. *mehr* (30 giorni)
8. *ābān* (30 giorni)
9. *ādar* (30 giorni)
10. *dey* (30 giorni)
11. *bahman* (30 giorni)
12. *esfand* (29 giorni, o 30 giorni negli anni bisestili)

Riposo settimanale

La costituzione stabilisce che il giorno festivo ufficiale della settimana è il venerdì (art. 17).

Festività

La lista dei giorni festivi ufficiali comprende:

1. *'īd al-ḵiṭr*
2. il martirio dell'*imām Ğa'far al-Šādiq* (25 *šawwāl*)
3. la vittoria della Rivoluzione islamica (22 *bahman*)
4. *'īd al-adḥā*
5. la nazionalizzazione dell'industria petrolifera (29 *esfand*)
6. *nawrūz*, il capodanno solare: nell'occasione sono quattro le giornate festive
7. il giorno dello stagno (18 *dū' l-ḥiğğā*)²⁴
8. il giorno della Repubblica islamica (24 *farvardīn*)
9. *sizdah be dar* (13 *farvardīn*)
10. *tasua*, vigilia di *'āšūrā* (9 *muharram*)

11. 'āšūrā' (10 muḥarram)
12. la celebrazione del quarantesimo giorno dalla morte dell'imām Husayn (20 ṣafar)
13. l'anniversario della morte del Profeta e martirio dell'imām Hasan (17 rabī' I)
14. il martirio dell'imām Ridā e anniversario della morte dell'imām Khomeyni (29 ṣafar)
15. l'anniversario della rivolta del 15 kordād²⁵
16. l'anniversario della nascita del Profeta e dell'imām Ġa'far al-Šādiq (17 rabī' II)
17. il martirio di Fatima, figlia del Profeta (14 ġumādā al-ūlā)
18. l'anniversario della nascita dell'imām 'Alī (13 raġab)
19. l'anniversario della prima rivelazione ricevuta dal Profeta (27 raġab)
20. l'anniversario della nascita dell'imām al-Mahdī (15 ša'bān)
21. il martirio dell'imām 'Alī (21 ramaḍān)

Gli zoroastriani, gli ebrei e i cristiani sono le sole minoranze riconosciute, ed entro i limiti della legge, da intendersi come legge sacra islamica, sono liberi di compiere i propri riti e cerimonie religiose (art. 13 cost.). Sembra potersi desumere che la libertà di culto debba avere riflessi sull'organizzazione del tempo.

Preghiera

In Iran la preghiera canonica viene solitamente raggruppata in tre momenti, mediante la riunione, per due volte, di due diverse preghiere. Essa è abbastanza praticata nei luoghi di lavoro. Subito dopo la rivoluzione la pratica era assai più diffusa. Non esistono norme di legge in merito.

Pellegrinaggio

Il lavoratore ha diritto a un permesso speciale per compiere il pellegrinaggio una volta nella vita. Se desidera ripeterlo, si organizza per farlo durante le ferie.

Ramaḍān

Durante il mese di ramaḍān, gli orari di lavoro vengono modificati; spesso la pausa per il pasto è abolita, così che i lavoratori possano lasciare il lavoro prima. Le modificazioni dell'orario sono stabilite dal responsabile del luogo di lavoro. Soltanto in certi casi esistono disposizioni ministeriali.

8. Iraq

L'Iraq, indipendente dal 1932, è trasformato nel 1958 da monarchia in repubblica con un colpo di stato. Un altro colpo di stato segna nel 1968 la presa del potere dal parte del Ba'ṯh: dalle file del partito emerge gradualmente la figura di Saddam Husayn, dal 1979 presidente della Repubblica.

Secondo il dettato della costituzione in vigore, l'Iraq è una Repubblica popolare e democratica sovrana (art. 1). L'islam è la religione dello Stato (art. 2). I cittadini sono uguali di fronte alla legge (art. 19). La libertà di religione, di fede e l'esercizio del culto sono garantiti, secondo le norme della costituzione e delle leggi e con il rispetto della morale e dell'ordine pubblico (art. 25).

Il diritto dello statuto personale è stato codificato fin dal 1959, ed è applicabile a tutti i musulmani, sciiti e sunniti. Le comunità cristiane conservano la loro autonomia giuridica e giudiziaria.

Se nel testo della costituzione si riflette l'impostazione tradizionale del partito Ba'th, imperniata principalmente sull'esaltazione degli ideali dell'arabismo e del nazionalismo, il regime ha fatto un ricorso sempre più frequente a simboli islamici e ostenta rispetto per le tradizioni islamiche.

La situazione dei cristiani si è fatta particolarmente precaria a causa dell'embar-go che ha seguito la guerra del Golfo.

Calendari

L'unico sistema in uso per l'identificazione degli atti normativi, la loro sottoscrizione e la datazione della gazzetta ufficiale è quello della datazione gregoriana, con gli anni computati secondo l'era comune. I mesi hanno la denominazione orientale.

9. Kuwayt

Il Kuwayt²⁶ è una monarchia ereditaria. La costituzione in vigore, adottata un anno dopo l'indipendenza, l'11 novembre 1962, è preceduta da un preambolo. Questo, benché aperto con l'invocazione del nome di Dio, non fa menzione dell'islam, ma si limita ad evocare gli ideali del nazionalismo arabo e del governo democratico. L'art. 2 della costituzione stabilisce che l'islam è la religione dello Stato e che la *šarī'a* è una fonte principale della legislazione. Lo Stato salvaguarda l'eredità dell'islam e degli Arabi (art. 12). Tutti gli uomini sono uguali in dignità, diritti e doveri di fronte alla legge (art. 29). L'art. 29 distingue tra la libertà di credo, che è assoluta, e la libertà di praticare la religione, che è garantita dallo Stato nei limiti degli usi, purché non in conflitto con l'ordine pubblico o la morale.

Nel 1984 il paese codifica il diritto di famiglia e successorio, con un approccio piuttosto conservatore. Il testo non è applicabile indiscriminatamente a tutti i musulmani, che rappresentano il 95% della popolazione, ma soltanto a coloro che erano precedentemente soggetti al diritto di scuola malikita.

Calendari

La gazzetta ufficiale (*al-Kuwayt al-yawm*) è datata secondo il calendario *hiğrī*. Viene fornita la corrispondenza al calendario gregoriano, secondo l'era comune. Le

denominazioni dei mesi sono quelle occidentali, ma tra parentesi viene data anche la versione orientale.

Nella pratica, pare che il ricorso al calendario gregoriano sia prevalente.

Riposo settimanale

Il giorno di riposo settimanale è il venerdì. L'orario di lavoro settimanale è normalmente organizzato in modo da lasciare libero anche il giovedì. Le banche sono chiuse il venerdì e il sabato.

Festività

Sono giorni festivi:

1. *'īd al-fīṭr*
2. *'īd al-aḏḩā*
3. la festa nazionale (25 febbraio)
4. la festa della liberazione (26 febbraio)
5. l'anniversario della nascita del Profeta
6. il capodanno *hiġrī*
7. *laylat al-mi'rāġ*

Ramaḏān

Durante il *ramaḏān* gli orari vengono modificati da regolamenti locali. In genere negli uffici della pubblica amministrazione e nelle scuole l'orario va dalle 10 a.m. alle 14 p.m. Gli esercizi commerciali aprono prima della rottura del digiuno, alle 4 p.m., e chiudono alle due di notte.

Pellegrinaggio

La legge sulla funzione pubblica civile accorda ai lavoratori il diritto a un permesso speciale per compiere il pellegrinaggio.

10. *Libano*

Il testo costituzionale adottato nel 1926, durante il periodo del mandato francese sul paese, è tuttora in vigore: esso delinea un sistema rappresentativo parlamentare. Nel 1943, due anni dopo la piena indipendenza, l'accordo non scritto noto come Patto nazionale stabilisce la ripartizione su base confessionale delle principali cariche dello Stato. I cristiano-maroniti, cui spetta la presidenza della repubblica, sono la componente favorita dal sistema.

Nel 1975 scoppia la guerra civile e nel 1989 viene concluso l'Accordo di Taef: esso modifica gli equilibri politici tra le comunità rafforzando i poteri del Capo del governo, carica che spetta convenzionalmente a un musulmano sunnita.

Sia la costituzione che l'accordo di Taef sanciscono l'uguaglianza tra i cittadini senza distinzione (art. 7 cost.), discriminazione o preferenza (a.T., § I, C). La libertà di coscienza è assoluta (art. 9 cost.). L'accordo di Taef esalta il principio dell'armonia tra le religioni, considera obiettivo fondamentale la lotta contro il settarismo politico e prefigura azioni speciali a questo fine (§ II, G).

Calendari

Il calendario ufficiale è quello gregoriano. Le istituzioni e le autorità religiose islamiche utilizzano il calendario *hiğrī*, con indicazione della corrispondente data gregoriana.

Festività

Il codice del lavoro libanese non regola i giorni festivi. I giorni festivi sono stati fissati dal decreto n. 25 del 1977 e sono:

1. il capodanno gregoriano
2. il capodanno *hiğrī*
3. la festa di S. Marone
4. la commemorazione di 'āšūrā'
5. l'anniversario della nascita del Profeta
6. il venerdì santo cattolico
7. il venerdì santo ortodosso
8. la festa del lavoro²⁷
9. l'Assunzione
10. 'īd al-fiṭr
11. la festa dell'indipendenza (22 novembre)²⁸
12. 'īd al-aḏḩā
13. Natale
14. Tutti i Santi

Riposo settimanale

Il riposo settimanale è fissato la domenica. Il venerdì gli uffici della pubblica amministrazione osservano un orario abbreviato: i lavoratori musulmani possono quindi compiere la preghiera comunitaria.

Ramaḏān

Durante il mese di *ramaḏān* gli orari degli uffici della pubblica amministrazione sono modificati con circolare della presidenza del consiglio (generalmente sono fissati dalle 9 alle 11). Nel settore privato del commercio e dell'industria, la modificazione degli orari è rimessa all'iniziativa dei responsabili.

Pellegrinaggio

Per quanto riguarda lo *ḥaǧǧ*, in via di principio non è previsto un permesso speciale, ma si deve usufruire delle ferie annuali; in pratica non si tiene conto dei giorni di assenza per lo *ḥaǧǧ*, che non devono superare gli otto²⁹, dei quali tre sono già festivi in quanto *ʿīd al-adḥā*.

11. *Libia*

Il posto riservato all'islam nei vari documenti di carattere costituzionale che sono stati adottati in Libia dopo il colpo di stato militare del 1969 è assai diverso.

La Dichiarazione costituzionale adottata dal Consiglio Rivoluzionario nel 1969 dà ampio risalto nel preambolo agli ideali dell'arabismo e del nazionalismo; forte risuona la parola d'ordine dell'antimperialismo e gli obiettivi da raggiungere sono quelli della libertà, dell'unità e del socialismo. L'art. 2 dichiara l'islam religione dello stato, che è tenuto a garantire la libertà di coscienza secondo gli usi.

Nella seconda metà degli anni settanta viene pubblicato il Libro Verde, in cui Gheddafi riassume la sua ideologia: l'islam non è nominato. È del 1977 la dichiarazione che proclama lo stabilimento del potere del popolo, il dissolversi dello Stato e la creazione del governo delle masse (*Gamāhīriyya*): il Corano è la costituzione della *Gamāhīriyya* (art. 2); ad esso il popolo libico deve rimanere fedele, come principio ordinatore della società, per controllare le proprie potenzialità presenti e future (preambolo).

La Grande Carta verde dei diritti dell'uomo nell'era del governo delle masse (1988) non fa alcun riferimento all'islam.

La Libia, a due riprese, prima negli anni settanta e poi nei novanta, adotta testi legislativi in materia penale ispirati al diritto sciaraitico. Nel 1984 entra in vigore una legge sul matrimonio, piuttosto fedele ai principi tradizionali. Nel 1993 vengono codificate le regole in materia di atto di ultima volontà.

Nel pensiero di Gheddafi, l'islam appare come un elemento significativo tra quelli che formano l'identità araba e al contempo come un efficace strumento di contrasto dell'ideologia imperialista. Il colonnello è invece ostile alla classe dei *fuqahā'* e alle loro pretese di influenzare la sfera del politico. Il messaggio islamico è fonte di forza, ma, per coglierlo nella sua autenticità, occorre attingervi direttamente, senza mediazioni e con atteggiamento libero.

Calendari

Il sistema di datazione attualmente utilizzato dalla Grande *Gamāhīriyya* araba libica popolare e socialista rappresenta un *unicum* nel panorama dei paesi considerati, essendo basato su calendari assolutamente originali.

La *Ġarīda Rasmiyya* ha una doppia datazione. Per prima viene quella basata sul calendario lunare, i cui mesi hanno la tradizionale denominazione islamica. Gli anni

sono tuttavia computati non a partire dall'egira, ma dall'anno di morte del Profeta (*w.r.: wafāt al-rasūl*).

Il secondo calendario utilizzato è il calendario gregoriano. La *m* con cui è individuata l'era si presta all'equivoco: mentre nell'uso normale³⁰ essa indica l'era volgare, alludendo in forma abbreviata alla nascita (*mīlād*) di Cristo, nell'uso libico attuale essa è riferita alla nascita del Profeta. Nel 1986 i mesi sono stati rinominati, «secondo i valori arabi originali» e «per rifiutare l'alienazione culturale imperialista»³¹. I nuovi nomi sono i seguenti:

1. (gennaio) *ayna al-nār?* (dov'è il fuoco?)
2. (febbraio) *al-nawār* (i fiori)
3. (marzo) *al-mirriḥ* (il pianeta Marte)
4. (aprile) *al-tīr* (uccello)
5. (maggio) *al-mā'* (l'acqua)
6. (giugno) *al-sayf* (l'estate)
7. (luglio) *nāṣir* (Nasser: in memoria della rivoluzione egiziana)
8. (agosto) *al-ḥaṣād* (la raccolta)
9. (settembre) *al-ātih* (primo: in memoria della rivoluzione libica)
10. (ottobre) *al-tumūr* (datteri)
11. (novembre) *al-harṭ* (aratura)
12. (dicembre) *al-kānūn* (focolare)³²

Gli stessi sistemi di datazione sono utilizzati per l'intestazione delle leggi e per le sottoscrizioni. Per il lettore straniero, essi rendono faticosa la collocazione nel tempo degli atti normativi ma assai agevole l'individuazione della loro provenienza.

Festività

Sono giorni festivi:

1. il 1° settembre: anniversario della caduta della monarchia
2. l'11 giugno: anniversario dello sgombero delle basi militari straniere
3. il 26 ottobre: giorno di commemorazione dei caduti durante l'occupazione italiana
4. il 2 marzo: anniversario dell'istituzione della *Ġamāhīriyya*
5. *al-ʿīd al-ṣaġīr*
6. *al-ʿīd al-kabīr*
7. il capodanno *hiġrī*

Riposo settimanale

Il giorno di riposo settimanale ufficiale è il venerdì.

Pellegrinaggio

In materia le fonti sono rappresentate dalla legge sulla funzione pubblica e dal regolamento amministrativo (*lāyḥa idāriyya*) applicato nelle società e imprese.

L'impiegato o l'operaio hanno diritto a un permesso speciale con retribuzione piena per adempiere all'obbligo del pellegrinaggio. La legge sulla funzione pubblica ne fissa la durata in quarantacinque giorni, mentre il regolamento amministrativo in soli quaranta giorni. Il permesso non è concesso più di una volta durante la vita lavorativa. Il permesso per compiere il pellegrinaggio è un vero e proprio diritto del funzionario o del lavoratore: l'amministrazione non può rigettare la domanda fatta per lo scopo indicato dalla legge.

12. Marocco

Il Marocco, secondo la costituzione del 1992³³, è una monarchia costituzionale, democratica e sociale. Il re, principe dei credenti (*amīr al-mu'minīn*), Supremo rappresentante della nazione, simbolo della sua unità, garante della permanenza e della continuità dello Stato, assicura l'osservanza dell'islam e della costituzione. Protegge i diritti e le libertà dei cittadini, dei gruppi sociali e delle comunità (art. 129). È di tutta evidenza l'importanza dell'islam nella legittimazione del potere. La stessa importanza ha l'islam nella vita sociale. Tutto ciò non è in contrasto con il recente avvio di un originale processo di democratizzazione e di apertura al riconoscimento dei diritti umani.

Calendari

La *Ġarīda Rasmiyya* porta come data principale quella secondo il calendario lunare dell'era dell'egira, e tra parentesi la corrispondente data gregoriana dell'era volgare, con denominazione dei mesi secondo il calendario latino. La subordinazione del secondo sistema di datazione al primo non deve peraltro far dimenticare che, nel sistema di identificazione degli atti normativi, importanza fondamentale ha l'indicazione dell'anno secondo l'era volgare (es.: legge n. 1.93.347 del 22 *rabī 'al-awwal* 1414 (10 settembre 1993)).

Festività

Il *dahīr* 2-88-24 del 9 gennaio 1988, completando il *dahīr* n. 2-62-101 del 28 febbraio 1962, fissa l'elenco dei giorni festivi retribuiti nelle imprese commerciali, industriali, nelle professioni liberali e nelle coltivazioni agricole e forestali come segue:

1. l'11 gennaio: commemorazione della presentazione del manifesto dell'indipendenza
2. il 3 marzo: festa del trono (dal 1962)
3. il 1° maggio: festa del lavoro (la prima festività a essere istituita nel 1949)
4. il 23 maggio: festa nazionale (dal 1988)
5. il 9 luglio: festa della gioventù (dal 1988)
6. il 14 agosto: festa di *Wadī al-dahab*³⁴ (dal 1988)
7. il 6 novembre: *al-masīra al-ḥadrā*³⁵ (dal 1988)

8. il 18 novembre: festa dell'indipendenza (dal 1959)

9. *'īd al-fiṭr* (dal 1962)

10. *'īd al-adḥā* (dal 1962)

11. il capodanno *hiḡrī* (dal 1962)

12. *'īd mawlid al-nabī* (dal 1962)

Va notato che in Marocco la festa per l'anniversario della nascita del Profeta assume una coloritura tutta particolare di festa nazionale e un'importanza forse maggiore delle due feste canoniche dell'islam, e ciò per la ragione che, da secoli, i sovrani marocchini si dichiarano membri della *ahl al-bayt*, cioè discendenti del Profeta Muhammad.

Riposo settimanale

Il testo rilevante in materia è il *dahīr* del 21 luglio 1947 in materia di riposo settimanale e festivo³⁶. L'art. 1 stabilisce che i diritti stabiliti nel testo sono riconosciuti indipendentemente dall'età, sesso, cittadinanza o categoria professionale del lavoratore; l'applicazione delle disposizioni interessa i lavoratori dipendenti, qualunque sia il settore di attività: commerciale, industriale, pubblico, privato, laico o religioso; regimi speciali sono previsti per i lavoratori ferroviari o del trasporto marittimo.

L'art. 4³⁷ dispone che non si può far lavorare il dipendente per più di sei giorni settimanali e che il riposo settimanale deve avere una durata di ventiquattro ore consecutive, da mezzanotte a mezzanotte: tutti i dipendenti di una stessa impresa devono goderne contemporaneamente, salvo deroga in caso di interesse pubblico (ospedali, trasporti pubblici, etc.) o di esigenze produttive particolari³⁸.

Il riposo settimanale può essere accordato il venerdì, il sabato, la domenica o il giorno di mercato (art. 5)³⁹.

In caso di accordo, i due terzi almeno dei lavoratori e i due terzi dei datori di lavoro di una città o di un quartiere determinati, relativamente a una professione particolare, possono presentare domanda al ministro del lavoro per una modificazione del regime del riposo settimanale (art. 10 del *dahīr* del 1947): in tal modo si può unificare il giorno di riposo settimanale, fissarlo in giorni diversi da quelli indicati dalla legge, modificarne l'orario, aggiungere una mezza giornata o raggruppare i giorni di riposo alla fine del mese.

Il *dahīr* del 21 luglio 1947 permette che i negozi alimentari osservino soltanto mezza giornata di riposo nei giorni di venerdì, sabato, domenica, salvo recupero della mezza giornata durante la settimana, o di un'intera giornata ogni quindici giorni.

Nei fatti il riposo settimanale non è sempre rispettato. Nelle imprese commerciali di piccola o media dimensione, spesso l'attività è esercitata individualmente, o con l'aiuto di membri della famiglia, ipotesi che sfuggono all'applicazione del *dahīr*. Ma talvolta il mancato rispetto del giorno festivo è conseguenza della regola che dà la possibilità di fissare il riposo settimanale di venerdì, di sabato, di domenica o al giorno del mercato, senza che i datori di lavoro siano tenuti a dichiarare il giorno prescelto. La mancanza di un giorno di riposo settimanale unificato fa sì che manchi la comune consapevolezza di un giorno dedicato al riposo settimanale⁴⁰.

Permessi

Il *dahīr* del 24 aprile 1973, nel disciplinare i motivi che danno diritto a permesso (matrimonio, nascita, morte, malattia, operazione chirurgica di un parente) non menziona l'adempimento dell'obbligo di compiere il pellegrinaggio. È tuttavia da segnalare la previsione di permessi speciali della durata di un giorno concessi in occasione di riti di passaggio quali la circoncisione (*al-ḥiṭān*), il battesimo (*al-'imāda*) e la *'aqīqa*⁴¹.

13. *Mauritania*

La Repubblica islamica di Mauritania è oggi retta dalla costituzione del 1991, ispirata ai valori dell'islam e della democrazia.

Tutta la popolazione, etnicamente assai eterogenea, professa la religione islamica: ciò rappresenta uno dei pochi fattori di unità del paese. I successivi governi hanno perseguito una politica di arabizzazione e di stretto rapporto con i paesi arabi. Il paese è membro della Lega Araba e nel 1989 ha aderito all'Union du Maghreb Arabe. L'art. 6 della costituzione proclama la lingua araba come lingua ufficiale del paese.

Il diritto musulmano ha conosciuto il momento di massima espansione durante gli anni ottanta, quando fu adottata una serie imponente di testi miranti a estenderne l'applicazione a molti settori del diritto: il diritto e la procedura penale, la procedura civile, commerciale e amministrativa, lo statuto della magistratura e l'organizzazione giudiziaria. La costituzione del 1985 definiva l'islam come sola e unica fonte di legge. Ciò aprì una fase di massima incertezza del diritto, dato che alcuni magistrati presero a disapplicare sistematicamente i testi di legge non derivanti dalla *šarī'a*. Alla fine del decennio, revocati d'ufficio i magistrati che rifiutavano di applicare le leggi e i regolamenti in vigore, il legislatore adotta una linea più equilibrata. La stessa costituzione del 1991 intende armonizzare i valori islamici con le esigenze del mondo moderno e con la garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali.

Calendari

al-Ġarīda al-Rasmiyya riporta la doppia datazione: prima viene l'anno lunare calcolato secondo l'era dell'egira e poi l'anno gregoriano secondo l'era comune.

Festività

A norma delle legge n. 18 del 7 dicembre 1992 sono considerate festive: quattro festività islamiche:

1. *al-mawlid*
2. *'īd al-fiṭr*
3. *'īd al-aḍḥā*

4. Il primo giorno di *muḥarram*

quattro festività civili:

1. la festa nazionale della Repubblica islamica, che cade il 28 novembre
2. il capodanno gregoriano
3. la festa del lavoro del 1° maggio
4. la giornata della Liberazione dell’Africa (25 maggio)

Queste giornate sono non lavorative e pagate.

Il Presidente della Repubblica può con decreto dichiarare festive altre giornate o mezze giornate. Di fatto, è d’uso che il Presidente si avvalga di questo suo potere per proclamare festivo e retribuito, anno per anno, il giorno che segue la festa di *al-ḥiṭr*, *al-mawlid*, la festa nazionale, lo *‘īd al-adḥā* e il capodanno gregoriano (1° gennaio).

14. *Oman*

Il sultanato è indipendente dal 1971. Tra gli Stati del Golfo, è quello che per ultimo intraprende la trasformazione e l’ammodernamento delle strutture di governo. Nel 1996 si è data una legge fondamentale, il Libro Bianco del Sultanato. A norma dell’art. 1, il Sultanato è uno Stato arabo, islamico, completamente indipendente. L’islam è la religione dello Stato e la *šarī‘a* è la fonte della legislazione (art. 2). Le corti sciaraitiche hanno competenza assai ampia e applicano il diritto ibadita. Commissioni speciali sono istituite per risolvere le controversie che nascono dall’applicazione della normativa commerciale moderna.

La popolazione è quasi per intero formata da musulmani.

Calendari

La *Ġarīda Rasmiyya* riporta per prima la datazione secondo l’anno lunare computato secondo l’era dell’egira, con indicazione dei mesi secondo il calendario musulmano. Viene quindi indicato il corrispondente anno gregoriano dell’era comune, con i mesi nominati secondo il modello occidentale.

Festività

Sono dichiarati giorni festivi:

1. il capodanno *hiḡrī*
2. *al-‘īd al-ṣaḡīr*
3. *al-‘īd al-kabīr*
4. *al-mawlid*
5. la festa dell’indipendenza (18 novembre)
6. *laylat al-mi‘rāḡ*
7. il compleanno del sultano, festa nazionale (19 novembre)

Riposo settimanale

Il venerdì è il giorno di riposo settimanale ufficiale. L'amministrazione, le banche e molti altri uffici chiudono il giovedì pomeriggio.

15. *Qatar*

Il Qatar è un emirato. L'emiro governa con l'assistenza di un'Assemblea consultiva, composta di membri da lui stesso nominati. L'Assemblea consultiva dà il proprio parere sulle leggi proposte, ma non ha potere di iniziativa legislativa o di emendamento dei progetti.

La popolazione è quasi per intero composta di musulmani.

Calendari

La *Ġarīda Rasmiyya* ha la doppia datazione: per prima viene quella basata sui mesi lunari, computati a partire dall'anno dell'egira e quindi quella secondo il calendario gregoriano, con denominazione dei mesi di tipo occidentale.

Riposo settimanale

Il giorno di riposo settimanale è il venerdì. Molti uffici chiudono anche il giovedì, per l'intera giornata o soltanto nel pomeriggio.

Festività

Sono giorni festivi:

1. il capodanno *hiġrī*
2. la festa nazionale (3 settembre)
3. *al-ʿīd al-kabīr*
4. *al-ʿīd al-ṣaġīr*

16. *Senegal*

La popolazione della Repubblica senegalese è per più di nove decimi musulmana. L'islam è penetrato nella regione a partire dal X secolo. È sempre stato un importante fattore di aggregazione politica. Nel paese è assai radicato il fenomeno delle confraternite, a cui lo stato indipendente, laico e secolarizzato, ha sin dall'inizio fatto ricorso per organizzare il consenso. Negli ultimi anni alcuni ambienti islamici hanno pensato di proporsi direttamente come soggetti politici, scavalcando l'intermediazione delle confraternite.

La costituzione del 1963, tuttora in vigore, definisce la repubblica laica, demo-

cratica e socialista. Lo stato indipendente intende modernizzare il paese senza mortificarne l'identità. Cerca di assicurarsi il controllo delle materie tradizionalmente riservate alle consuetudini, che sono nella maggior parte dei casi islamizzate. Il settore del diritto di famiglia è particolarmente delicato sotto questo profilo. Il codice del 1972 sceglie la strada del pluralismo giuridico, ammettendo un'ampia possibilità di opzione tra il diritto moderno e il diritto tradizionale. È evidente tuttavia che la soluzione pluralista è concepita come una fase transitoria verso la realizzazione dell'auspicata uniformità del diritto a livello nazionale; e che la riduzione delle differenze opera innanzi tutto a spese delle consuetudini non islamizzate.

Calendari

Il calendario gregoriano è il calendario ufficiale del paese. A scopo di culto, è in uso il calendario *hiğrī*.

Festività

Sono giorni festivi:

- 1) il capodanno
- 2) la festa nazionale
- 3) la festa del lavoro
- 4) *'īd al-kabīr*
- 5) *'īd al-ṣağīr*
- 6) la rivelazione del Corano (*laylat al-qadar*)
- 7) *al-mawlid*
- 8) la Pasqua
- 9) la Pentecoste
- 10) Tutti i Santi
- 11) il Natale
- 12) l'Ascensione

Le feste hanno carattere nazionale e sono imposte a tutti, senza riguardo all'appartenenza religiosa.

Riposo settimanale

Il giorno settimanale di riposo è la domenica. Il venerdì i lavoratori musulmani possono partecipare alla preghiera, in quanto la ripresa del lavoro dopo la pausa pomeridiana è fissata alle 15.

Ramaḍān

Duranti il mese di *ramaḍān* gli orari nelle attività commerciali e nelle industrie possono essere, su iniziativa privata, modificati, in modo da raggruppare le otto ore di lavoro in un unico blocco, con fine alle 15 o alle 16. Nella pubblica amministra-

zione si pratica normalmente l'orario continuato, con fine del lavoro alle 16, per cui non vi è necessità di modificarlo durante il mese del digiuno.

Pellegrinaggio

Il lavoratore ha diritto a un permesso speciale per compiere lo *ḥaǧǧ*.

17. *Siria*

La costituzione attualmente in vigore⁴² fa ricorso all'islam come elemento caratterizzante lo Stato; il riferimento è tuttavia piuttosto limitato rispetto a quanto avviene in altri paesi arabi. Il lungo preambolo premesso alla costituzione esalta il ruolo della nazione araba nello sviluppo della civiltà umana e il ruolo del partito Ba'th nella lotta per la ricostruzione dell'unità della nazione araba, che aspira alla libertà e al socialismo. L'art. 1 definisce la Repubblica Araba Siriana come uno Stato sovrano democratico, popolare e socialista. Il presidente della Repubblica deve essere musulmano e la *šarī'a* è una fonte principale della legislazione (art. 2). I cittadini sono uguali di fronte alla legge (art. 25, n. 3). La libertà di religione è garantita e lo stato rispetta tutte le religioni (art. 35). Manca ogni riferimento all'islam come religione di stato.

La scelta di ridurre al massimo i riferimenti all'islam è certo dovuta alle preferenze e convinzioni personali del presidente al-Asad, ma corrisponde anche al modo in cui si è sviluppato il concetto di cittadinanza nel paese: qui i cristiani hanno svolto un ruolo importante nella rinascita culturale della *nahḍa*, e l'appartenenza alla comunità di coloro che si esprimono in arabo ha assunto storicamente una certa indipendenza dall'appartenenza confessionale.

L'organizzazione giudiziaria confessionale è mantenuta, ma il diritto è in gran parte unificato, mediante l'estensione a tutti i cittadini del diritto musulmano: i non musulmani sono esclusi dall'applicazione di alcune regole particolari. Le rivendicazioni di ispirazione islamista, manifestatesi durante gli anni settanta, sono state soffocate.

Calendari

La *Ġarīda Rasmiyya* ha la doppia datazione, secondo l'anno lunare dell'egira e secondo l'anno gregoriano dell'era volgare. Non c'è indicato «corrispondente a» e dunque non si stabilisce una gerarchia tra le due datazioni (nella sottoscrizione le due date sono spesso unite dalla congiunzione «e»). Nell'intestazione dei provvedimenti prevale l'uso della data gregoriana.

In questo tipo di documentazione ufficiale, il mese è indicato invariabilmente con il corrispondente numerale.

Riposo settimanale

Il giorno di riposo settimanale nella pubblica amministrazione è fissato di venerdì. Le imprese operanti nel settore privato sono libere di fissarlo come preferiscono, e molte in effetti scelgono la domenica.

Festività

Ogni lavoratore ha diritto al riposo retribuito nelle feste indicate mediante decreto dal Ministro degli affari sociali e del lavoro. Esse non possono superare gli undici giorni all'anno (art. 62 del codice del lavoro) e comprendono quattro giorni di festività civili e sette giorni di festività religiose, che variano secondo la religione del lavoratore interessato⁴³.

Pellegrinaggio

Il lavoratore che desidera compiere il pellegrinaggio ha diritto a un permesso speciale, una volta sola nella vita.

18. *Sudan*

Il paese è popolato da una maggioranza islamica, che occupa le regioni settentrionali, e una minoranza di cristiani e animisti nel sud. La storia del Sudan è la storia dei ripetuti, sanguinosissimi tentativi di integrare l'intera popolazione in uno Stato unitario caratterizzato in senso islamico. La posizione della *šarī'a* si è rafforzata a partire dalla metà degli anni ottanta, seguendo la crescente influenza del movimento islamista guidato da Ḥasan al-Turabi.

Calendari

La *Ġarīda Rasmiyya* è datata esclusivamente secondo il calendario gregoriano. I mesi sono nella versione occidentale, di derivazione latina.

19. *Tunisia*

La Tunisia, secondo l'art. 1 della sua costituzione, è uno stato libero, indipendente e sovrano; la sua religione è l'islam e la sua lingua l'arabo. L'islam è la connotazione sociologica della Tunisia e non caratterizza lo stato. Lo stato modernizza le proprie strutture con la soppressione dei tribunali confessionali e degli *waqf*. La legislazione adottata in Tunisia a partire dall'indipendenza si segnala per la sua decisa ispirazione riformista tesa alla realizzazione progressiva del principio di uguaglianza tra tutti i cittadini sancito dall'art. 6 della costituzione. Particolarmente

importante in questa prospettiva è l'adozione del codice dello statuto personale del 1956, il cui anniversario è oggi festività ufficiale dello stato: estrema evoluzione del diritto musulmano, il codice elimina le tradizionali discriminazioni nei confronti della donna e detta norme che, in quanto rispettose dei diritti umani, possono estendersi a tutti i cittadini, anche non musulmani⁴⁴. Non va peraltro taciuto che l'interpretazione delle disposizioni legali ha talvolta tradito quello che sembra lo spirito del legislatore.

La tensione modernizzatrice e occidentalizzante ha la sua base nel pensiero riformista tunisino sviluppatosi durante il protettorato francese e si trova in certo modo incarnata in Habib Bourguiba, primo presidente della Repubblica. È rimasta famosa la ripresa televisiva in cui egli, durante il mese del digiuno, beveva ostentatamente un succo di frutta.

Negli ultimi tempi una certa resistenza, animata da correnti islamiste, si è opposta alle tradizionali tendenze modernizzanti e occidentalizzanti dello Stato tunisino.

Calendari

al-Rā'id al-Rasmī lil-Ġumhūriyya al-Tūnisiyya riporta come data esclusiva quella gregoriana, con indicazione dei mesi secondo il modello latino. Nessun altro sistema di datazione è utilizzato, né nell'intestazione degli atti, né nella sottoscrizione.

Riposo settimanale

Tutti i lavoratori hanno diritto a un riposo settimanale di ventiquattro ore consecutive.

Nella pubblica amministrazione il riposo settimanale comprende il sabato pomeriggio e la domenica e spesso anche il venerdì pomeriggio (ciò che consente di partecipare alla preghiera in moschea). Le imprese pubbliche, le banche e le assicurazioni restano chiuse il sabato e la domenica.

Nel settore privato non agricolo, il lavoro settimanale può essere distribuito in cinque o sei giorni, talvolta di durata diversa (così da ottenere ad esempio un orario più breve nella giornata di sabato). Secondo il codice del lavoro, la definizione degli orari per settore e per regione andrebbe operata dal Ministro del lavoro per decreto. Il sistema non ha tuttavia trovato applicazione, così che gli orari di lavoro sono stabiliti sulla base di accordi tra i datori di lavoro e i sindacati⁴⁵.

Un arrêté del 1967, che riproduce in questo un precedente arrêté del 1957, prevede, per il settore agricolo la possibilità di ridurre la durata della giornata di lavoro durante il mese di *ramadān* a sole sette ore. Le riduzioni possono essere recuperate nei tre mesi seguenti, prolungando l'orario di non più di un'ora al giorno. Non esiste una disposizione simile per gli altri settori: tuttavia, sempre sulla base di accordi tra il datore di lavoro e i lavoratori, modificazioni sono normalmente apportate agli orari nel mese del digiuno e durante la stagione estiva.

Il lavoro giornaliero deve essere interrotto da periodi di riposo: nessuna menzione è fatta a interruzioni da dedicare alla preghiera.

Festività

Nella pubblica amministrazione i lavoratori⁴⁶ hanno diritto a quattordici giorni festivi retribuiti, stabiliti dai decreti n. 1447 del 31 dicembre 1987 e 1826 del 6 novembre 1990. Essi si distinguono in:

- a. Feste religiose:
 - 1) il *mawlid*
 - 2) *ʿīd al-ṣagīr* (due giorni)
 - 3) *ʿīd al-kabīr* (due giorni)
 - 4) il capodanno dell'egira
 - 5) il capodanno gregoriano
- b. Feste politiche:
 - 6) il 20 marzo (festa dell'indipendenza)
 - 7) il 9 aprile (commemorazione delle manifestazioni per l'indipendenza del 1938)
 - 8) il 25 luglio (proclamazione della Repubblica)
 - 9) il 7 novembre (anniversario del 7 novembre 1987⁴⁷)
- c. Feste sociali:
 - 10) il 20 marzo (festa della gioventù)
 - 11) il 1° maggio (festa del lavoro)
 - 12) il 13 agosto (festa della donna, commemorazione del codice dello statuto personale del 1956)

Per il settore privato, la legge individua sei giorni festivi retribuiti:

- 1) il 20 marzo (festa della gioventù)
- 2) il 1° maggio (festa del lavoro)
- 3) il 25 luglio (proclamazione della repubblica)
- 4) *ʿīd al-fiṭr*
- 5) *ʿīd al-adḥā*
- 6) il 7 novembre (anniversario del 7 novembre 1987⁴⁸)

Le convenzioni collettive che vengono stipulate per i diversi settori possono aumentare il numero dei giorni festivi retribuiti, fino, in certi casi, a giungere a un trattamento equivalente a quello previsto per la pubblica amministrazione⁴⁹. Lo stesso effetto può produrlo la consuetudine.

È interessante notare che il codice di procedura civile vieta il compimento di atti esecutivi nei giorni festivi. A questi vanno aggiunti alcuni giorni di particolare significato religioso per le diverse comunità. Per i musulmani essi sono: il venerdì, gli ultimi giorni del mese di *ramadān*, a partire dal ventisettesimo; il terzo giorno del *ʿīd al-ṣagīr*; il terzo giorno del *ʿīd al-kabīr*; e il giorno che segue l'anniversario della nascita del Profeta. Per gli ebrei sono: il sabato, il giorno di Rochana e del Kippur, i due primi e i due ultimi giorni di Succoth (festa dei tabernacoli), il giorno di Purim, i due primi e i due ultimi giorni di Bissah e i due giorni di Chabouoth. Per i cristiani sono: la domenica; il giovedì dell'Ascensione; il giorno dell'Assunzione; il giorno dei Santi e di Natale.

Pellegrinaggio

Soltanto i funzionari pubblici possono ottenere, una sola volta, un permesso retribuito di un mese per compiere il pellegrinaggio.

20. *Turchia*

Sin dalle sue origini, la Repubblica turca, proclamata nell'ottobre del 1923, si caratterizza in senso radicalmente laico. A questa scelta lo Stato turco si mantiene costantemente fedele. La costituzione del 1982⁵⁰, oggi in vigore, dichiara la Repubblica turca uno stato di diritto, democratico, laico e sociale, fedele al nazionalismo di Atatürk, e basato sulle dottrine esposte nel Preambolo della costituzione stessa. Qui si legge tra l'altro che le sacre dottrine della religione non potranno in alcun modo essere coinvolte negli affari dello stato e nella politica, come richiesto dal principio del laicismo. L'art. 24 riconosce la libertà di coscienza, di fede religiosa e di convinzione. Gli atti di culto sono compiuti liberamente, ma nei limiti posti dall'art. 14 per l'esercizio dei diritti e delle libertà in generale. Nessuno può essere costretto a compiere atti di culto, a rivelare le sue convinzioni religiose né può essere accusato in base ad esse. Nessuno può sfruttare la religione al fine di basare, sia pur parzialmente, l'ordine sociale, economico e politico dello Stato su principi religiosi. La costituzione dichiara inoltre (art. 174) che nessuna delle sue norme può essere interpretata in modo da rendere incostituzionali un certo gruppo di leggi, miranti tra l'altro a salvaguardare il carattere laico della repubblica. Tra queste si possono menzionare la legge del 1924 sui copricapi, quelle del 1928 sull'adozione dei numerali internazionali e sull'adozione dell'alfabeto turco; quelle del 1934 sull'abolizione dei titoli nobiliari e sulla proibizione di alcuni capi di abbigliamento.

Certamente, benché non menzionata dall'art. 174 della costituzione, la legge con cui nel 1927 fu adottato il calendario gregoriano dell'era comune ebbe lo stesso fine, di rafforzare il carattere laico dello stato, armonizzando la scansione dei tempi con gli standard internazionali.

Calendari

L'unico calendario attualmente in uso è quello gregoriano, considerato calendario ufficiale.

Festività

Tra le numerose festività ufficiali, due hanno natura religiosa: *sheker bayrami* ('īd al-ṣaġīr) e *qurbān bayrami* ('īd al-kabīr).

Riposo settimanale

L'art. 50 della costituzione dichiara che tutti i lavoratori hanno diritto al riposo. La legge stabilisce i diritti e le condizioni relative ai riposi settimanali e alle festività retribuiti e alle ferie annuali.

Il giorno settimanale di riposo è la domenica.

Per il lavoratore musulmano, la partecipazione della preghiera in comune il venerdì è di fatto possibile perché il suo orario coincide con l'interruzione per il pasto. Sembra che i datori di lavoro siano tolleranti rispetto ai possibili ritardi che tale partecipazione può provocare⁵¹.

Pellegrinaggio

La partecipazione al pellegrinaggio fu proibita nel periodo 1934 - 47.

Oggi non è previsto alcun permesso speciale, né retribuito, né non retribuito, per consentire al lavoratore di compiere il pellegrinaggio. Chi desidera parteciparvi, si organizza per farlo durante le ferie.

Ramaḍān

Può accadere che, durante il mese del digiuno, gli orari di apertura delle attività commerciali siano spontaneamente modificati.

¹ M. Borrmans, «Les grandes lignes du nouveau code algérien de la famille», in *Quaderni di Studi Arabi*, 1985, pagg. 63-80. Il testo tradotto si trova in *Le leggi del diritto di famiglia negli stati Arabi del Nord-Africa*, Torino, 1997.

² Ad esempio: «Legge n. 91-10 del 12 *šawwāl* dell'anno 1411 dell'egira, corrispondente al 27 aprile dell'anno 1991, relativa agli *awqāf* [...] Fatto ad Algeri, il 12 *šawwāl* dell'anno 1411 dell'egira, corrispondente al 27 aprile dell'anno 1991».

³ Nel suo commento, Muḥammad Anas Qāsim Ğa'Far (*Mabādī' al-wazīfa al-'amma*, Algeri, 1984, pag. 105) esclude che, vista la chiara indicazione della meta del pellegrinaggio, la disposizione si possa applicare ai dipendenti cristiani o ebrei. Egli considera peraltro la norma contraria al principio costituzionalmente riconosciuto della libertà di coscienza e suggerisce che il legislatore apporti una modifica al testo di legge in modo che ne possano beneficiare gli appartenenti alle religioni celesti.

⁴ I passi salienti del testo, accompagnati da una nota di commento, sono stati tradotti in italiano da G.M. Piccinelli, in P. Ungari e M. Modica (cur.), *Per una convergenza mediterranea sui diritti dell'uomo*, vol. II, nella collana della LUISS - Centro di ricerca e di studio sui diritti dell'uomo, Roma, 1999, pagg. 131-142. Si veda anche Rashed Aba-Namay, «The Recent Constitutional Reforms in Saudi Arabia», in *International and Comparative Law Quarterly*, 1993 (42), pagg. 295-331.

⁵ Secondo l'opinione prevalente, l'appartenenza alla fede islamica è condizione necessaria per godere della cittadinanza saudita.

⁶ L'espressione è di G.N. Sfeir, «The Saudi Approach to Law Reform», in *The American Journal of Comparative Law*, 1988, pag. 729.

⁷ L'informazione è fornita dal sito ufficiale della Reale Ambasciata dell'Arabia Saudita in Italia.

⁸ Si noti che di frequente, e non soltanto nell'ordinamento saudita, si stabilisce il numero di giorni festivi per anno.

⁹ Il decreto è adottato in attuazione dell'art. 79 n. 4 della legge 23 del 1976 che prevede che il Ministro indichi le festività, le stagioni e altre occasioni e lavori stagionali in cui è consentito il lavoro

straordinario. Oltre al *ramadān*, lo straordinario è consentito nei tre giorni che precedono la festa di *al-adḥā* e nei tre giorni che precedono il capodanno gregoriano.

¹⁰ Secondo l'Alta corte costituzionale egiziana, l'articolo nella attuale formulazione introduce un nuovo limite all'operare del legislatore; le leggi adottate prima della sua introduzione non possono essere dichiarate incostituzionali perché contrarie alla *šarī'a*, come invece può farsi per quelle che il legislatore ha formulato essendo sottoposto all'obbligo di conformarsi alla legge sacra dell'islam. Sul punto v. B. Dupret, «A propos de la constitutionnalité del la šarī'a», in *Islamic Law and Society*, vol. 4, n. 1, 1997, pagg. 91-98.

¹¹ Si tratta del lunedì che segue la Pasqua greco-ortodossa. L'espressione significa «respirare l'aria primaverile».

¹² V. ad esempio 'Alī 'Awad Ḥasan, *al-Waḡīz fī šarḥ qānūn al-'amal*, Alessandria, 1996.

¹³ Gerusalemme è considerata la terza città sacra dell'islam, dopo Mecca e Medina. A Gerusalemme erano vissuti profeti e Maometto aveva sperimentato l'Ascensione (v. nel glossario *laylat al-mi'rāḡ*). Sul carattere sacro della città si veda la voce al-ḡuds, in EI².

¹⁴ Il Ministro del lavoro e della programmazione, con decreto n. 16 del 1989, ha esentato dall'obbligo di chiusura settimanale i luoghi di spettacolo, le imprese alberghiere, gli ospedali, i negozi di alimentari, le farmacie, i distributori di benzina, i giornali, gli aeroporti e i porti, le attività commerciali di Port Said, Suez e delle località turistiche più famose, etc.

¹⁵ Così è previsto dall'art. 1 n. 5 del decreto del presidente del consiglio n. 2210 del 1980 relativo agli orari nella regione del Cairo, comprendente il governatorato del Cairo, la città di Giza e la città Shībra al-Khayma.

¹⁶ Cfr. 'Alī 'Awad Ḥasan, *op.cit.*, pag. 748.

¹⁷ Modificato dalla legge n. 115 del 1983.

¹⁸ Lo sceicco Zayd Ibn Sultan al-Nahayn è l'emiro di Abu Dhabi.

¹⁹ L'elenco dei giorni festivi è tratto dal sito ufficiale dell'Ambasciata USA negli Emirati Arabi Uniti (www.usembabu.gov.ae/abhours.ht), dove si precisa che altri giorni festivi possono essere fissati dai governi locali e dalle autorità religiose.

²⁰ V. A. Pacini, «Dinamiche comunitarie e sociopolitiche dei cristiani arabi in Giordania, in Israele e nei territori palestinesi autonomi», in A. Pacini (cur.), *Comunità cristiane nell'islam arabo. La sfida del futuro*, Torino, 1996, pagg. 281-310.

²¹ La chiesa greco-ortodossa e la chiesa latina si sono accordate per l'unificazione delle festività cristiane dichiarate giorni festivi ufficiali dello stato giordano.

²² Per un breve periodo il fine settimana risultava dal collegamento del venerdì con il giovedì, ma con la salita al trono del nuovo re la Giordania ha abbandonato quella soluzione.

²³ L'anno 2000 del calendario gregoriano corrisponde rispettivamente al 1378/1379 del calendario solare dell'egira e al 1420/1421 del calendario lunare dell'egira.

²⁴ L'allusione è allo stagno presso il quale, al ritorno dal pellegrinaggio dell'addio, il Profeta pronunciò alcune parole in favore di 'Alī: con esse, secondo la tradizione sciita, Muhammad indicò ai musulmani chi doveva succedergli alla guida della comunità.

²⁵ Giorno della rivolta del 1963.

²⁶ Determinante nel delineare i tratti del moderno ordinamento del paese fu l'apporto del giurista egiziano al-Sanhūrī, su cui si veda F. Castro, «Abd al-Razzāq Ahmad al-Sanhūrī (1895-1971): Primi appunti per una biografia», in *Studi in onore di Francesco Gabrieli nel suo ottantesimo compleanno*, I, Roma, 1984, pagg. 173-210.

²⁷ Introdotto per la prima volta dalla legge del 30 *nisān* 1959.

²⁸ Introdotta da legge del 21 *tašrīn* 2 1963.

²⁹ Gli otto giorni sono sufficienti a compiere gli atti che costituiscono il pellegrinaggio vero e proprio, che si debbono compiere tra il 7 e il 10 del mese di *dū' l-ḥiḡḡa*.

³⁰ L'uso normale diffuso nei paesi islamici era quello seguito in passato anche in Libia.

³¹ Agenzia JANA, citata da T. Monastiri, «Chronique Libyenne», in *Annuaire de l'Afrique du Nord*, 1986, pagg. 743-744.

³² Va notato che *kānūn al-awwal* è la denominazione tradizionale del mese di dicembre dell'anno

solare nella versione orientale, di derivazione siro-macedone. Per il resto il riferimento frequente al succedersi stagionale delle manifestazioni della natura richiama il criterio secondo cui furono scelti i mesi del calendario rivoluzionario francese.

³³ La costituzione ha subito alcune modifiche nel 1996.

³⁴ Rio de Oro: uno dei territori costituenti l'ex-Sahara spagnolo, annesso dal Marocco nel 1979 dopo essere stato occupato dalla Mauritania. La sovranità marocchina non è riconosciuta internazionalmente. Nel 1997 il Marocco ha firmato con il Fronte Polisario, che ha condotto la resistenza armata all'occupazione marocchina, un accordo per indire un referendum sull'autodeterminazione della regione.

³⁵ Quest'anno, nel suo 25° anniversario, il re Mohammed VI ha ricordato la Marcia Verde come "quell'epopea storica unica nel suo genere... [che ha] permesso al Marocco di recuperare le province del Sud di cui era stato spogliato".

³⁶ B.O. n. 1825 del 17 ottobre 1947, pag. 1034.

³⁷ Nello stesso senso cfr. l'art. 18 del *dahīr* del 24 aprile 1973 relativo alle condizioni di lavoro dei lavoratori agricoli.

³⁸ Cfr. decreti ministeriali dell'8 maggio 1931, 23 settembre 1946 e 2 giugno 1947.

³⁹ Nello stesso senso cfr. l'art. 18 del *dahīr* del 24 aprile 1973 relativo alle condizioni di lavoro dei lavoratori agricoli.

⁴⁰ Notizie tratte da Muḥammad Sa'īd Bannani, *Qānūn al-ṣuġl bi' l-Maġrib*, s.l., 1981. L'autore auspica l'unificazione del giorno di riposo settimanale. Si noti che nell'esemplificazione l'Autore non fa riferimento al possibile godimento del riposo settimanale di sabato, eventualità pur prevista dalla legge. Ciò va collegato evidentemente alla migrazione della comunità ebraica, specialmente verso Israele, avvenuta dopo l'indipendenza del paese.

⁴¹ Si tratta del sacrificio di un animale, in genere un montone, da effettuare il settimo giorno dopo la nascita del bambino o della bambina, secondo la *ṣarī'a*.

⁴² Adottata il 13 marzo 1973.

⁴³ Per quanto riguarda i cristiani, i giorni festivi comprendono tre giorni a Natale, tre giorni a Pasqua e il capodanno.

⁴⁴ L'estensione dell'applicabilità del codice all'insieme dei cittadini coincide con la soppressione dei tribunali rabbinici e l'abrogazione delle norme transitorie che regolavano in origine lo statuto dei cittadini, né musulmani né ebrei (l. n. 40 del 1957).

⁴⁵ Le disposizioni adottate in questo campo durante il protettorato continuano a rappresentare di fatto un punto di riferimento. Notizie tratte da N. Ladhari, *Traité de droit du travail*, Cartagine, 1991.

⁴⁶ Sono esclusi dall'applicazione della norma e sottoposti al trattamento previsto per i lavoratori del settore privato, gli operai dipendenti dallo stato e dagli enti pubblici.

⁴⁷ Il 7 novembre 1987 è la data in cui l'attuale presidente della repubblica tunisina Ben 'Alī, dichiarato l'allora presidente Bourguiba assolutamente incapace di svolgere le sue funzioni, ha assunto la presidenza e il comando delle forze armate in conformità all'art. 57 della costituzione.

⁴⁸ V. nota precedente.

⁴⁹ Ad esempio, la convenzione per il settore non agricolo del 20 marzo 1973, aggiunge alla lista l'anniversario della nascita del Profeta, il capodanno dell'egira e due giorni da scegliere nella lista dei giorni festivi della pubblica amministrazione.

⁵⁰ La costituzione è stata modificata nel 1995 nel preambolo e negli articoli relativi ai partiti politici e alla libertà sindacale. Nel 1999 si è riformata la costituzione della Corte per la sicurezza dello Stato.

⁵¹ È interessante notare che chi ha risposto al questionario spiega che l'assenza assoluta di norme statali in materia di culto si spiega con l'opzione laica abbracciata dalla repubblica turca, che impedisce allo stato di regolare e di sorvegliare il credo e la pratica religiosa.

Capitolo terzo

I sistemi di regolazione del tempo oggi in uso. Considerazioni generali

1. Sistemi di datazione

I calendari¹ in uso nei paesi considerati sono il calendario lunare puro caratteristico dell'islam (*hiğrī*) e/o il calendario gregoriano.

I sistemi di datazione teoricamente possibili sono quindi basati su:

1.1. Uso esclusivo del calendario gregoriano

La soluzione è adottata in Turchia dal 1927: essa si inserisce coerentemente nella politica di radicale laicizzazione dello Stato ispirata da Atatürk. Il calendario lunare è utilizzato nel paese dalle istituzioni religiose.

La scelta del calendario gregoriano, determinata in Turchia dall'opzione laica, in Libano si collega al carattere pluriconfessionale dello stato. Accanto al calendario gregoriano, nel paese sono utilizzati, a fini religiosi, altri calendari.

L'impiego esclusivo del calendario gregoriano si ritrova però anche in paesi che assegnano a livello costituzionale un certo spazio all'islam. È questo il caso della Tunisia, la cui costituzione riconosce che l'islam è la religione del paese² e dell'Iraq dove, nonostante le tendenze laicizzanti del partito Ba'ath, l'islam è dichiarato religione dello stato (c. art. 2).

Il sistema è seguito inoltre dall'Egitto, dove il ricorso esclusivo al calendario gregoriano è effettuato sia per la datazione della gazzetta ufficiale sia per l'identificazione delle leggi. È tuttavia significativo che nella sottoscrizione degli atti le autorità utilizzino il calendario *hiğrī*, e soltanto tra parentesi venga fornita la corrispondente datazione gregoriana.

La combinazione, caratteristica dell'Egitto, tra il calendario gregoriano e il calendario lunare islamico si ritrova in Sudan: la gazzetta ufficiale e l'intestazione delle leggi riportano soltanto la datazione gregoriana, mentre le sottoscrizioni degli atti sono datate con il calendario musulmano. Evidentemente finora³ le politiche sudanesi di reislamizzazione non hanno scalzato una tradizione risalente agli anni del condominio anglo-egiziano.

Il calendario gregoriano è poi l'unico calendario ufficiale in Senegal, paese in cui, pur essendo la popolazione costituita quasi per intero da musulmani, lo stato ha la forma di una Repubblica laica, democratica e socialista.

Va peraltro notato che in tutti questi paesi, pur rappresentando il calendario gregoriano l'unico calendario ufficiale, il calendario dell'egira gode di un certo riconoscimento: tra le festività ufficiali non mancano infatti mai alcune ricorrenze caratteristiche della religione islamica, necessariamente legate al calendario lunare puro.

1.2. *Uso esclusivo del calendario hiğrī*

Questa soluzione, benché astrattamente possibile, non è in realtà adottata da alcun paese, neanche dall'Arabia Saudita, che pure nella legge fondamentale dichiara il calendario dell'egira calendario dello Stato.

Ciò non rappresenta una novità: la storia del mondo musulmano insegna che il calendario lunare puro dell'islam, se conferisce legittimità all'istituzione politica che lo utilizza, non è adatto a regolare l'attività impositiva, che dell'organizzazione politica è il necessario presupposto. Ciò che distingue la situazione attuale rispetto al passato è piuttosto l'adozione uniforme, accanto al calendario *hiğrī* o in sua sostituzione, del calendario gregoriano, con abbandono di tutti i calendari precedentemente utilizzati nella regione⁴. Inoltre, contrariamente a quanto avveniva nel passato per gli anni di imposizione fiscale⁵, gli anni gregoriani vengono oggi invariabilmente computati dalla nascita di Cristo, ovvero secondo l'era volgare. Si è rinunciato ai tentativi di «sincronizzare» anni lunari e solari, computati tutti secondo l'era dell'egira: il sistema, che permetteva di identificare con lo stesso numerale l'anno lunare e l'anno solare, rendeva però necessario sopprimere periodicamente un anno impositivo, data la minore durata dell'anno lunare⁶.

L'adozione uniforme dell'anno gregoriano e dell'era cristiana o volgare è dunque un fenomeno la cui importanza potrebbe difficilmente essere sopravvalutata⁷. Se, come è stato detto, «il calendario è la storia»⁸, è questo chiaro segno di una nuova estroversione del mondo islamico e della crescente integrazione economica e politica a livello planetario.

1.3. *Uso combinato dei calendari gregoriano e hiğrī*

È il sistema di datazione più diffuso⁹: combina l'efficacia legittimante del calendario dell'egira con la funzionalità del calendario gregoriano. Di regola si indica la data secondo il calendario islamico e quindi se ne fornisce la corrispondenza secondo il calendario gregoriano (es.: 12 *ramadān* dell'anno 1404 *hiğrī* corrispondente al 12 giugno dell'anno 1984 dalla nascita di Cristo)¹⁰. Più raramente invece (è il caso della Siria) le due datazioni vengono semplicemente giustapposte: pare di poter cogliere in quest'uso l'intenzione di non dare maggior importanza al calendario dell'egira rispetto a quello gregoriano.

In ogni caso, quale che sia il rango formalmente riconosciuto ai due sistemi di datazione, è lecito chiedersi che calendario sia di uso prevalente nella vita quotidiana. Talvolta le risposte ai questionari inducono a credere che, fuori dall'ambito religioso, sia comunemente diffuso il riferimento al calendario gregoriano. Nello stesso senso va l'osservazione del sistema di identificazione dei testi normativi in un paese

come il Marocco: esso è basato su una serie di codici, che indicano il numero progressivo del tipo di atto riferito all'anno gregoriano di adozione. Nessun riferimento è fatto all'anno dell'egira, che pure formalmente è prevalente (es.: legge n. 1.93.347 del 22 *rabī' al-awwal* 1414 (10 settembre 1993)).

La scelta del sistema di datazione ufficiale non è casuale, ma altamente significativa del rapporto simbolico che il singolo Stato intende instaurare con la religione islamica. Una volta adottato, il sistema presenta tuttavia una certa inerzia di fronte ai mutamenti dell'ideologia ufficiale: si possono quindi realizzare dissociazioni tra i due piani piuttosto inattese, come nel caso del Sudan in cui l'opzione islamista non ha avuto ricadute sul sistema di datazione ufficiale.

Conferma indiretta dell'importanza simbolica del calendario è il caso libico. La *Ġamāhīriyya*, con un atto fondativo dagli illustri precedenti, ha inteso riformulare il quadro temporale della storia. Rigettando i sistemi di misurazione del tempo di origine europea, veicoli dell'alienazione culturale imperialista, ha nello stesso tempo rotto con la tradizione islamica, per adottare un sistema di datazione insieme originario e originale: il recupero dei pretesi valori arabi autentici permette di distinguersi dal resto del mondo arabo.

In Libia, il calendario lunare puro è quello islamico tradizionale: ma gli anni vengono calcolati non dalla data dell'egira, ma dalla morte del Profeta (632 e.v.). Ne risulta una differenza di circa dieci anni rispetto alla datazione islamica comune.

Il calendario solare è il calendario gregoriano, reso poco riconoscibile per l'uso di denominazioni affatto originali dei mesi¹¹, e dalla fissazione del tempo ufficiale di inizio alla data della nascita del Profeta.

Se sono chiari i motivi di praticità che possono avere indotto la *Ġamāhīriyya* a fondare due ere distinte, è più difficile immaginare i criteri con cui se ne sono scelte le date di inizio. Secondo la tradizione islamica, il califfo 'Umar, trovandosi nella necessità di fissare l'inizio dell'era islamica, prese in considerazione l'ipotesi di farlo coincidere con la nascita del Profeta. Ma essa non era certa e si preferì la proposta di 'Alī: così fu fissato l'inizio dell'era alla data dell'egira¹². Nonostante l'incertezza, la nascita del Profeta è assunta in Libia come inizio per il computo degli anni solari, in chiave probabilmente antagonistica rispetto all'era cristiana, che parte dalla nascita di Cristo: la stessa lettera *mīm* che nell'uso comune arabo serve ad indicare in breve l'anno dalla nascita (*al-mīlād*) di Cristo, in Libia è usata per indicare l'anno dalla nascita del Profeta.

Sarebbe interessante verificare se l'adozione ufficiale dei nuovi calendari si è riflessa in un cambiamento delle abitudini quotidiane.

La combinazione di un calendario solare con il calendario lunare islamico è il sistema previsto dall'art. 17 della costituzione della Repubblica islamica dell'Iran. Gli anni vengono comunque calcolati a partire dalla *hiġra*.

2. I sistemi di denominazione dei mesi

I nomi utilizzati per indicare i mesi del calendario lunare islamico sono assolutamente uniformi in tutti i paesi; essi sono conformi alla tradizione anche nel caso della Libia, che pure, come si è visto, ha abbandonato l'era dell'egira.

Per ogni mese del calendario gregoriano la lingua araba predispone due forme: una di origine semitica, già in uso presso i Babilonesi, tradizionalmente utilizzata in connessione al calendario giuliano da giacobiti e nestoriani, e l'altra che discende da un dialetto romano arcaico. La prima forma (detta siro-macedone) è adottata in Giordania, Iraq, Libano e Siria; gli altri paesi adottano la forma occidentale. Quest'ultima denominazione non deve trarre in inganno: essa è di origine medievale e non allude all'influenza europea¹³, ma all'occidente islamico (*al-mağrib*), area tradizionale di diffusione delle forme derivate dal dialetto latino.

Il Kuwait, nella sua gazzetta ufficiale, utilizza la forma occidentale, ma indica tra parentesi la corrispondente forma siro-macedone.

Per l'originale sistema di denominazione dei mesi del calendario gregoriano introdotto di recente in Libia, si rimanda a quanto detto al capitolo II.

Nella lingua turca, i nomi dei mesi solari derivano dall'arabo, in parte dalla tradizione siro-macedone e in parte dalla tradizione occidentale.

Il calendario in uso in Iran riprende le denominazioni tradizionali dell'antico calendario persiano.

3. La settimana e il riposo settimanale

La settimana è stata definita la grande invenzione umana del calendario; il suo pregio è stato individuato nell'introduzione del calendario di un'interruzione regolare del lavoro e della vita quotidiana, un tempo fisso di riposo e di tempo libero¹⁴.

La prima affermazione sembra riecheggiare la teoria sull'origine sociale dei calendari, sostenuta da Hubert e Mauss: essi enfatizzavano la dimensione sacra e culturale del calendario, negandone il rapporto con i tempi naturali. Eppure è difficile non vedere nel giorno il tempo compreso tra due tramonti o tra due albe, nel mese il tempo compreso tra due ritorni della luna in congiunzione con il sole, e nell'anno il tempo necessario al ripresentarsi di una stessa fase stagionale e climatica. Se discordanza c'è tra il tempo naturale e il calendario, essa è dovuta alla difficoltà che la singola cultura ha nel misurare con esattezza i tempi dei fenomeni naturali.

Per quanto riguarda la settimana, la sua base naturale furono probabilmente le fasi del ciclo lunare: i Babilonesi dividevano i mesi lunari in quattro parti e il 1°, 7°, 14°, 21° e 28° giorno erano sacri. La grande invenzione umana fu quella di trasformare la settimana da partizione del mese lunare a piccolo ciclo temporale autonomo. In questa forma la settimana è utilizzata dagli Ebrei e si diffonde nel mondo alessandrino. Penetra a Roma con il cristianesimo e conquista l'Impero. Il cristianesimo e l'islam la diffondono nel mondo. Essa diviene l'unico elemento cronologico comune a una grande quantità di culture, qualunque sia il calendario in uso¹⁵. Nei

paesi che utilizzano diversi calendari, la scansione settimanale è una sorta di collegamento tra i diversi sistemi¹⁶.

Un simile successo della settimana, se non lo si vuole attribuire al caso, dipende probabilmente da qualche sua virtù intrinseca. È difficile però sostenere che questa consista nell'istituire una scansione tra tempi di lavoro e tempi di riposo particolarmente adatta ai ritmi biologici dell'uomo e alle necessità dell'economia. Il ciclo settimanale non è infatti necessariamente legato al ripresentarsi periodico di un tempo di riposo.

Il riposo settimanale, consistente nell'astensione obbligatoria da ogni attività, è proprio della cultura ebraica e rappresenta una sua peculiarità. È vero che tutte le culture umane considerano il tempo quale un'entità eminentemente eterogenea¹⁷. Non tutti i tempi sono uguali, e, in particolare, è diffusissima la contrapposizione tra giorni fausti e giorni nefasti: nei giorni nefasti è vietato a certe persone compiere determinate attività. Ma l'astensione di tutto il popolo da ogni tipo di attività è imposta per la prima volta dall'ebraismo. Inoltre il riposo sabbatico, a differenza dei giorni nefasti che sono giorni «neri», è connotato positivamente: esso è segno dell'alleanza perenne tra gli Israeliti e Dio.

Se dunque la settimana ha sempre una connotazione sacra¹⁸, essa non è però collegata al riposo obbligatorio né prima dell'ebraismo, né fuori di esso. Soltanto con il cristianesimo si ha la trasposizione del riposo sabbatico dal sabato alla domenica, il giorno della resurrezione del Signore. L'islam sceglie il venerdì come giorno sacro della settimana, ma, in polemica esplicita con l'ebraismo, rigetta l'idea del riposo obbligatorio. Se gli Ebrei riposano il sabato a imitazione di Dio, che «*in sei giorni ha fatto il cielo e la terra, ma nel settimo ha cessato e si è riposato*» (Esodo, 31, 17), Dio ha rivelato ai musulmani che, dopo la creazione «*non ci ha colto stanchezza*»¹⁹. I musulmani ritengono blasfemo attribuire a Dio una sensazione umana come quella della stanchezza. Credono che il riposo del sabato sia stato imposto agli ebrei come punizione per essersi rifiutati di adorare Dio nel vero giorno sacro, che è il venerdì.

I musulmani che, a imitazione dei cristiani e degli ebrei, si astenevano dalle attività nel proprio giorno sacro, furono in passato oggetto di riprovazione da parte dei dotti. Il Lane, durante il suo soggiorno in Egitto negli anni trenta del secolo scorso, osservava che «il Musulmano non si astiene dagli affari mondani il venerdì, se non durante il tempo della preghiera»²⁰.

Il riposo settimanale si è invece oggi diffuso nei paesi musulmani. Ciò non è dovuto né all'uso della settimana, né alla tradizione religiosa: il primo non lo renderebbe necessario, la seconda addirittura vi si opporrebbe.

Il giorno di riposo settimanale si è imposto come conseguenza dell'affermarsi degli standard internazionali in materia di lavoro. Il diritto del lavoro si sviluppa nelle società industrializzate a partire dal XIX secolo. La sua nascita si accompagna alla consapevolezza che una regolamentazione equa e efficace dei rapporti di lavoro deve necessariamente avere una dimensione internazionale. L'elaborazione di standard internazionali in materia si propone di contribuire alla costruzione della giustizia sociale e al consolidamento della pace, ma anche alla predisposizione delle condizioni necessarie alla competizione internazionale: «la mancata adozione da parte

di una qualsiasi nazione di condizioni di lavoro umane, è un ostacolo sul cammino di altre nazioni che desiderano migliorare le condizioni nei propri paesi»²¹.

La fonte internazionale principale di diritto del lavoro è costituita dal corpus degli standard adottati dalla ILO²². In materia di riposo settimanale, la convenzione C14 del 1921 relativa all'industria stabilisce all'art. 2 che «Tutto il personale impiegato in imprese industriali, pubbliche o private [...] ogni sette giorni gode di un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive. [...] Il periodo di riposo, per quanto possibile, coincide con i giorni di riposo già fissati dalle tradizioni o dagli usi del paese o del distretto»²³. La convenzione C106 del 1957, relativa al riposo settimanale nel commercio e negli uffici, contiene disposizioni analoghe. All'art. 6, nello stabilire che il periodo di riposo coincide, per quanto possibile, con il giorno della settimana fissato come giorno di riposo dalle tradizioni o dagli usi, precisa che «Le tradizioni e gli usi delle minoranze religiose devono essere rispettati, per quanto possibile»²⁴.

Menzione del diritto al riposo è fatta anche da alcuni documenti ONU. La Dichiarazione universale dei diritti umani stabilisce il diritto al riposo, che comprende limitazioni ragionevoli degli orari di lavoro e vacanze periodiche retribuite (art. 24). La Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali impegna gli stati contraenti a riconoscere condizioni di lavoro giuste e favorevoli, che assicurano, tra l'altro, riposo, e ragionevoli limitazioni degli orari di lavoro e vacanze periodiche retribuite, come anche la retribuzione per le feste ufficiali (art. 7 lett.d).

È noto che nei paesi a economia avanzata il giorno di riposo settimanale si è ormai trasformato in *week-end*. Lo stesso è avvenuto spesso nei paesi presi in considerazione in questa ricerca. La situazione è tuttavia assai varia. Si può dire che i giorni certamente lavorativi sono il lunedì, il martedì e il mercoledì. A seconda del paese il riposo settimanale è organizzato intorno alla domenica o al venerdì. Ci sono poi casi in cui, almeno a livello formale, non si opta per un giorno di riposo unico. La singola soluzione è determinata dall'importanza relativa attribuita ai diversi criteri in gioco: affermazione dell'identità islamica del paese; volontà di sincronizzarsi con la scansione dei tempi che domina l'economia mondiale; presenza di minoranze religiose significative, delle cui esigenze occorre tener conto.

3.1. *Riposo settimanale di domenica*

I paesi che hanno scelto la domenica come giorno di riposo settimanale sono il Libano, il Senegal, la Tunisia e la Turchia. Si tratta di paesi in cui il calendario ufficiale è il calendario gregoriano. Se l'adozione del calendario gregoriano non implica necessariamente la fissazione del riposo settimanale alla domenica, non pare però che la scelta domenicale possa essere praticata da paesi in cui il calendario *hiğrî* è un/il calendario ufficiale.

In tutti i paesi in esame, i musulmani rappresentano attualmente la maggioranza della popolazione e dunque si pone il problema della loro partecipazione alla preghiera del venerdì. Talvolta la soluzione consiste nel giostrare con un riposo setti-

manale che è superiore alle ventiquattro ore. In Tunisia ad esempio, gli uffici della pubblica amministrazione sono spesso chiusi, oltre che la domenica, anche il sabato pomeriggio e il venerdì pomeriggio: si divide cioè in due mezze giornate il riposo che altri settori dell'economia concentrano il sabato. Lo stesso avviene in Libano, dove gli uffici della pubblica amministrazione il venerdì osservano un orario breve.

Sembra tuttavia che, in generale, la partecipazione del lavoratore alla preghiera del venerdì sia di fatto sempre possibile in quanto gli orari della preghiera comunitaria finiscono per coincidere con la pausa prevista per il pasto. Pare inoltre che i datori di lavoro siano tolleranti e non pretendano una osservanza rigida degli orari.

3.2. *Riposo settimanale di venerdì*

Il venerdì è scelto come giorno di riposo dalla totalità dei paesi del Golfo, dall'Algeria, Libia, Giordania, Siria. La scelta del venerdì è sancita a livello costituzionale in Arabia Saudita e in Iran. Gli uffici pubblici osservano rigidamente la regola. Il riposo settimanale, se si estende a una giornata e mezza o a due giornate, comprende di regola il giorno di giovedì. Si possono tuttavia osservare dei casi in cui il venerdì è unito al sabato, piuttosto che al giovedì. Ciò avviene ad esempio in Giordania, o, nel settore bancario, in Kuwayt, allo scopo evidente di non ridurre eccessivamente le possibilità di operare sui mercati finanziari internazionali.

3.3. *Riposo settimanale libero*

Il caso esemplare è quello del Marocco dove il *dahīr* del 1947 stabilisce che il riposo settimanale può essere accordato il venerdì, il sabato, la domenica o il giorno di mercato. È anche prevista la possibilità che, su richiesta di una maggioranza qualificata dei lavoratori e dei datori di lavoro di un dato luogo, il riposo settimanale possa essere fissato in un giorno diverso da quelli indicati, che possa essere allungato, o che i giorni di riposo possano essere raggruppati alla fine del mese. Il testo risale all'epoca del protettorato francese; in esso traspare la preoccupazione di adeguarsi agli standard internazionali, tenendo conto delle esigenze diverse della maggioranza musulmana, della forte comunità israelitica del paese e delle abitudini dei numerosi coloni europei, per fornire a ciascuno la soluzione più conveniente.

Dopo l'indipendenza i coloni hanno lasciato il paese e la comunità ebraica è emigrata in massa verso Israele. Il *dahīr* è stato tuttavia conservato: si è così evitato al Marocco una scelta drastica tra la domenica e il venerdì, scomoda a livello simbolico per un paese che, geloso custode dell'identità tradizionale, aspira a una crescente integrazione internazionale.

La soluzione è tuttavia criticata per il fatto che favorisce le pratiche elusive dell'obbligo di riposo; inoltre essa mortifica la dimensione sociale del riposo settimanale e impedisce lo sviluppo della consapevolezza del suo valore e significato.

4. L'organizzazione dei tempi di lavoro e l'osservanza degli obblighi religiosi

Si è visto che, nella determinazione del giorno settimanale di riposo si intrecciano diverse preoccupazioni: quella per il benessere fisico del lavoratore, che deve essere in grado di recuperare le energie spese, e quella per il suo benessere spirituale, che esige che il lavoratore possa, se lo desidera, adempiere gli obblighi che la sua religione gli impone.

Nei paesi in esame, l'attenzione alla dimensione spirituale dell'uomo può riflettersi anche in disposizioni che mirano specificamente a rendere possibile al lavoratore musulmano l'adempimento dell'obbligo del pellegrinaggio, o a facilitare la supportazione del digiuno del mese di *ramadān*.

4.1. Il pellegrinaggio

Il pellegrinaggio (*al-ḥaġġ*) alla Mecca è un obbligo per il musulmano, che deve compierlo, se ne ha i mezzi, almeno una volta nella vita. Esso si svolge nel mese di *dū' l-ḥiġġa*. Le cerimonie che compongono il pellegrinaggio in senso stretto si svolgono tra il settimo e il decimo giorno del mese, ma chi compie lo *ḥaġġ* spesso si trattiene più a lungo a Mecca, compie la '*umra*, il piccolo pellegrinaggio, visita i luoghi legati ai ricordi del Profeta e della sua famiglia, si spinge fino a Medina, per pregare sulla tomba di Muhammad.

La legislazione dei diversi Stati riconosce con minore o maggiore larghezza l'interesse del lavoratore musulmano a compiere il pellegrinaggio. Le eccezioni sono rappresentate dalla Turchia e dal Libano: qui il fedele, se desidera compiere lo *ḥaġġ*, deve farlo durante le ferie annuali. Sembra tuttavia che in Libano, di fatto, non si tenga conto dell'assenza dovuta alla partecipazione al pellegrinaggio, purché essa si limiti al tempo strettamente necessario, e non superi gli otto giorni.

Generalmente è previsto un permesso speciale per compiere il pellegrinaggio. In tutti i casi si dispone che il lavoratore ne può usufruire una sola volta durante la vita lavorativa. Per il resto, il contenuto delle discipline nazionali può essere molto vario. La lunghezza massima del permesso varia tra i trenta²⁵ giorni di Algeria, Bahrayn, Egitto, Tunisia e i quarantacinque giorni a cui hanno diritto i dipendenti della pubblica amministrazione in Libia. Solitamente il permesso è accordato con retribuzione piena, ma talvolta è un permesso retribuito al 50%. In alcuni casi soltanto si pone come prerequisito una certa anzianità lavorativa (per esempio, tre anni per i lavoratori del settore privato in Egitto).

Se talvolta il lavoratore ha un vero e proprio diritto a ottenere il permesso per il pellegrinaggio, sicché la sua richiesta non può essere rigettata, altre volte la concessione del permesso è una decisione discrezionale del datore di lavoro, che dipende dalle esigenze della produzione o del servizio.

In generale, il trattamento previsto per il dipendente della pubblica amministrazione è notevolmente più favorevole di quello riservato al lavoratore del settore privato.

Il Marocco non prevede la possibilità di ottenere un permesso speciale per com-

piere il pellegrinaggio. In compenso, con una disposizione unica nel panorama considerato, la legislazione del paese indica come motivi che danno diritto a permessi speciali la circoncisione, il battesimo e la *'aqīqa*, cioè la cerimonia prescritta dalla *šarī'a*, con cui, al settimo giorno dalla nascita del bambino, si offre un sacrificio e si impone il nome al nuovo nato²⁶.

Un autore algerino solleva, a proposito della norma che accorda al lavoratore il permesso di compiere il pellegrinaggio alla Mecca, la questione della sua legittimità costituzionale sotto il profilo del principio di eguaglianza e di divieto di discriminazione su base religiosa. È evidente la natura accademica della questione, in un paese che dichiara che il 99,5% della popolazione è di religione islamica. È inoltre da considerare che, a differenza dell'islam, né l'ebraismo né il cristianesimo qualificano come obbligatorio il pellegrinaggio ad alcuno dei numerosi luoghi sacri a cui i fedeli si dirigono con devozione. Tuttavia il trattamento egualitario dei lavoratori nella prospettiva della loro appartenenza religiosa è questione assai delicata, che si ripropone continuamente e non è limitato al tema del pellegrinaggio.

4.2. Il digiuno

Oltre alle disposizioni sul pellegrinaggio, degne di nota sono quelle in materia di orari di lavoro durante il mese di *ramadān*. È questo il nono mese del calendario islamico, durante il quale i fedeli devono osservare il digiuno dall'alba al tramonto. Il digiuno comporta l'astensione non soltanto dal cibo, ma anche dalle bevande e dai rapporti sessuali. In generale occorre evitare l'ingresso nel corpo di sostanze estranee, sicché è proibito anche il fumo. Non appena tramontato il sole, si rompe il digiuno con il pasto detto *faṭūr*; e quindi, tardi nella notte, si assume il *saḥūr*, il pasto che darà le energie per la giornata seguente.

Rispettare il digiuno è duro in special modo durante l'estate, quando più numerose sono le ore di luce e il caldo rende particolarmente penosa l'astensione dalle bevande. La vita si anima con l'avvicinarsi del tramonto e diventa vivace col buio.

Il *ramadān* comporta di regola una modificazione degli orari di lavoro, che vengono abbreviati. In alcuni paesi la legge dichiara che l'orario massimo settimanale passa da quarantotto a trentasei ore. La determinazione precisa degli orari viene lasciata a fonti normative subordinate o all'iniziativa dei singoli imprenditori. L'orario, ove normalmente spezzato, diviene continuato; gli uffici pubblici restano aperti quattro, o anche solo due ore al giorno. Talvolta le fonti normative prevedono il recupero delle ore di lavoro perdute: esso va effettuato entro un termine fisso dalla fine del mese di digiuno, e non può superare un certo numero di ore al giorno. Il recupero integrale può risultare difficoltoso.

Durante il *ramadān* la produttività subisce evidentemente un brusco calo. La constatazione di questo aveva spinto il governo tunisino a combattere la pratica del digiuno: è rimasta famosa la ripresa televisiva in cui il presidente Bourguiba era ritratto mentre ostentatamente beveva un succo di frutta²⁷ durante il mese in questione. Considerata la ferma resistenza opposta alla campagna laicizzante dalla società tunisina, il tentativo di trasformare le abitudini si è rivelato velleitario ed è stato abbandonato.

Una questione che solitamente non viene affrontata dai testi normativi è se dell'orario ridotto possano godere anche i lavoratori non musulmani, che dunque non osservano il digiuno. Si potrebbe pensare che tutti, a prescindere dalla loro religione, abbiano diritto alla riduzione di orario, in analogia a quanto è previsto per le feste che, benché di origine islamica, una volta dichiarate festività ufficiali, rappresentano un diritto di ogni lavoratore. Va tuttavia segnalato che la legge del Bahrayn dispone espressamente che la riduzione di orario non si estenda ai lavoratori non musulmani²⁸. A loro tutela essa precisa tuttavia che i lavoratori non musulmani non possono essere impegnati oltre i limiti di orario fissati dalla legge, e cioè che non si può ricorrere a loro per far fronte al calo di produttività.

Il rallentamento che le attività economiche subiscono durante il mese del digiuno non coinvolge il commercio al dettaglio: l'attività del settore è anzi piuttosto vivace. Anch'essa è tuttavia interessata da una modificazione degli orari normali: anziché durante il giorno, gli esercizi commerciali aprono verso il tramonto e chiudono soltanto a notte inoltrata.

4.3. *La preghiera*

Accanto al pellegrinaggio e al digiuno, un terzo pilastro dell'islam la cui osservanza può assumere rilievo nella scansione dei tempi sociali e dei tempi lavorativi è la preghiera rituale (*ṣalāt*), che ogni musulmano deve compiere cinque volte al giorno.

Le fonti normative non disciplinano in alcun modo il compimento da parte del lavoratore di quest'atto religiosamente obbligatorio. L'unico accenno che è stato reperito è in un testo saudita²⁹, che precisa che l'orario di lavoro va inteso come tempo di lavoro effettivo, non comprendente gli intervalli dedicati al riposo, al pasto e alla preghiera. Preghiera, pasto e riposo sono dunque in un certo senso equiparati: rappresentano esigenze che il lavoratore può soddisfare, nel rispetto dei medesimi vincoli costituiti dalle necessità della produzione.

Raccogliere dati significativi sull'effettiva pratica della preghiera canonica sui luoghi di lavoro è estremamente complesso. Dall'indagine svolta si possono trarre soltanto indicazioni di massima. Nei paesi del Golfo la pratica è più diffusa che altrove. A seconda dell'orientamento ideologico dello Stato, la preghiera è praticata di più nel settore pubblico o nel settore privato: se lo Stato è laico, negli uffici pubblici non si pregherà, o si pregherà meno che altrove; l'inverso si verifica se lo Stato fa dell'islamicità uno dei suoi connotati salienti. Durante alcuni periodi dell'anno, come il *ramadān*, la pratica della preghiera sui luoghi di lavoro può intensificarsi.

Sembra che talvolta il fedele ricorra alla possibilità, ammessa in caso di necessità dal diritto musulmano, di riunire due preghiere, e in particolare quella del mezzogiorno (*ẓuhr*) a quella del pomeriggio (*ʿaṣr*) e quella del tramonto (*maḡrib*) a quella della notte (*ʿiṣāʾ*).

5. Le festività

Tutti i paesi in considerazione conoscono almeno due tipi di festività: le festività religiose islamiche, fissate seguendo il calendario lunare *hiğrī*, e le festività di carattere civile, fissate secondo il calendario gregoriano.

In alcuni paesi anche alcune ricorrenze cristiane, o legate alla religione cristiana, hanno il rango di festività ufficiali, di cui godono tutti i cittadini. Esiste poi la possibilità che lo Stato riconosca alcune festività religiose non islamiche, il cui godimento è tuttavia limitato agli appartenenti alla singola religione. In questi casi acquistano rilievo calendari diversi dal lunare islamico o dal gregoriano.

Per ognuno dei gruppi individuati, si indicheranno qui di seguito le festività più diffuse.

5.1. Feste religiose islamiche

Tutti i paesi, senza eccezione alcuna, considerano come festività ufficiali *ʿīd al-fīṭr* e *ʿīd al-aḏḩā*. Nessuna festività gode di un simile unanime riconoscimento: neppure il 1° maggio, che non è festeggiato nei paesi del Golfo e in Arabia Saudita.

Anche la laica Turchia onora le due feste³⁰, decretando per ognuna una vacanza di due o tre giorni³¹: la gente ne approfitta per brevi viaggi e soggiorni fuori città.

La festa dei sacrifici (*ʿīd al-aḏḩā*), detta anche grande festa (*al-ʿīd al-kabīr*), e la festa della rottura del digiuno (*ʿīd al-fīṭr*), detta anche piccola festa (*al-ʿīd al-ṣaġīr*), sono le due feste per eccellenza dell'islam, le due feste canoniche. Le accomuna una forma particolare di preghiera comunitaria, la preghiera della festa, o delle due feste (*ṣalāt al-ʿīd/ al-ʿīdayn*), che si differenzia dalla preghiera del venerdì per numerose caratteristiche, ma soprattutto per essere celebrata fuori dalla moschea, possibilmente all'aperto.

La festa dei sacrifici commemora il sacrificio di Abramo e cade il decimo giorno del mese di *ḏū l-ḩiġġa*. In tutto il mondo i musulmani si uniscono idealmente ai correligionari che stanno ultimando il pellegrinaggio alla Mecca e sacrificano un animale di piccola taglia.

La festa della rottura del digiuno è celebrata il primo giorno del mese di *ṣawwāl*, che segue il mese di *ramaḏān*. Segna la liberazione dai rigori del digiuno.

L'importanza relativa delle due feste varia a seconda del paese. Entrambe sono momenti di gioia: ci si scambiano visite, regali e auguri, si canta, ci si diverte, si visitano i cimiteri.

Diffusione leggermente minore rispetto alle due feste ha l'anniversario della nascita del Profeta (*al-mawlid*). Paradossalmente, nel ristretto gruppo di paesi che non celebrano la ricorrenza, stanno fianco a fianco Turchia e Arabia Saudita. La Turchia, coerente con il laicismo che contraddistingue la storia della Repubblica, limita al minimo indispensabile le festività di carattere religioso del suo calendario. La sua scelta di abbandonare la festa segna inoltre efficacemente la soluzione di continuità tra la storia ottomana e la storia turca: non va dimenticato infatti che l'anniversario della nascita del Profeta era stato proclamato festa nazionale dell'Impero

Ottomano nel 1910. L'Arabia Saudita invece rigetta la festa in nome del puritanesimo che caratterizza la dottrina wahhabita. Essa condanna severamente le superstizioni e le pratiche paganeggianti che si manifestano nella commemorazione della nascita o della morte di uomini (o di donne) e nella visita delle loro tombe. La condanna vale anche quando si tratta del Profeta: la venerazione si avvicina pericolosamente alla santificazione e ciò getta ombra sulla purezza del monoteismo islamico.

La festa in ricordo della nascita del Profeta ha cominciato a essere celebrata soltanto in epoca ottomana, prendendo come modello le feste popolari di anniversario dei santi dell'islam. Non esiste dunque una liturgia specifica, ma la festa ha piuttosto il «carattere di una solennità civile»³², e prevede la partecipazione di un rappresentante del governo a una cerimonia in moschea. La festa assume un rilievo particolare nei paesi in cui, come in Giordania o in Marocco, la dinastia regnante si fa vanto di discendere direttamente dalla casa del Profeta.

Piuttosto diffuso è anche il capodanno *hiğrī* (*ra's al-'ām*), festeggiato il 1° *muḥarram*. Anche per questa festa, che si impone soltanto in epoca ottomana, la legge islamica non prevede alcuna liturgia particolare. È interessante notare che il capodanno *hiğrī* è considerato festa ufficiale anche in paesi che, come la Tunisia o il Libano, non considerano ufficiale il calendario lunare.

Le due feste, l'anniversario della nascita del Profeta e il capodanno lunare sono le festività islamiche di gran lunga più diffuse.

La festa dell'Ascensione del Profeta (*laylat al-mi'rāğ*) è riconosciuta come festività ufficiale in alcuni paesi orientali (Giordania, Kuwayt, Oman e Emirati Arabi Uniti).

La '*āšūrā*' (decimo giorno del mese di *muḥarram*) è festa ufficiale in Libano e in Bahrayn. La scelta dei due paesi segnala l'esistenza nei loro territori di rilevanti comunità sciite³³. La '*āšūrā*', che per i musulmani sunniti è semplicemente un giorno di digiuno volontario, per gli sciiti è la commemorazione dell'assassinio di Husayn, il nipote del Profeta. Husayn, figlio di 'Alī, fu ucciso a Karbalā', in una battaglia contro le truppe califfali. Per mano di musulmani fu versato il sangue del Profeta: l'evento rappresentò un trauma per l'intera comunità musulmana, ma per gli sciiti assunse un significato particolare. Husayn avrebbe volontariamente accettato di sacrificarsi per la salvezza dei musulmani: qui è la radice del valore che lo sciismo attribuisce alla sofferenza, in contrasto con quella che è la sensibilità sunnita. Gli sciiti commemorano l'evento con drammi sacri popolari, cerimonie di lutto e pellegrinaggi ai luoghi santi.

In Iran, oltre alla '*āšūrā*', numerose sono le feste che commemorano il martirio di altri discendenti di 'Alī e la loro nascita.

Del tutto isolata è la scelta del Senegal di considerare festività ufficiale la notte del destino (*laylat al-qadar*), una delle ultime notti del mese di *ramadān*, durante la quale Dio avrebbe fatto scendere il Corano dal cielo. La tradizione vuole che nella notte incantata vengano fissati i destini di tutte le cose per l'intero anno.

5.2. Feste di carattere civile

Le festività di carattere civile più diffuse sono la festa del lavoro, del primo maggio, e il capodanno gregoriano³⁴. Per il resto le feste legate al calendario gregoriano ricordano eventi notevoli della storia nazionale, e talvolta sono assai numerose. Poca fortuna arride ad alcune feste che, almeno potenzialmente, potrebbero aspirare a un certo successo, come la festa della liberazione dell’Africa o della Lega araba.

Esistono infine festività di carattere sociale, come la festa della gioventù. Da ricordare è la festa della donna, fissata dalla Tunisia il 13 agosto in ricordo dell’adozione del codice dello statuto personale.

5.3. Feste religiose cristiane

Il carattere pluriconfessionale dello stato in Libano, e la laicità rispettosa del pluralismo religioso in Senegal determinano l’inclusione di un cospicuo numero di feste cristiane nell’elenco delle festività ufficiali.

In entrambi i paesi si festeggiano il Natale, il giorno di Tutti i Santi e il giorno dell’Assunta. A essi vanno aggiunti in Libano: il giorno di San Marone, patrono dei maroniti, il venerdì santo cattolico e il venerdì santo ortodosso; in Senegal: il giorno di Pentecoste e la Pasqua³⁵.

La Giordania manifesta la considerazione in cui tiene i rapporti interconfessionali includendo tra i giorni festivi il Natale e la Pasqua. È degno di nota il fatto che la chiesa greco-ortodossa e la chiesa latina si siano accordate in modo da unificare le due ricorrenze, utilizzando per la Pasqua il calendario greco-ortodosso e per il Natale il calendario latino.

Una festa popolare che, se non è cristiana, è però legata al calendario religioso dei copti, è in Egitto lo *šamm al-nasīm*, che cade nel lunedì che segue la Pasqua greco-ortodossa. Il nome della festa significa letteralmente «annusare l’aria» e allude alla credenza che l’aria, in quel giorno, abbia un meraviglioso effetto benefico³⁶.

Accanto alle ricordate feste nazionali, che sono godibili da tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro religione, l’Egitto riconosce il carattere festivo ad alcune giornate durante le quali i lavoratori non musulmani hanno diritto ad astenersi dal lavoro senza rinunciare alla retribuzione. Esse sono, per copti e ortodossi: il Natale, l’Epifania, la domenica delle palme, il giovedì santo e la Pasqua; per i cattolici e i protestanti: il Natale, la Pasqua e il capodanno gregoriano. Il giovedì santo, la domenica delle palme e l’Epifania essi non hanno diritto come i copti all’intera giornata di festa, ma soltanto a iniziare il lavoro alle dieci³⁷. Sono considerati festivi per gli ebrei i giorni del Kippur, della Pasqua ebraica e del capodanno. Queste ultime disposizioni, che attribuiscono diritti particolari ad alcuni lavoratori in ragione della loro appartenenza religiosa, sono dettate per il solo settore pubblico. In Egitto vi è chi auspica la generalizzazione della regola, in considerazione del progressivo avvicinamento che si sta realizzando tra il rapporto di lavoro pubblico e privato³⁸.

Si possono dunque individuare due soluzioni riguardo alle festività non musulmane: o vengono dichiarate feste ufficiali, di cui godono tutti i cittadini senza distin-

zione, o vengono riservate ai soli non musulmani, e vanno ad aggiungersi alle festività ufficiali comuni a tutti. Una terza soluzione è quella siriana: accanto alle feste nazionali, ogni lavoratore gode di un egual numero di feste religiose, diversamente individuate a seconda della comunità di appartenenza.

Il numero dei giorni festivi ufficiali stabiliti dalla legge è normalmente piuttosto elevato³⁹. È tuttavia generalmente previsto che esso possa essere ulteriormente aumentato in base ad accordi tra lavoratori e datori di lavoro o in riconoscimento di usi, tradizioni o a titolo di diritti quesiti⁴⁰. In Tunisia ad esempio, gli accordi collettivi hanno permesso di avvicinare, e talora di equiparare, il numero di festività previste per i lavoratori dei diversi settori privati a quello, molto più elevato, riconosciuto ai dipendenti della pubblica amministrazione. In Egitto è stata la Corte di Cassazione a riconoscere la validità degli accordi tra il datore di lavoro e il lavoratore che attribuiscono a quest'ultimo un trattamento più favorevole di quello disposto dalla legge, anche se l'accordo prevede un numero di festività retribuite superiore al limite legale⁴¹. In Mauritania la legge conferisce al presidente il potere di dichiarare festive altre giornate o mezze giornate. Il presidente si serve normalmente di questo suo potere per proclamare festivo e retribuito, anno per anno, il giorno che segue le feste della rottura del digiuno, dei sacrifici, l'anniversario della nascita del Profeta, la festa nazionale e il capodanno gregoriano.

Piuttosto originale è l'approccio algerino, che istituisce una distinzione tra feste ufficiali, individuate dal legislatore e per le quali il lavoratore ha diritto alla retribuzione piena, e feste non ufficiali. Queste ultime sono accordate dal datore di lavoro su richiesta dei lavoratori; esse corrispondono a ricorrenze locali o religiose. La giornata non è retribuita e il datore di lavoro può chiederne il recupero.

La ricorrenza religiosa che può dar luogo alla giornata non lavorativa senza retribuzione è necessariamente legata all'islam. La conclusione, che si raggiunge facilmente considerando la realtà sociologica dell'Algeria, è confermata da un'altra disposizione piuttosto curiosa. Se il datore di lavoro non musulmano vuole osservare un giorno di chiusura in coincidenza con una delle festività della propria religione, deve chiederne l'autorizzazione al consiglio popolare locale. I lavoratori hanno senz'altro diritto alla retribuzione⁴².

¹ Per calendari si intendono qui i calendari ufficiali dei vari Stati. È possibile che istituzioni o organizzazioni esistenti nei territori in considerazione (come ad esempio le chiese cristiane) utilizzino calendari diversi: di essi non si dà conto.

Non sempre esiste una norma di legge che stabilisce qual è il calendario ufficiale dello Stato: si è considerato tale quello utilizzato per la datazione della gazzetta ufficiale.

² Il costituente ha evitato di ricorrere alla formula corrente nelle costituzioni arabe, che fa dell'islam la religione dello Stato. La costituzione «contient donc la constatation que le peuple tunisien est musulman dans sa très grande majorité et en même temps l'affirmation que, à la différence de la Turquie où la constitution pose le principe de la laïcité à la française, l'État tunisien n'ignore pas la réalité sociologique ni certaines spécificités de l'islam» (Muhammad Charfi, *Islam et liberté*, Parigi, 1998).

³ L'ultimo numero della Gazzetta ufficiale a cui si è avuto accesso risale al 1991.

⁴ Sui calendari solari in uso nel mondo islamico, si veda il cap. I.

⁵ V. nota 10, cap. I.

⁶ L'eccezione è costituita dalla Repubblica Islamica dell'Iran che calcola gli anni solari a partire dall'egira (anno *hiġrī šamsī*). Ciò non costituisce un'innovazione, ma la restaurazione del sistema già in uso nella Persia moderna prima che l'ultimo scià introducesse l'era imperiale, con inizio alla salita al trono di Ciro il Grande nel 559 a.C. (dalla voce *Ta'riḳ*, in EI²).

⁷ All'adozione del calendario gregoriano e dell'era cristiana si accompagna l'introduzione del capodanno fissato al 1° gennaio. In passato soltanto l'Andalusia e l'Africa nord-occidentale seguivano quest'uso proprio dell'Europa cristiana occidentale. Presso le altre comunità cristiane l'inizio dell'anno era fissato in settembre, secondo l'uso bizantino, o in ottobre (Giacobiti e nestoriani). Al di fuori delle comunità cristiane, importanza enorme ebbe, nel mondo musulmano, *nawrūz*, il capodanno dell'anno solare persiano. A seconda dell'epoca storica lo si trova festeggiato a partire dall'equinozio di primavera fino all'estate: causa di tale variabilità è la durata dell'anno persiano, leggermente più corto dell'anno tropico (v. cap. I).

In Egitto *nawrūz* si sovrappone al capodanno copto, e viene festeggiato, come già visto, in settembre.

⁸ J. Le Goff, «Calendario», in *Enciclopedia Einaudi*.

⁹ Lo adottano l'Algeria, l'Arabia Saudita, il Bahrayn, gli Emirati Arabi Uniti, la Giordania, il Kuwait, il Marocco, la Mauritania, l'Oman.

¹⁰ È questa la datazione del numero di *al-Ġarīda al-Rasmiyya* su cui fu pubblicata la legge della famiglia algerina.

¹¹ V. cap. II

¹² Cfr. la voce *Hidjra*, su EI¹.

¹³ L'influenza europea ha tuttavia determinato lo sviluppo di numerose varianti dei nomi di forma occidentale, che, a seconda del paese, tendono ad avvicinarsi all'inglese o al francese.

¹⁴ Le Goff, *op.cit.*

¹⁵ La settimana fornisce un prezioso aiuto agli storici che debbono risolvere il problema della conversione delle date *hiġrī* in date del calendario giuliano o gregoriano. È vero che a questo scopo sono state create, in tempi medievali e moderni, tavole di conversione: esse sono tuttavia basate sul calcolo astronomico, mentre è noto che il calendario utilizzato dai musulmani nella vita quotidiana si basava sull'osservazione diretta della luna (v. cap. I). È dunque possibile che la data indicata nel documento presenti uno scarto (normalmente di non più di un giorno) rispetto al calendario astronomico. Lo scarto può essere corretto se la data comprende l'indicazione del giorno della settimana. Per maggiori dettagli si veda la voce *Ta'riḳ*, in EI².

¹⁶ La *Ġarīda Rasmiyya* algerina, che ha il doppio sistema di datazione, usa indicare anche il giorno della settimana. Es.: domenica 27 *raġab* 1417 corrispondente all'8 dicembre 1996.

¹⁷ Sull'eterogeneità del tempo, si veda M. Eliade, *Trattato di storia delle religioni*, Torino, 1976.

¹⁸ Si considerino i nomi di origine ellenistica dei giorni della settimana, che in parte sono conservati nelle lingue europee: ogni giorno viene collegato a uno dei sette pianeti ed è così posto sotto la tutela di una divinità astrale. Nella tradizione semitica invece i giorni della settimana sono semplicemente numerati (v. cap. I).

¹⁹ Sul punto, vedi più ampiamente cap. I.

²⁰ E.W. Lane, *Manners and Customs of Modern Egyptians*, Londra, 1890.

²¹ Costituzione dell'ILO, 24.

²² L'International Labour Organisation, creata nel 1919 nel quadro della Lega delle Nazioni, è oggi un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite. È organizzata su base tripartita, con rappresentanti dei governi e delle organizzazioni nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Ne fanno parte più di 150 paesi. Gli standard elaborati dalla ILO sono contenuti in convenzioni e raccomandazioni.

²³ La convenzione C14 del 1921 è stata ratificata, tra gli altri, dai seguenti paesi: Afghanistan, Algeria, Bahrayn, Egitto, Repubblica islamica di Iran, Iraq, Libano, Libia, Mauritania, Marocco, Pakistan, Arabia Saudita, Senegal, Siria, Tunisia, Turchia, Yemen.

²⁴ La convenzione C106 è stata ratificata, tra gli altri, dai seguenti paesi: Afghanistan, Egitto, Iran, Iraq, Giordania, Kuwait, Libano, Marocco, Pakistan, Arabia Saudita, Siria, Tunisia.

²⁵ Sostanzialmente equivalenti sono i limiti fissati in un mese o quattro settimane.

²⁶ La lettura del testo della norma non permette di concludere con certezza se si intenda accordare al lavoratore un permesso legato alla cerimonia che la sua religione prescrive in occasione della nascita del bambino (circoncisione per gli ebrei, battesimo per i cristiani e *'aqīqa* per i musulmani), o se il lavoratore musulmano abbia diritto, oltre che al permesso per la *'aqīqa*, anche a quello per la circoncisione, che nell'islam viene praticata sui bambini dai tre ai cinque anni. Tuttavia, proprio per il Marocco, è segnalato l'uso di circoncidere i bambini anche molto precocemente, già a partire dal settimo giorno: in tale ipotesi, la questione qui discussa perde di ogni rilievo, coincidendo la circoncisione con la *'aqīqa*.

²⁷ Sulla vicenda tunisina si veda G. Oman, «La questione del digiuno di ramaḍān in Tunisia», in *OM*, XL, 1960, pagg. 763-775.

²⁸ In Bahrayn i lavoratori non musulmani sono in gran parte lavoratori stranieri impiegati nelle attività di estrazione del petrolio.

²⁹ Cfr. Ḥaṭṭāb, *'Aqd al-'amal fī dirāsa li-nizām al-'amal wa' l-'ummāl li-sana 1389 h.*, s.l., s.d. ma 1981, pag. 102.

³⁰ In arabo è comune l'uso del duale *al-'idān*.

³¹ È normale che la durata di ognuna delle due feste sia superiore a un giorno: spesso si tratta di tre giorni per la festa della rottura del digiuno e di quattro per la festa dei sacrifici.

³² L'espressione, efficace, è di T. Fahd, «Le pratiche musulmane», in *Atlante delle religioni*, Torino, 1996.

³³ In Bahrayn gli sciiti rappresentano quasi il sessanta per cento della popolazione.

³⁴ Sul capodanno, si veda *supra* la nota 7.

³⁵ Non è chiaro perché l'elenco senegalese contenga anche la Pasqua, dato che, essendo il giorno settimanale di riposo la domenica, essa non sarebbe comunque giorno lavorativo.

³⁶ Cfr. Lane, *op.cit.*, dove si legge: «It is remarkable that the Muslims of Egypt observe certain customs of a religious or superstitious nature at particular periods of the religious almanacs of the Copts [...] A custom termed «Shemm en-Naseem» (or smelling of the Zephyr) is observed on the first day of the Khamaseen (They calculate the period of the Khamaseen to commence on the day immediately following the Coptic festival of Easter Sunday, and to terminate on the Day of Pentecost). Early in the morning of this day, many persons, especially women, break an onion and smell it; and in the course of the forenoon, many of the citizens of Cairo ride or walk a little way into the country, or go in boats, generally northwards, to take the air, or, as they term it, smell the air».

³⁷ La ragione per cui le festività dei copti e degli ortodossi sono disciplinate separatamente da quelle dei cattolici e dei protestanti non sta tanto nel trattamento differenziato e meno favorevole destinato a questi ultimi, ma piuttosto nella non coincidenza delle ricorrenze, fissate rispettivamente secondo il calendario giuliano e secondo quello gregoriano.

³⁸ Alī 'Awad Ḥasan, *al-Waḡīz fī šarḥ qānūn al-'amal*, Alessandria, 1996. Ci si può tuttavia domandare se questo non genererebbe un'ulteriore discriminazione dei non musulmani nel mercato del lavoro, rendendo più costoso il loro lavoro.

³⁹ Occorre tenere conto del fatto che spesso la festività religiosa comporta più giorni non lavorativi.

⁴⁰ L'espressione è utilizzata in Arabia Saudita. La legge fissa in dieci il numero massimo di festività retribuite per anno e individua tre feste ufficiali, della durata complessiva di otto giorni. Restano quindi due giorni disponibili per la contrattazione o per le decisioni del responsabile dell'ufficio, da comunicare attraverso circolare interna.

⁴¹ Tale limite è fissato in tredici giornate.

⁴² Come si può notare, non è previsto che la richiesta delle festività in coincidenza con una ricorrenza religiosa non islamica possa venire dai lavoratori.

Capitolo quarto

I tempi del culto nelle richieste dei musulmani allo Stato italiano

Lo studio dei modelli di regolazione del tempo attualmente adottati nei paesi musulmani apre prospettive stimolanti per riconsiderare alcune delle grandi questioni che segnano la nostra epoca: il rapporto tra la tradizione e la modernità, tra la dimensione globale e la dimensione locale. Esso ci ripropone inoltre alcuni temi classici: il controllo del tempo come manifestazione del potere o come riflesso di istituzioni sociali. Infine, più modestamente, può offrirci delle informazioni utili per affrontare in modo equilibrato i problemi che la crescente presenza musulmana in Italia pone, con la richiesta di una scansione dei tempi sociali compatibile con il godimento di una piena libertà di culto¹.

Per l'individuazione puntuale delle richieste dei musulmani, si è scelto di ricorrere alle tre diverse bozze pervenute finora alla Presidenza del Consiglio dei ministri o al Ministero degli interni e predisposte rispettivamente dall'U.C.O.I.I. (Unione delle comunità e organizzazioni islamiche in Italia), dalla COREIS (Comunità Religiosa Islamica) e dall'A.M.I. (Associazione Musulmani d'Italia)². In verità la lettura delle tre bozze può talvolta disorientare: i testi avanzano spesso proposte notevolmente divergenti sui punti che ci interessano e lasciano trasparire di frequente la loro ispirazione a intese stipulate dallo stato italiano con altre confessioni religiose. Come distinguere gli aspetti essenziali della pratica religiosa islamica e individuarne le esigenze caratteristiche e irrinunciabili? L'osservazione dei sistemi di regolazione del tempo in uso nei diversi paesi islamici può riuscire utile. È infatti ragionevole pensare che le soluzioni adottate in paesi in cui la religione islamica vanta una presenza plurisecolare ed è componente importante della cultura siano, pur nella loro varietà, essenzialmente rispettose delle esigenze fondamentali della religione. Esse possono dunque essere prese come riferimento nella prospettiva di una regolamentazione attraverso intesa del venerdì islamico, delle festività islamiche, della preghiera canonica, del pellegrinaggio e del *ramadān*.

1. Il venerdì islamico

Per quanto riguarda il venerdì, le bozze U.C.O.I.I. (art. 3) e A.M.I. (art. 3) prevedono che, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro e nel rispetto delle esigenze dei servizi essenziali, i musulmani, siano essi lavoratori dipendenti

del settore pubblico o privato, o esercenti attività autonome o commerciali, militari o impegnati nel servizio civile sostitutivo, abbiano diritto di partecipare alla preghiera congregazionale nei luoghi di culto islamici. Ai candidati musulmani che ne facciano richiesta deve essere consentito di sostenere l'esame in un giorno diverso dal venerdì. Tali richieste paiono pienamente conformi alla concezione tradizionale islamica del venerdì come giorno dedicato al culto pubblico, ma forse incomplete in quanto non prevedono il recupero delle ore non lavorate per la partecipazione alla preghiera.

La bozza COREIS (art. 11) considera invece il venerdì quale festività religiosa, della quale hanno diritto di fruire, su richiesta, i musulmani, dipendenti pubblici o privati, esercenti attività autonome o commerciali, militari o assegnati al servizio civile. Il diritto viene esercitato nel quadro della flessibilità del lavoro e fatte salve le esigenze dei servizi essenziali. È previsto l'eventuale recupero in altri giorni delle ore lavorative non prestate, senza compenso straordinario. Come ipotesi subordinata è previsto che chi, per ragioni di servizio, non può godere del venerdì come giorno festivo, ha comunque il diritto, salvo casi di assoluta eccezionalità, di partecipare alla preghiera della fascia oraria di mezzogiorno, della durata di tre quarti d'ora circa, recandosi nel luogo di culto più vicino (art. 20).

La stessa concezione del venerdì come giorno festivo è sottesa alla previsione contenuta all'art. 3 della bozza U.C.O.I.L., per cui le assenze degli alunni musulmani dalla scuola nel giorno di venerdì su richiesta dei genitori e dell'alunno devono essere considerate giustificate.

Il riconoscimento del venerdì come giorno festivo non è dunque una richiesta condivisa da tutte le organizzazioni proponenti le bozze. D'altra parte è evidente che tale riconoscimento comporterebbe costi economici e organizzativi elevati: senza dubbio più semplice è stato riconoscere agli ebrei il diritto al riposo sabbatico, dato che il sabato è già, in molte organizzazioni produttive e istituzioni scolastiche, un giorno dedicato in tutto o in parte al riposo. Nonostante le difficoltà e i costi, è evidente peraltro che la prospettiva del riconoscimento del carattere festivo del venerdì sarebbe ineludibile, se ciò fosse essenziale per garantire la piena libertà religiosa ai musulmani. Così tuttavia non pare.

In alcuni dei paesi considerati dalla ricerca, il giorno settimanale di riposo non è fissato il venerdì, ma la domenica. Naturalmente ci sarà chi contesta che tali paesi possano definirsi musulmani. In effetti né la laica Turchia, né il pluriconfessionale Libano ricercano nell'islam la loro legittimità. Le loro costituzioni riconoscono tuttavia la libertà religiosa e di culto e la libertà di coscienza: la scelta della domenica non può quindi di per sé considerarsi lesiva dei diritti di libertà dei cittadini musulmani. Del gruppo di paesi che optano per la domenica fanno parte stati certo non insensibili al rilievo sociale dell'islam: la Tunisia, dove la costituzione riconosce l'islam come religione del paese, e il Senegal, la cui vita sociale e politica è profondamente segnata dall'islam.

Da parte sua il Marocco, paese in cui incontestabilmente l'islam è radicato nella società e fornisce allo stato un ricco repertorio di simboli³, non opera una scelta univoca del venerdì come giorno festivo: la legge permette l'opzione tra domenica,

sabato e venerdì, e nei fatti non sembra che il riposo settimanale di venerdì sia uniformemente praticato.

Resta comunque vero che nella maggior parte dei paesi presi in esame il riposo settimanale è fissato di venerdì. Ciò non rappresenta tuttavia l'applicazione diretta di una prescrizione della religione, ma è piuttosto il prodotto della diffusione a livello mondiale degli standard internazionali in materia di lavoro. Le fonti internazionali impongono un riposo di ventiquattro ore consecutive ogni sei giorni lavorativi e suggeriscono di farlo coincidere con i giorni di riposo già fissati dalle tradizioni o dagli usi locali. La tradizione islamica non conosce un giorno di riposo, ma è del tutto ragionevole che gli stati a maggioranza musulmana fissino il riposo settimanale dei lavoratori il venerdì, giorno in cui, per almeno alcune ore della giornata, si sospendono le attività consuete per dedicarsi al culto comunitario.

Il venerdì si impone come giorno di riposo settimanale in virtù della diffusione di standard internazionali in materia di tutela dei lavoratori e di organizzazione del lavoro, più che per il desiderio di ottemperare a un obbligo imposto dalla religione. Da un punto di vista puramente religioso, il riposo settimanale è anzi condannato dalla tradizione islamica. Nel riposo sabbatico degli ebrei i musulmani vedono la punizione inflitta da Dio a chi non ha rettamente inteso il suo messaggio; l'argomento per cui l'uomo, astenendosi nel settimo giorno da ogni attività, imita quanto fatto da Dio nella creazione suonava blasfemo alle loro orecchie. In molti paesi dunque alla dimensione religiosa del venerdì islamico si è sovrapposta la dimensione sociale del riposo settimanale. In ciò non vi è nulla di necessario: vi si coglie piuttosto il frutto del caso e dell'accidente storico. La dimensione sociale e quella religiosa possono essere tenute separate senza danno: non è essenziale che il venerdì sia considerato festivo, purché il musulmano sia posto in grado, se lo vuole, di partecipare alla preghiera in comune in moschea. Questa è appunto la soluzione adottata nei paesi oggetto della ricerca che non hanno scelto il venerdì come giorno di riposo settimanale.

Per quanto riguarda specificamente il problema dei musulmani in Italia, non sembra dunque che il mantenimento del riposo settimanale alla domenica possa considerarsi lesivo della libertà di culto, sancito dall'art. 19 della costituzione. La soluzione pare d'altra parte la più efficace nel garantire al lavoratore il pieno godimento del riposo settimanale. La legge individua il giorno della settimana con cui deve di regola coincidere il riposo, perché quest'ultimo non ha la semplice funzione di permettere all'individuo il recupero delle forze fisiche e delle energie psichiche. Durante il riposo settimanale il lavoratore può anche coltivare le relazioni sociali, dedicare il proprio tempo alla famiglia, impegnarsi in attività culturali, sportive o semplicemente svagarsi. Il riposo settimanale meglio realizza questa sua dimensione sociale⁴ se tutti ne godono contemporaneamente.

2. Le festività

Sull'individuazione e il numero delle festività islamiche che l'islam considera essenziali e irrinunciabili si è creata una certa incertezza in Italia, vista la grande

diversità di contenuto tra le tre Bozze di Intesa finora presentate. La bozza dell'U.C.O.I.I. (art. 4), così come quella del COREIS (art. 11), indicano come festività religiose islamiche soltanto le due feste, quella della rottura del digiuno e quella del sacrificio. La bozza dell'A.M.I. (art. 4) è assai più esigente, indicando come festività o solennità islamiche, oltre alle due feste, la notte del destino, il capodanno islamico, l'anniversario di 'āšūrā', l'anniversario della nascita del Profeta e l'anniversario del suo viaggio notturno e dell'Ascensione.

Su questo punto, le osservazioni relative alle festività ufficialmente riconosciute nei paesi oggetto della ricerca possono essere di grande aiuto. In nessuno dei paesi in esame la lista delle festività ufficiali di carattere religioso è lunga come quella contenuta nelle bozza dell'Associazione Musulmani Italiani⁵. Tale lista comprende, tra le altre, ricorrenze poco o per nulla presenti tra le festività ufficiali dei paesi considerati. In particolare si può rilevare che la notte del destino (notte di *al-qadar*) è festività ufficiale soltanto in un paese, in particolare il Senegal. L'anniversario di 'āšūrā' ha rango di festività ufficiale soltanto in quei paesi (Libano e Bahrayn) in cui sono presenti comunità sciite di rilievo⁶.

L'individuazione delle «due feste», la festa della rottura del digiuno e la festa del sacrificio, quali feste irrinunciabili dell'islam, risulta invece conforme al risultato della ricerca condotta sulla legislazione in vigore nei paesi considerati. Neppure la laica Turchia manca di individuarle come festività ufficiali.

Ciascuna delle tre bozze estende alle festività religiose individuate il trattamento previsto per il venerdì. Quindi le proposte dell'U.C.O.I.I. (art. 3) e dell'A.M.I. (art. 3) richiedono per i musulmani il diritto di partecipare, su richiesta, alla preghiera congregazionale, nel rispetto dei limiti consueti, costituiti dalla flessibilità dell'organizzazione del lavoro e dalle esigenze dei servizi essenziali. Esse prevedono poi quali esigenze dei candidati musulmani devono essere tenute presenti nella fissazione delle date degli esami.

La bozza COREIS, al contrario, prevede il diritto del musulmano a godere del riposo festivo in occasione delle «due feste», con eventuale recupero delle ore lavorative non prestate.

Nella prospettiva della piena assimilazione delle due feste al regime del riposo festivo, sarebbe necessario che la bozza precisasse alcuni punti, per evitare ogni ambiguità. Nei paesi osservati, in coincidenza con ognuna delle due ricorrenze, il lavoratore gode spesso di più di un giorno festivo. Per quanto riguarda la festa del sacrificio, i giorni sono solitamente tre, così da ricomprendere per intero il tempo durante il quale il fedele può validamente effettuare il sacrificio, che va dalla preghiera comunitaria della festa (*ṣalāt al-ʿīd*), il decimo giorno di *dū' l-ḥiġġa*, fino al tramonto del tredicesimo giorno di *dū' l-ḥiġġa*, che conclude una serie di tre giorni detta *ayām al-tašrīq*. In occasione della festa della rottura del digiuno invece i giorni festivi riconosciuti sono solitamente due.

Un altro punto non chiaro è quello del coordinamento dei giorni festivi di cui può godere il lavoratore musulmano, con i giorni festivi comuni: occorrerebbe precisare se si intende che i primi si aggiungano ai secondi o che si sostituiscano ad essi⁷. Il diritto per il lavoratore musulmano a godere di un numero di giorni festivi

superiore al normale potrebbe tradursi per lui in uno svantaggio, rendendo più costoso il suo lavoro.

Un ultimo punto va tenuto presente nel valutare i costi di un eventuale riconoscimento delle festività islamiche come giorni festivi: le feste islamiche sono fissate secondo il calendario lunare dell'egira. L'anno lunare è più breve di quello solare e quindi periodicamente avverrà che una festa religiosa islamica cada per due volte nello stesso anno solare. Nel 2000, ad esempio, la festa della rottura del digiuno ricorre due volte, una in gennaio e una in dicembre⁸.

Un'ultima questione, potenziale fonte di problemi, viene indirettamente affrontata dalle bozze: quella del metodo di determinazione della data delle festività. Come è noto, la dottrina giuridica islamica tradizionale impone l'osservazione diretta della luna nel cielo per la determinazione dell'inizio del mese lunare⁹. La bozza COREIS (art. 11) abbandona evidentemente tale metodo tradizionale di computo del tempo: non si vede come potrebbe altrimenti prevedere che la comunità islamica, all'inizio di ogni anno solare, comunichi al Ministero dell'Interno le date delle festività, affinché vengano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale¹⁰. Ciò sarebbe impossibile senza ricorso al calcolo astronomico.

Le bozze dell'U.C.O.I.I. (art. 4) e dell'A.M.I. (art. 4) sono invece ambigue sul punto: esse dispongono semplicemente che la data delle feste sia comunicata tempestivamente dalla rappresentanza al Ministero dell'Interno per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il riferimento alla tempestività della comunicazione non permette di escludere con sicurezza che si intenda mantenere il metodo tradizionale di osservazione diretta della luna al fine di stabilire la datazione delle festività islamiche.

3. Il pellegrinaggio

Tra le tre bozze presentate, soltanto quella della COREIS (art. 23) affronta la questione del pellegrinaggio rituale alla Mecca, che ogni musulmano deve compiere almeno una volta nella vita. Evidentemente U.C.O.I.I. e A.M.I. ritengono che il fedele possa adempiere il proprio obbligo rituale durante le ferie annuali.

Secondo la bozza della COREIS la Repubblica deve impegnarsi ad agevolare per i musulmani che lo richiedano, il pellegrinaggio alla Mecca, nel periodo indicato anno per anno dalla comunità islamica. A tal fine essa deve impegnarsi a concedere i necessari permessi ai dipendenti pubblici e ad agevolare analoghe concessioni da parte dei datori di lavoro privati, salvo recupero delle ore non lavorate, senza compenso straordinario.

Per quanto riguarda la normativa in vigore nei paesi oggetto della ricerca, si nota che non sempre il lavoratore può richiedere un permesso speciale per l'effettuazione del pellegrinaggio. In Turchia, in Libano ed anche in Marocco il lavoratore che desidera compiere lo *ḥaǧǧ* deve organizzarsi per farlo durante le ferie annuali.

Nei paesi in cui il permesso per il pellegrinaggio è regolato, la legge ne determina la durata massima e immancabilmente precisa che il lavoratore può goderne una sola volta nella vita lavorativa.

La bozza invece è silenziosa sul punto della durata massima del permesso, né menziona l'eventuale limite del numero di pellegrinaggi effettuabili in regime di permesso. Il solo riferimento all'«unico pellegrinaggio» è contenuto nell'ultimo comma dell'art. 23, là dove si garantisce ai musulmani di cittadinanza non italiana, ma regolarmente residenti in Italia, il rientro nel territorio della repubblica in occasione appunto di un unico pellegrinaggio rituale.

Complessivamente la bozza della COREIS pare voler sottoporre il lavoratore musulmano a un trattamento assai più favorevole di quello previsto nei paesi oggetto della ricerca.

4. *Il digiuno*

La bozza dell'A.M.I. si limita ad accennare al digiuno del mese di *ramadān*: richiamato il diritto di professare e praticare liberamente la religione e di esercitare il culto costituzionalmente garantito in Italia, essa precisa che tale diritto implica tra l'altro, per quanto riguarda la religione islamica, la facoltà di osservare il digiuno rituale diurno nei tempi prescritti (art. 1).

La bozza della COREIS disciplina più compiutamente il digiuno di *ramadān*, prevedendo che la Repubblica, preso atto del suo valore rituale, si impegna ad agevolare la pratica, riducendo, se necessario, di un'ora, negli uffici e nelle scuole pubbliche, l'orario lavorativo delle persone di religione islamica e favorendo il rispetto della pratica culturale anche nell'ambito del lavoro privato. È previsto il recupero eventuale delle ore non lavorate, senza compenso straordinario. Le richieste avanzate dai musulmani per godere delle ferie annuali durante il mese di *ramadān* saranno da favorire (art. 22). La riduzione di orario non è concessa in considerazione del particolare affaticamento del lavoratore che digiuna durante le ore di luce, ma per metterlo in grado di consumare il pasto con cui, non appena tramontato il sole, si rompe il digiuno, o quello con cui, tardi nella notte, ci si prepara ad affrontare la giornata seguente. Potrebbe dunque avvenire che il lavoratore non abbia diritto alla riduzione di orario proprio nella stagione in cui, essendo la durata del giorno più lunga, il digiuno è più duro da sopportare: l'orario di lavoro ricadrà allora per intero, nella maggior parte dei casi, nelle ore di luce.

La pratica del digiuno rituale, già di per sé dura, può rivelarsi poi particolarmente penosa in un paese europeo. Qui l'ambiente circostante non aiuta. Non partecipa allo stravolgimento delle abitudini, dei ritmi e degli orari che caratterizzano il *ramadān* nei paesi in cui i locali pubblici sono chiusi, nessuno mangia o beve per strada, le attività diurne rallentano e la vita esplode di notte.

Nella pratica del digiuno si manifesta con particolare evidenza la dimensione sociale del culto islamico e risulta difficoltoso riprodurre in Italia le condizioni in cui esso normalmente si svolge nei paesi considerati. Le condizioni favorevoli al digiuno sono create, più che da regolamentazioni statali, dallo spontaneo adattamento sociale a ritmi diversi dagli usuali e dalla disponibilità individuale ad accettarli. Anche in un paese come la Turchia dove lo stato, coerente con la propria con-

cezione di laicità, non detta norme relative alla pratica del digiuno, accade con una certa frequenza che gli imprenditori privati, di propria iniziativa, modifichino gli orari delle loro attività durante il mese di *ramadān*.

5. *La preghiera canonica*

La preghiera canonica va compiuta dal musulmano cinque volte al giorno, entro fasce orarie stabilite. Ciascuna preghiera non richiede più di dieci-quindici minuti. Gli stati oggetto della ricerca non sentono il bisogno di disciplinarne la pratica sui luoghi di lavoro. La preghiera appartiene, almeno potenzialmente, al panorama sociale quotidiano. Il tempo dedicato alla preghiera costituisce naturalmente una sosta di lavoro che, al pari della pausa dedicata al pasto, non entra a far parte del lavoro effettivo.

A prima vista i problemi sollevati da questo particolare adempimento culturale sembrano minimi, e non stupisce che una delle bozze d'intesa sia completamente silenziosa sul punto (bozza U.C.O.I.I.). La bozza dell'A.M.I. (art. 1) nomina la preghiera giornaliera semplicemente per precisare che, per quanto riguarda la religione islamica, la facoltà di compiere l'orazione rituale quotidiana entro i tempi d'obbligo deve considerarsi parte del diritto di culto sancito dalla costituzione italiana.

Nell'evidente timore che la preghiera islamica, pratica inconsueta per la società italiana, possa generare conflitti e tensioni, il COREIS opta invece nella sua bozza (art. 20) per una disciplina assai dettagliata: nelle scuole e nei luoghi di lavoro viene prevista la possibilità di pause della durata di quindici minuti ciascuna, in corrispondenza delle fasce di preghiera, i cui orari, distribuiti per regione, sono comunicati dalla comunità islamica al Ministero dell'Interno all'inizio dell'anno per la pubblicazione. Non vi è cenno all'ipotesi che necessità di organizzazione del lavoro rendano impossibile osservare l'obbligo della preghiera entro i tempi fissati. Alla previsione relativa ai tempi della preghiera, se ne aggiungono altre relative alle condizioni ambientali considerate essenziali. La bozza sottolinea che la preghiera rituale islamica è preceduta necessariamente dall'abluzione e che il suo dignitoso esercizio richiede il rispetto della riservatezza: pare dunque potersi dedurre l'esistenza per la Repubblica di specifici obblighi di adeguamento degli uffici pubblici e di agevolazione dell'adeguamento dei luoghi di lavoro privati.

Sul punto della preghiera canonica, le tre intese adottano quindi posizioni assai distinte, che spaziano dalla completa assenza di ogni regolamentazione, a una disciplina rigida e dettagliata. Come si è visto le fonti normative dei paesi musulmani non disciplinano in alcun modo il compimento di questo atto da parte del lavoratore. Ci si può domandare se la soluzione più equilibrata, nel caso dell'Italia, non consista nell'attribuire la definizione delle concrete modalità di attuazione dell'atto alla contrattazione decentrata, dove più efficacemente potrebbero conciliarsi il rispetto della libertà di coscienza del lavoratore musulmano e la considerazione per le esigenze dell'organizzazione produttiva¹¹.

¹ Sul tema del fenomeno del radicamento dell'islam in Europa e in Italia e delle richieste che i musulmani avanzano, la bibliografia è sterminata e ben conosciuta. Mi sia permesso qui limitarmi a richiamare un breve scritto in cui le esigenze in materia culturale del fedele musulmano sono indicate in una prospettiva strettamente giuridica (Muḥammad Hamidullah, «Le musulman dans le milieu occidental et son retour au pays d'origine», in J. Berque e J.P. Charnay (cur.), *Normes et valeurs dans l'Islam contemporain*, Parigi, 1966) e l'articolo di L. Musselli disegna il quadro generale della questione ("La rilevanza civile delle festività islamiche", in S. Ferrari (cur.), *Musulmani in Italia. La condizione giuridica delle comunità musulmane*, Bologna, 2000, pagg. 187-199).

² Nell'aprile del 2000 si è formato il Consiglio Islamico d'Italia, che riunisce l'U.C.O.I.I., il Centro islamico culturale d'Italia e la sezione italiana della Lega musulmana mondiale (Rabita). Tra gli scopi dell'associazione vi è la definizione di una bozza di intesa da presentare alla Presidenza del consiglio.

Uno dei documenti preparatori di tale bozza che è stato possibile consultare si presenta modellato sulla bozza U.C.O.I.I., da cui tuttavia lo distinguono alcuni profili, relativamente ai temi che qui interessano. L'art. 3, relativo al venerdì, stabilisce che l'assenza dell'alunno è giustificata solo limitatamente alle ore interessate dallo svolgimento della preghiera. Il documento introduce inoltre un riferimento alla preghiera canonica, del tutto assente dalla bozza U.C.O.I.I.: all'art. 22 la Repubblica è chiamata a prendere atto che tra le attività di culto rientrano quelle dirette all'osservanza delle preghiere.

³ V. M. Tozy, *Monarchie et islam politique au Maroc*, Parigi, 1998.

⁴ Sul valore sociale della domenica si veda la risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 1996, pubblicata in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1997, n. 2.

⁵ L'elenco è molto simile a quello contenuto nell'Accordo di cooperazione dello stato spagnolo con la Commissione islamica di Spagna (art. 12): la bozza dell'A.M.I. pone le «due feste» al posto che loro compete per importanza, in cima alla lista, e aggiunge la notte del destino.

⁶ L'inclusione dell'anniversario di 'āšūrā' tra le festività islamiche tocca la questione, assai delicata, dell'auto-definizione della confessione religiosa nel cui nome sono state presentate le tre bozze: l'intesa dovrà regolare i rapporti dello stato italiano con l'islam sunnita o con l'islam genericamente inteso? Il problema esula evidentemente dai limiti del presente lavoro, ma non può non essere almeno evocato.

⁷ Quest'ultima è la soluzione accolta dall'accordo di cooperazione tra lo stato spagnolo e la commissione islamica di Spagna (art. 12).

⁸ La questione è oggetto di una recente decisione del segretario generale delle N.U. relativa al personale della sede di New York. Vista la decisione dell'Assemblea generale che, richiedendogli di far osservare le due feste islamiche come festività ufficiali, fissa il numero massimo di queste ultime a dieci, constatato che nel 2000 ci saranno tre di queste feste, il Segretario generale si vede costretto, nonostante le proteste del personale, a sospendere una delle festività locali.

⁹ V. cap. I.

¹⁰ Si vedano anche le disposizioni analoghe in materia di comunicazione al Ministero dell'Interno del termine iniziale e finale del digiuno del mese di *ramaḍān* (art. 22) e del periodo del pellegrinaggio alla Mecca (art. 23, I comma).

¹¹ A favore della contrattazione decentrata, da affidarsi a "accordi localizzati" si è espresso R. Botta ("Las relaciones entre el Estado y las confesiones minoritarias: los derechos religiosos de los inmigrantes", in *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, 1998, pagg. 68-69). Nello stesso senso è anche L. Musselli (*op. cit.*, pag. 198), il quale peraltro precisa che il rinvio alla contrattazione a livello sindacale o aziendale andrebbe previsto dall'eventuale intesa.

Glossario

'aqīqa

Sacrificio offerto il settimo giorno dopo la nascita del bambino. Nell'occasione del sacrificio, viene imposto il nome al neonato.

'āšūrā'

Cade nel decimo giorno del mese di *muḥarram*. Per il musulmano, è giorno di digiuno volontario: è raccomandabile, ma non obbligatorio, osservare il digiuno da un tramonto al tramonto successivo. L'origine della pratica islamica pare storicamente riconducibile all'imitazione, da parte della giovane comunità musulmana stabilitasi a Medina, del digiuno degli ebrei locali (ebr, *'asōr*). Esso fu però presto sostituito con il digiuno del mese di *ramadān*. Secondo la tradizione islamica invece il digiuno risalirebbe a un uso abramitico praticato dagli antichi meccani. La pratica supererogatoria del digiuno è spesso accompagnata dall'offerta di un'elemosina.

Nel decimo giorno di *muḥarram* del sessantunesimo anno dell'egira, Husayn, figlio di 'Alī e nipote del Profeta, venne ucciso in battaglia a Karbalā' combattendo contro le truppe del califfo omayyade. Per gli sciiti è dunque una ricorrenza particolarmente sentita, un giorno di lutto e di memoria, che viene celebrato con pellegrinaggi ai luoghi santi e con drammi religiosi popolari.

ḥaḡḡ

Il pellegrinaggio ai luoghi santi dell'islam. Esso è uno dei pilastri dell'islam. Il musulmano deve compierlo, se ne ha i mezzi, almeno una volta nella vita. Le cerimonie che lo compongono si svolgono tra il settimo e il decimo giorno di *dū' l-ḥiḡḡa*, ma chi lo compie spesso si trattiene più a lungo alla Mecca, compie la *'umra* (v.), il piccolo pellegrinaggio, visita i luoghi legati ai ricordi di Muhammad e della sua famiglia e si spinge fino a Medina per pregare sulla tomba del Profeta.

'īd al-aḏḥā

La festa dei sacrifici: cade nel decimo giorno del mese del pellegrinaggio (*dū' l-ḥiḡḡa*). Con lo *'īd al-fiṭr* (v.), è l'unica festa canonica dell'islam. È il giorno in cui i musulmani che stanno compiendo il pellegrinaggio lo concludono sacrificando un animale a Minā: l'atto rievoca il sacrificio di Abramo. Come in un'immensa eco, ogni musulmano nel mondo compie un sacrificio. Il sacrificio non è un obbligo, ma

una *sunna*, cioè un uso raccomandabile per ogni musulmano che sia in grado di acquistare la vittima. Il tempo per il sacrificio va dalla preghiera comunitaria della festa (*ṣalāt al-ʿīd*) fino al tramonto del tredicesimo giorno di *dūʿ l-ḥiġġa*, che conclude una serie di tre giorni detta *ayām al-tašrīq*: non è raro che negli Stati moderni la festività duri più giorni.

Il sacrificio va compiuto personalmente da ogni musulmano, secondo un preciso rituale. La carne dell'animale sacrificato può essere in parte consumata e per il resto distribuita ai poveri. Se tuttavia il sacrificio è compiuto in adempimento di un voto, l'autore del sacrificio deve distribuire tutta la carne.

ʿīd al-fiṭr

La festa della rottura del digiuno: è celebrata il primo giorno del mese di *šawwāl*, che segue il mese del digiuno di *ramaḍān*. Più sentita che lo *ʿīd al-aḍḥā* (v.), è con esso l'unica festa canonica dell'islam. Segna la liberazione dalle privazioni del digiuno ed è molto allegra. Come per la festa del sacrificio, è prevista la recitazione comunitaria di una preghiera della festa (*ṣalāt al-ʿīd*). Il tempo della preghiera rappresenta il termine ultimo per compiere la speciale elemosina legale del termine del digiuno (*zakāt al-fiṭr*). Se l'offerta è fatta oltre il termine, perde il suo effetto purificatore.

(al-)ʿīd al-kabīr

Grande festa v. *ʿīd al-aḍḥā*

(al-)ʿīd al-ṣaġīr

Piccola festa v. *ʿīd al-fiṭr*

ḥiṭān

Circoncisione

laylat al-miʿrāġ

Notte dell'Ascensione, che i musulmani festeggiano il diciassettesimo giorno del mese di *raġab*. Essi commemorano il viaggio notturno del Profeta a Gerusalemme, e la sua ascensione ai sette cieli.

laylat al-qadar

È la notte del destino, della decisione divina; ad essa il Corano dedica numerosi versetti: “*In verità lo rivelammo nella Notte del Destino. Cos'è mai la notte del Destino? La Notte del Destino è più bella di mille mesi. Vi scendono gli angeli e lo Spirito, col permesso di Dio, a fissare ogni cosa. Notte di pace fino allo spuntar dell'aurora*” (XCVII, 1-5)¹. È dunque la notte in cui fu fatto scendere il Corano; vi regnano pace e serenità. La tradizione vuole che durante la notte del destino venga fissato il destino di tutte le cose, per l'intero anno. Non è sicuro in quale delle ultime cinque notti del mese di *ramaḍān* cada la notte del destino. Normalmente è fissata il ventisettesimo giorno del mese, e quindi inizia al tramonto del giorno 26 fino all'alba successiva. Le persone pie trascorrono tuttavia in devozioni supererogatorie tutte e cinque le notti.

mawlid al-nabī

Il dodicesimo giorno del mese di *rabī' I* (*rabī' al-awwal*), anniversario della nascita del Profeta Muhammad. Si sviluppa in un periodo abbastanza tardo, sul modello delle feste caratteristiche del culto dei santi nell'islam antico. Nel 1910 la giornata viene dichiarata festa nazionale nell'Impero ottomano.

I festeggiamenti comprendono solitamente una cerimonia in una delle principali moschee del paese cui assiste il capo del governo o un suo rappresentante. Al centro dei festeggiamenti c'è la recitazione di un *mawlid*, poemetti o racconti a carattere leggendario, che narrano la nascita del Profeta Muhammad e i fatti che l'hanno preceduta. Può protrarsi per più di un giorno.

qurbān bayrami v. *'īd al-adḥā*

rās al-'ām

Capodanno *hiğrī*: primo giorno del mese di *muḥarram*.

ramadān

È il nono mese del calendario islamico, durante il quale i musulmani debbono osservare il digiuno (*ṣawm*)

ṣalāt

Pregheiera canonica: è uno dei pilastri dell'islam. Il musulmano la pronuncia cinque volte al giorno, in momenti compresi all'interno di fasce orarie determinate con riferimento alla posizione del sole rispetto all'orizzonte. La preghiera va preceduta dall'abluzione rituale. Alcune preghiere assumono una particolare importanza, e sono recitate in comune, nella moschea o in un altro luogo pubblico. Si tratta della preghiera del mezzogiorno in occasione del venerdì, dello *'īd al-adḥā* e dello *'īd al-fiṭr*.

ṣawm

Digiuno del mese di *ramadān*. Rappresenta uno dei pilastri dell'islam e comporta l'astensione, durante le ore comprese tra l'alba e il tramonto, dal cibo, dalle bevande e dai rapporti sessuali. In generale, occorre evitare l'ingresso nel corpo di sostanze estranee. Non appena tramontato il sole, si rompe il digiuno con un pasto detto *faṭūr*; quindi, tardi nella notte, si assume il *sahūr*, pasto che fornirà le energie per la giornata seguente.

sheker bayrami v. *'īd al-fiṭr*

'umra

Il piccolo pellegrinaggio. Anch'esso è effettuato alla Mecca, in combinazione con il pellegrinaggio (*ḥağğ*), o indipendentemente da esso. Il piccolo pellegrinaggio ha carattere individuale.

¹ Si legga anche il Corano, XLIV, 2-3: «Per il Libro Chiarissimo! In verità noi l'abbiamo rivelato in una notte benedetta perché sia di monito agli uomini».

Tabella delle festività

Paesi	' <i>id al-ḥiṭir</i> (piccola festa)	' <i>id al-adḥā</i> (grande festa)	<i>mawlid al-nabi</i> (nascita del Profeta)	capodanno <i>hiḡrī</i>	' <i>āsūrā</i> ¹ (decimo giorno del mese di <i>muḥarran</i>)	<i>laylat al-mi 'rāḡ</i> (notte della ascensione)	<i>laylat al-qadar</i> (notte del destino)	feste religiose non islamiche ¹
Algeria	X	X	X	X				
Arabia Saudita	X	X						
Bahrain	X	X	X	X	X			
Egitto	X	X ²	X	X				X
Emirati Arabi Uniti	X	X		X		X		
Giordania	X	X	X	X		X		X
Iran ³	X	X	X			X		
Kuwait	X	X	X	X				
Libano	X	X	X	X	X			X
Libia	X	X		X				
Marocco	X	X	X	X				
Mauritania	X	X	X					
Oman	X	X	X	X		X		
Qatar	X	X						
Senegal	X	X	X				X	
Tunisia	X	X	X	X				X
Turchia	X	X						

¹ Nella colonna "feste religiose non islamiche" si segnalano i paesi in cui alcune di tali feste almeno sono godute da tutti i cittadini.

² La legge egiziana nomina separatamente il 9 mese di *ḡir* *l-ḡiḡga*, durante il quale i pellegrini sostano a 'Arafa, e il decimo e undicesimo giorno dello stesso mese, dedicati ai sacrifici: nella tabella le due festività sono indicate insieme come festa dei sacrifici.

³ L'Iran prevede un gran numero di feste di carattere religioso e tipicamente scite che, non essendo previste altrove, non sono state introdotte nella presente tabella. Si tratta dei martiri degli *imām* Ḡa'far al-Sādiq, Hasan, Ridā e 'Alī; della morte del Profeta; del quarantesimo giorno dalla morte dell'*imām* Husayn; della nascita dei martiri degli *imām* Ḡa'far al-Sādiq, 'Alī e al-Mahdi; della nascita del Profeta; l'anniversario del giorno dello stagno; la vigilia di '*āsūrā*'.

Sono inoltre ricordate alcune date legate alla storia della repubblica islamica, come il giorno della repubblica islamica, come il giorno della Repubblica e l'anniversario della morte dell'*imām* Khomeyni.

Tabella del riposo settimanale

<i>Paesi</i>	<i>Calendario</i>	<i>Riposo settimanale</i>	<i>Ḥaġġ (pellegrinaggio)</i>
Algeria	hiġrī, gregoriano	venerdì	sì
Arabia Saudita	hiġrī	venerdì	
Bahrayn	hiġrī, gregoriano	venerdì	sì
Egitto	gregoriano, hiġrī, (copto)		sì
Emirati Arabi Uniti	hiġrī, gregoriano		
Giordania	hiġrī, gregoriano		
Iran	lunare e solare hiġrī	venerdì	sì
Iraq	gregoriano		
Kuwayt	hiġrī, gregoriano	venerdì	sì
Libano	gregoriano	domenica	no
Libia	lunare libico, gregoriano		sì
Marocco	hiġrī, gregoriano	venerdì o sabato o domenica o il giorno di mercato	no
Mauritania	hiġrī, gregoriano		
Oman	hiġrī, gregoriano		
Qatar	hiġrī, gregoriano		
Senegal	gregoriano	domenica	sì
Siria	hiġrī e gregoriano	venerdì o domenica	sì
Sudan	gregoriano		
Tunisia	gregoriano	domenica	sì (solo pubblica amministrazione)
Turchia	gregoriano	domenica	no

Bibliografia

- Aba-Namay, Rashed, «The Recent Constitutional Reforms in Saudi Arabia», in *International and Comparative Law Quarterly*, 1993 (42), pagg. 295-331
- al-Bahī, Samīr Yūsuf, *Šarḥ qānūn nizām al-‘āmilīn al-madaniyyīn bi’ l-dawla*, s.l., 1997
- Bannani, Muḥammad Sa‘īd, *Qānūn al-šugl bi’ l-Mağrib. ‘alāqāt al-šugl al-fardiyya*, s.l., 1981
- Borrmans, M., «Les grandes lignes du nouveau code algérien de la famille», in *Quaderni di Studi Arabi*, 1985, pagg. 63-80
- Botta, R., e AA., «Las relaciones entre el Estado y las confesiones minoritarias: los derechos religiosos de los inmigrantes», in *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, 1998, pagg. 68-69
- Buhl, F., *Das Leben Muhammeds*, Lipsia, 1930
- Campani, R., *Calendario arabo. Tabelle comparative delle Ere Araba e Cristiano-Gregoriana*, Modena, 1914
- Castro, F., «Abd al-Razzāq Ahmad al-Sanhūrī (1895-1971): Primi appunti per una biografia», in *Studi in onore di Francesco Gabrieli nel suo ottantesimo compleanno*, I, Roma, 1984, pagg. 173-210
- Charfi, Muḥammad, *Islam et liberté*, Parigi, 1998
- Chiauzzi, G., *Cicli calendariali nel Magreb. Calendari solari e lunare islamico. Materiali e metodologia per lo studio di un ordinamento*, Napoli, 1988
- Van Dalen, B., «Ta’rīk», in *EI2*
- Dupret, B., «A propos de la constitutionnalité de la šarī‘a», in *Islamic Law and Society*, vol. 4, n. 1, 1997, pagg. 91-98
- Eliade, M., *Trattato di storia delle religioni*, Torino, 1976
- Fahd, T., «Le pratiche musulmane», in *Atlante delle religioni*, Torino, 1996
- El Fekkak, Mhamed, *Repertoire de la législation du travail*, Casablanca, 1994
- Ġa‘Far, Muḥammad, Anas Qāsim, *Mabādi’ al-wazīfa al-‘amma wa tabīquhā ‘alā’ l-tašrī‘ al-gazā’irī*, Algeri, 1984
- Gardet, L. e Anawati, G.C., *Introduction à la théologie musulmane. Essai de théologie comparée*, Parigi, 1948
- Gaufrey-Demombynes, M., *Mahomet*, Parigi, 1957

- Goitein, S.D.F., «The Origins and Nature of Muslim Friday Worship», in *MW*, 1959, pagg. 183-195
- Goitein, S.D.F., *Jews and Arabs: Their Contacts through the Ages*, New York, 1955
- Grunebaum, G.E., *Muhammadan Festivals*, Londra, 1976
- Hamidullah, Muḥammad, «Le musulman dans le milieu occidental et son retour au pays d'origine», in Berque, J., e Charnay, J.P. (cur.), *Normes et valeurs dans l'Islam contemporain*, Parigi, 1966
- Ḥasan, 'Alī 'Awad, *al-Wağīz fī šarḥ qānūn al-'amal*, Alessandria, 1996
- Ḥaṭṭāb, 'Aqd al-'amal fī dirāsa li-nizām al-'amal wa' l-'ummāl li-sana 1389 h., s.l., s.d. ma 1981
- Ladhari, N., *Traité de droit du travail*, Cartagine, 1991
- Lane, E.W., *Manners and Customs of Modern Egyptians*, Londra, 1890
- Le Goff, J., «Calendario», in *Enciclopedia Einaudi*, Torino
- al-Mahdawī, Husayn H., *Šarḥ ahfām al-wazīfa al-'amma*, Tripoli, 1986
- Margoliouth, D.S., *Mohammed and the Rise of Islam*, New York-Londra, 1905
- Monastiri, T., «Chronique Libyenne», in *Annuaire de l'Afrique du Nord*, 1986, pagg. 743-744
- Montgomery Watt, A.W., *Muhammad at Medina*, Oxford, 1956
- Moosa, Ebrahim, «Shaikh Ahmad Shākir and the Adoption of a Scientifically-Based Lunar Calendar», in *Islamic Law and Society*, vol. 5, n. 1, 1998, pagg. 57-89
- Musselli, L., «La rilevanza civile delle festività islamiche», in S. Ferrari (cur.), *Musulmani in Italia. La condizione giuridica delle comunità musulmane*, Bologna, 2000, pagg. 187-199
- Neusner, J. e Sonn, T., *Comparing Religions through Law. Judaism and Islam*, Londra-New York, 1999
- Noja, S., Vacca, V., Vallaro, M., *Deti e fatti del Profeta dell'islam*, Torino, 1982
- Oman, G., «La questione del digiuno di ramadān in Tunisia», in *OM*, XL, 1960, pagg. 763-775
- Pacini, A., «Dinamiche comunitarie e sociopolitiche dei cristiani arabi in Giordania, in Israele e nei territori palestinesi autonomi», in Pacini, A. (cur.), *Comunità cristiane nell'islam arabo. La sfida del futuro*, Torino, 1996, pagg. 281-310
- Piccinelli, G.M., in Ungari, P. e Modica, M. (cur.), *Per una convergenza mediterranea sui diritti dell'uomo*, vol. II, nella collana della LUISS - Centro di ricerca e di studio sui diritti dell'uomo, Roma, 1999, pagg. 131-142
- al-Qurayšī, Galāl Mustafā, *Šarḥ qānūn al-'amal al-gazā'irī*, Algeri, 1984
- Schussman, A., «The Legitimacy and Nature of *Mawlid al-nabī*: (Analysis of a *Fatwā*)», in *Islamic Law and Society*, 1998, pagg. 214-233
- Sfeir, G.N., «The Saudi Approach to Law Reform», in *The American Journal of Comparative Law*, 1988, pag. 729

Nota sull'autore

Roberta Aluffi Beck-Peccoz è docente di Sistemi Giuridici Comparati e di Diritto Musulmano presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino

Finito di stampare nel mese di dicembre 2000
dalla Tipolito Subalpina s.r.l. in Rivoli (To)
Grafica copertina di Gloriano Bosio

Dossier Mondo Islamico

- *Dossier Mondo Islamico 1, Dibattito sull'applicazione della Shari'ca.*
- *Dossier Mondo Islamico 2, I Fratelli Musulmani e il dibattito sull'islam politico.*
- *Dossier Mondo Islamico 3, Tasse religiose e filantropia nell'islam del Sud-est Asiatico.*
- *Dossier Mondo Islamico 4, Le leggi del diritto di famiglia negli stati arabi del Nord Africa* (a cura di Roberta Aluffi Beck-Peccoz).
- *Dossier Mondo Islamico 5, L'Islam e il dibattito sui diritti dell'uomo* (a cura di Andrea Pacini).

Altri volumi sull'islam e il mondo arabo pubblicati dalle Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli

- Mahmoud Abdel-Fadil, Nazih Ayubi, Fathallah Oualalou, Adbelbaki Hermassi, *Stato ed economia del mondo arabo.*
- Institute of Southeast Asian Studies (a cura di), *Islam e finanza. Religione musulmana e sistema bancario nel Sud-est asiatico.*
- Felice Dassetto, *L'islam in Europa.*
- Jacques Waardenburg, Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh, Mohammed Salhi *et al.*, *I musulmani nella società europea.*
- Ottavia Schmidt di Friedberg, *Islam, solidarietà e lavoro. I muridi senegalesi in Italia.*
- Joseph Schacht, *Introduzione al diritto musulmano.*
- Andrea Pacini (a cura di), *Comunità cristiane nell'islam arabo. La sfida del futuro.*
- Bichara Khader, Galila El Kadi, Philippe Fargues *et al.*, *Città e società nel mondo arabo contemporaneo. Dinamiche urbane e cambiamento sociale.*
- Mohamed Talbi, *Le vie del dialogo nell'islam.*
- Sergej Filatov e Aleksej V. Malašenko (a cura di), *Islam e politica nello spazio post-sovietico.*

